

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	58
AFFARI SOCIALI (XII)	»	67
AGRICOLTURA (XIII)	»	85

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	117
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	123

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della Giunta	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Antonino Lo Presti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma (<i>Esame e conclusione</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012	5

Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che in data 14 giugno 2012 il deputato Gianluca Pini ha sollecitato la trattazione di una sua domanda di insindacabilità, relativa a una causa civile intentata nei suoi confronti dal sig. Ellero Morgagni. Sulla questione era stata dapprima nominata relatrice la collega Santelli, indi, in seguito a sua rinuncia, il collega Fabio Gava, a sua volta cessato dalla carica di membro della Giunta. L'ultima seduta in cui è stato affrontato l'argomento risale al 28 luglio 2010. Nel frattempo, per come narra il deputato interessato nella sua lettera dello scorso 14 giugno, è intervenuta nei suoi confronti una sentenza di condanna da parte del tribunale di Forlì, rispetto alla quale

egli ha preannunziato l'intenzione di appellarsi.

Si riserva pertanto di indicare un nuovo relatore e comunica di aver già chiesto al deputato Pini di far pervenire copia della sentenza. Quando tale documento, utile per l'istruttoria, sarà pervenuto, il seguito dell'esame sarà posto all'ordine del giorno e, come da Regolamento, il deputato Pini sarà invitato a intervenire.

La Giunta prende atto.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Antonino Lo Presti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma.

(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, in via preliminare constata che opportunamente il deputato Lo Presti in

questo momento non è presente, conformemente a molti precedenti (ricorda, tra i tanti, quelli del 26 settembre 2001 inerente all'onorevole Bielli, dell'8 ottobre 2003 inerente all'onorevole Mancuso e, da ultimo, quello del 9 febbraio 2011 relativo all'onorevole Belcastro, allora anch'egli membro della Giunta).

La domanda in titolo (la documentazione relativa alla quale è in distribuzione) concerne una citazione per danni civili avanzata nei confronti del collega Lo Presti dall'avvocato Grazia Volo, per il tramite della sua patrocinante Anna Sistopaoli. Il danno del quale si chiede il risarcimento è fissato nell'atto di citazione in via equitativa in 200 mila euro. In realtà è convenuta, insieme al collega Lo Presti, anche la signora Liliana D'Angelo, imprenditrice di Trapani, dalla cui storia personale e lavorativa nasce tutta la vicenda. Da quel che risulta dalle notizie di stampa, la signora D'Angelo ha indirizzato al presidente della Confindustria della Sicilia, Ivan Lo Bello, una lettera nella quale ha denunciato di essere stata raggirata in una complessa serie di operazioni societarie. Questo raggirò sarebbe consistito nella cessione di quote di sue imprese a entità societarie riconducibili a due soggetti, l'ingegner Marcello Pacifico e il commerciante Gianluca Piredda, entrambi operanti a Trapani.

L'operazione si sarebbe risolta poi in una pesante perdita patrimoniale per la D'Angelo, la quale si è quindi determinata ad adire l'autorità giudiziaria sia in sede civile sia in sede penale, con precise e circostanziate denunce. Tuttavia tali denunce si sono sostanzialmente arenate presso la procura di Trapani. Di qui l'amarezza e il moto di ribellione della D'Angelo che ha scritto a Lo Bello, ipotizzando l'esistenza di un muro di silenzio eretto attorno alle sue problematiche, dovuto ad una rete di relazioni più o meno implicite nelle quali sarebbe, ad avviso della D'Angelo, coinvolta anche l'avvocato Volo.

Di tale vicenda si è avuta — come accennato — larga eco sui quotidiani locali, in particolare sulla *Sicilia* — edizione di

Trapani. Proprio riprendendo le notizie di stampa, il deputato Lo Presti ha presentato il 15 febbraio 2012 un'interrogazione a risposta scritta (la n. 14932) con la quale ha chiesto se il Governo, nelle persone dei ministri Guardasigilli e dell'interno non avesse intenzione di assumere iniziative di carattere ispettivo presso gli uffici giudiziari di Trapani e comunque di quali informazioni disponesse in ordine al condizionamento di poteri forti o legati alla criminalità organizzata sull'imprenditoria locale. È ovvio che il merito della vicenda, appena sintetizzata, non interessa l'esame della Giunta, restando evidentemente il compito di assegnare i torti e le ragioni nella vicenda imprenditoriale della signora D'Angelo rimesso all'autorità giudiziaria.

È invece altrettanto ovvio che l'atto di citazione — che non casualmente ha scelto il foro di Roma, luogo della sede della Camera, come competente per la lite — ha per oggetto proprio l'interrogazione parlamentare del collega Lo Presti. Nella pagina 6 della citazione per danni, infatti, si legge testualmente che «*il deputato avvocato Antonino Lo Presti, recependo il contenuto della missiva in maniera acritica e senza esperire alcuna necessaria preventiva verifica, ha infatti irresponsabilmente ritenuto di poter presentare sinanche un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, ove la lettera della D'Angelo è stata riassunta in maniera pressapochista [...]. L'interrogazione parlamentare, svolta dunque dinnanzi al maggior consesso del nostro Paese, dopo aver rappresentato un ruolo falso e diffamatorio dell'avvocato Volo nella vicenda, si conclude con un ulteriore gravissimo attacco all'esponente, atteso che il deputato ha interpellato tanto il Ministro della giustizia quanto il Ministro dell'interno*». Ne deriva che la parte attrice si duole proprio e in via esclusiva dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Lo Presti, ciò che evidentemente è del tutto precluso dall'articolo 68 della Costituzione.

La delibera d'insindacabilità, domandata dal collega Lo Presti, si appalesa dunque come un atto eminentemente dovuto. Non solo, infatti, il collega Lo Presti

viene citato in giudizio per una tipica attività di raccolta del malumore sociale nel territorio della sua elezione e di rappresentanza rispetto al medesimo territorio, ma viene addirittura ritenuto responsabile giuridicamente esclusivamente per il deposito dell'atto ispettivo.

Crede pertanto necessario, in conclusione, che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare che i fatti concernono un'opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con la proposta del Presidente e relatore, rimarcando come, addirittura, in questo caso manchi ogni esternazione *extra moenia* del deputato Lo Presti, sicché la fattispecie in titolo si rivela come un caso scolastico di insindacabilità parlamentare.

Federico PALOMBA (IdV), associandosi alle considerazioni della collega Samperi, osserva come si tratti di un caso di attività parlamentare tipica oggetto di contestazione giudiziaria, ciò che in fondo è una rarità.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) voterà a favore della proposta del Presidente e relatore. È rimasto incuriosito dalla circostanza che l'atto di citazione nei confronti del deputato Lo Presti non venga da un *quisque de populo*, bensì da una professionista di grido: a suo avviso, potrebbero derivarne anche conseguenze disciplinari.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà ovviamente a favore della proposta del Presidente e relatore, ma intende sottolineare come il clima dell'antipolitica ormai abbia travolto tutti gli istituti di garanzia parlamentare, tanto che un avvocato oggi si permette l'operazione intimidatoria e 'locupletatoria' consistente nella richiesta di un risarcimento iperbolico persino a fronte di un atto tipico della funzione parlamentare.

Maurizio PANIZ (PdL) si associa alle considerazioni del collega Paolini e, rivolto

al collega Mantini, osserva che, sebbene l'avvocato Volo sia un'affermata professionista, non può essere la Giunta a indicare percorsi ulteriori rispetto alla delibera d'insindacabilità, restando iniziative disciplinari rimesse ad altri soggetti.

Federico PALOMBA (IdV) soggiunge che, nondimeno, la lite intentata dalla parte attrice appare davvero temeraria.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che, ove fosse stata eccepita in giudizio, l'insindacabilità sarebbe stata certamente dichiarata dal giudice.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del Presidente, conferendogli l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, prende atto della disponibilità di nuovi documenti che concernono il caso in titolo e domanda il rinvio del seguito dell'esame per poterne approfondire il contenuto.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame della questione.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che in data 19 giugno 2012 è pervenuta una lettera dal Presidente della Camera, con cui sono richiesti elementi di

valutazione in ordine a un conflitto d'attribuzione elevato dal tribunale di Roma. Il conflitto di cui si tratta attiene a una deliberazione d'insindacabilità della Camera, adottata – su conforme proposta della Giunta a maggioranza – in relazione a una causa civile tra i deputati Berlusconi e Di Pietro. Si tratta della stessa circostanza nella quale fu adottata la deliberazione in ordine al procedimento penale presso il tribunale di Bergamo, il quale pure ha elevato il conflitto, su cui la Giunta si è espressa in sede consultiva lo scorso 23 maggio 2012 e la cui deliberazione, ai fini della costituzione in giudizio, è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.

Come di consueto, la documentazione del caso è a disposizione. Al proposito, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 97 del 2012, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 2012 e notificata alla Camera nell'ultimo giorno utile, vale a dire il 18 giugno 2012 (il termine sarebbe scaduto il 17 giugno ma, trattandosi di una domenica, la scadenza era prorogata al giorno successivo).

Come si può osservare dall'incartamento, l'autorità precedente che ha elevato conflitto appare essere incorsa in un errore materiale, che tuttavia ha ripercussioni sostanziali. Come noto, gli articoli 37, comma 4, della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 3, delle *Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale*, approvate nel 2008, prescrivono che – una volta che sia stata dichiarata l'ammissibilità del conflitto – il potere ricorrente deve notificare all'altro potere copia dell'ordinanza di ammissibilità unitamente a copia del ricorso con cui il conflitto è elevato.

Si tratta di adempimenti che la disciplina dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale considera necessari per la corretta formazione del contraddittorio processuale.

Nella documentazione notificata alla Camera dei deputati il 18 giugno 2012, mentre appare regolare la notifica dell'ordinanza di ammissibilità (la n. 97 del 2012), carente invece è la notifica della

copia del ricorso del tribunale ordinario di Roma, giacché alla Camera sono state notificate soltanto le pagine dispari del medesimo (1, 3 e 5) e non le pari (la 2 e la 4).

Parrebbe doversene desumere che in questo modo la Camera, formalmente chiamata in giudizio solo con la notifica avvenuta il 18 giugno, non è stata posta nella condizione di valutare compiutamente le ragioni del conflitto e le doglianze del potere giudiziario che si pretende menomato dalla delibera della Camera, come prescritto dal predetto articolo 24. Essendo il testo del ricorso incompleto, sono dunque pregiudicate anzitutto la possibilità per la Camera – e per la Giunta, in questa fase – di valutare compiutamente le ragioni del ricorrente; ma anche, più in generale, la possibilità di compiuta difesa processuale da parte della Camera stessa.

A questo punto, si pone l'alternativa se ritenere che la Giunta non possa esprimere il proprio parere per l'ufficio di presidenza, in ragione del vizio, di carattere « pregiudiziale », che ha citato; oppure se – viceversa – esso attenga a un profilo processuale, di stretta competenza del giudizio costituzionale, di talché i vari gruppi parlamentari possano comunque esprimere il loro orientamento per la costituzione della Camera nel giudizio o contro.

Antonio LEONE (PdL), posto che il parere della Giunta non è comunque vincolante per l'ufficio di presidenza, ritiene che sia sufficiente che essa rappresenti all'Ufficio medesimo, organo cui spetta avanzare proposte per l'Assemblea, il vizio dedotto.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il collega Leone.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ipotizza che le pagine mancanti possano essere richieste all'autorità giudiziaria.

Federico PALOMBA (IdV), rimarcata la sua ferma contrarietà ai contenuti della deliberazione d'insindacabilità che ha dato

origine al conflitto in titolo, che ha costituito una lesione inaccettabile dell'onore di un deputato, si domanda come sia possibile precludere a quel deputato di chiedere giustizia. Chiede pertanto che – nel caso in cui la strada accennata dal Presidente Castagnetti non fosse condivisa – l'esame della questione sia rinviato.

Marilena SAMPERI (PD) chiede che l'esame della questione sia rinviato, in ragione dell'esigenza di approfondire la

giurisprudenza costituzionale sulle questioni evocate.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione anche in ragione della circostanza che in Assemblea sta per iniziare la chiama per la prima delle votazioni fiduciarie previste in data odierna.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	8
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI, indi del vicepresidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel comunicare che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che reca una raccomandazione, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.1 a firma dell'onorevole Gidoni (*vedi allegato*).

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, invita al ritiro dell'emendamento, in quanto esso prospetta un quadro temporale di intervento non compatibile con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, o altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime parere conforme a quello del relatore.

Franco GIDONI (LNP) prende atto dei pareri espressi sull'emendamento a sua firma, facendo comunque presente che la proposta emendativa muove da presupposti che appaiono fondati in quanto, come evidenziato anche dal dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, la missione in Siria può considerarsi di fatto esaurita.

Ricorda, quindi, che nel momento in cui è stata deliberata dall'ONU, si ipotizzava una missione che potesse stabilmente intraprendere un'opera di monitoraggio e di conseguente pacificazione della Siria. Anche in ragione di ciò, era pianificato un progressivo ampliamento del contingente di osservatori da inviare. Ciò rendeva

plausibile prevedere la scadenza al 31 dicembre 2012, così da allineare l'autorizzazione di spesa ad essa riferita con quelle delle altre missioni prorogate dal decreto-legge n. 215 del 2011.

A causa del mutare delle condizioni, tuttavia, le stesse Nazioni Unite si troveranno costrette a rivedere le prospettive e le modalità dell'operazione, anche alla luce del fatto che non sussistono i presupposti per la realizzazione degli obiettivi del piano dell'Inviato speciale Kofi Annan.

Per questi motivi insiste nella votazione dell'emendamento a propria firma che limita la durata della missione al prossimo 15 luglio e ne riduce conseguentemente lo stanziamento finanziario.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, le Commissioni respingono l'emendamento 1.1

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta in attesa che si esprimano tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 17.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Francesco Tempestini per la III Commissione e Salvatore Cicu per la IV Commissione, a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che i presidenti della III e della IV Commissione si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 58/2012, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nation Supervision Mission in Syria* (UNSMIS) (C. 5287 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686, con le seguenti: fino al 15 luglio 2012, la spesa di euro 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: euro 826.686 con le seguenti: euro 200.000, sostituire le parole: euro 475.983, con le seguenti: euro 110.000 e sostituire le parole: euro 350.703 con le seguenti: euro 90.000.

1. 1. Gidoni.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza
del presidente Isabella BERTOLINI.*

La seduta comincia alle 16.55.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). (C. 5287 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5287 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite »;

rilevato che il provvedimento interviene sulle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e forze armate », che sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *d)* della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	24
SEDE CONSULTIVA:	
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
AVVERTENZA	23
ERRATA CORRIGE	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo De Stefano e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è volto modificare il decreto legislativo n. 159 del 2011, meglio noto come « Codice antimafia », che venne emanato lo scorso anno dando attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie. Ricorda che il Governo decise di esercitare entrambe le deleghe attraverso un unico decreto legislativo composto da 120 articoli suddivisi in 4 libri, che venne emanato dopo aver recepito sostanzialmente nella sua interezza un corposo parere di questa Commissione, contenente 45 condizioni, approvato il 2 agosto 2011 a seguito di una approfondita istruttoria. Precisa di avere

voluto richiamare quel parere per ricordare una considerazione che ancora oggi è pienamente attuale, e che quindi meriterebbe una riflessione. In particolare, il parere sottolineava la non esaustività del codice rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, anche per i limiti derivanti dai principi e criteri di delega che consentivano un'attività meramente ricognitiva, richiamava l'applicazione di alcuni principi e criteri direttivi, proponeva numerose modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e richiedeva l'abrogazione espressa delle disposizioni recepite nonché l'introduzione di un'adeguata disciplina transitoria. Considerata la complessità della materia sarebbe opportuna una nuova delega che consentisse la formulazione di un esaustivo Codice antimafia contenente, con tutte le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie della normativa vigente, l'intero apparato normativo operante nel settore della lotta contro la mafia.

Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto in esame, che apporta modifiche tanto al libro I, relativo alle misure di prevenzione, quanto al libro II, relativo alla documentazione antimafia. Conseguentemente, l'analisi delle disposizioni di delega deve riguardare due distinte disposizioni della legge n. 136 del 2010, vale a dire l'articolo 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e l'articolo 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Entrambe le disposizioni, peraltro, oltre a elencare analiticamente principi e criteri direttivi della delega, prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi già stabiliti, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo (articolo 1, comma 5; articolo 2, comma 4).

Le due norme di delega si differenziano solo per quanto riguarda il termine a disposizione delle Commissioni per l'espressione del parere: 60 giorni dalla

trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro I); 45 giorni dalla trasmissione dello schema, per le correzioni alle disposizioni riguardanti le misure di prevenzione (libro II).

Il Capo I, contiene le disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia.

L'articolo 1 interviene sul Libro I, Titolo III, del Codice antimafia, in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per modificare l'articolo 39 relativo all'assistenza legale all'amministratore giudiziario nel corso della procedura.

Ricorda che l'articolo 39 attualmente consente all'amministratore giudiziario di usufruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riguardanti i beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione.

La modifica rimette la scelta di assistere l'amministratore giudiziario all'Avvocato generale dello Stato: risulta pertanto ribaltata la situazione attuale, nella quale è l'amministratore giudiziario a decidere se avvalersi o meno dell'Avvocatura («l'amministratore giudiziario può avvalersi dell'Avvocatura»). La relazione illustrativa dello schema spiega che attraverso la valutazione dell'Avvocato dello Stato sarà possibile «verificare che l'intervento dell'Organo erariale avvenga laddove vi è effettiva necessità di un patrocinio specializzato, evitando scelte antieconomiche o sovrabbondanti che potrebbero anche riverberarsi negativamente sulla finanza statale. È il caso dei procedimenti giudiziari fuori distretto, per i quali potrebbe essere necessario avvalersi, per l'esercizio di attività meramente procuratorie, di avvocati del libero foro». Inoltre, lo schema di decreto limita la previsione alle controversie riguardanti i beni sequestrati, in quanto i beni confiscati sono gestiti dall'Agenzia nazionale, istituzionalmente patrocinata dall'Avvocatura ex articolo 114 del Codice, modificato dall'articolo 7 del presente provvedimento.

L'articolo 2 interviene sul Libro II del Codice antimafia, relativo alla documentazione antimafia, per modificare l'articolo 85, che elenca gli operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

La modifica è volta ad ampliare le categorie di soggetti nei cui confronti devono essere espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

In particolare, il decreto correttivo estende le verifiche antimafia: ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), che vengono equiparati nei controlli ai consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile (comma 2, lettera *d*); ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2-*bis*); alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia (comma 2-*ter*); alle società concessionarie di giochi pubblici (comma 2-*quater*), con delle particolari distinzioni.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 86 del Codice antimafia, che dispone in ordine alla validità della documentazione antimafia.

Ricorda che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

Tanto per la comunicazione antimafia, quanto per l'informazione antimafia, il decreto correttivo precisa che i termini rispettivamente di sei mesi e dodici mesi dal rilascio sono termini di validità della documentazione.

L'articolo 4 modifica tre distinti articoli del Codice antimafia.

Le lettere *a*) e *b*) intervengono rispettivamente sugli articoli 87 e 88 del Codice, relativi alla comunicazione antimafia.

In particolare, modificando l'articolo 87, la lettera *a*), lo schema di decreto esclude dai soggetti che possono richiedere la comunicazione antimafia i privati (tanto persone fisiche, quanto imprese, associazioni o consorzi).

La comunicazione antimafia potrà essere richiesta al prefetto esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 83 del Co-

dice, vale a dire le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (anche costituiti in stazioni uniche appaltanti), gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e i cosiddetti contraenti generali (tutti soggetti che hanno natura pubblicistica). Sono questi infatti i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

La relazione illustrativa giustifica questa modifica con l'esigenza di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina della comunicazione antimafia ai principi della cosiddetta decertificazione, che escludono non solo che l'amministrazione possa richiedere a un privato certificazioni riguardanti informazioni in proprio possesso, ma escludono anche che tali certificati, ove rilasciati, siano validi.

La lettera *b*) modifica l'articolo 88 del Codice antimafia, che disciplina i termini per il rilascio della comunicazione antimafia da parte del prefetto. Lo schema di decreto correttivo intende specificare la procedura da seguire laddove la comunicazione riguardi un soggetto non censito dalla Banca dati nazionale.

In base alle modifiche, se il soggetto cui la comunicazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati nazionale il prefetto deve rilasciare la comunicazione liberatoria immediatamente (comma 1) se la consultazione della banca dati dà esito positivo. Il prefetto deve rilasciare la comunicazione antimafia (liberatoria o interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche e accertato l'effettivo aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati (commi 2 e 3) se la consultazione della banca dati rileva l'esistenza di cause ostative. In questo caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che – in caso di verifica complessa – possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni (comma 4).

Per quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, lo schema di decreto esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione liberatoria ed impone al prefetto di effettuare le necessarie verifiche (già previste dai commi 2 e 3). Conseguentemente, il prefetto in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di ulteriori 30 (comma 4).

Si rileva l'esigenza di coordinare il testo del comma 4 – relativo ai termini di rilascio della comunicazione in presenza di verifiche ed accertamenti prefettizi – con l'inserimento di un riferimento al comma 3-*bis*, così da individuare un termine per il rilascio della comunicazione anche a fronte di un interessato non censito dalla banca dati nazionale.

La lettera *c*) modifica l'articolo 91 del Codice, relativo all'informazione antimafia.

Lo schema di decreto legislativo correttivo in primo luogo elimina le disposizioni specifiche sulle società consortili contenute nell'elenco della documentazione che deve essere prodotta al momento della richiesta di informazione antimafia. Vengono aggiunte al comma 5 specifiche disposizioni sui controlli relativi a imprese prive di sede legale in Italia. In questo caso, infatti, il prefetto dovrà indirizzare le verifiche sugli amministratori ed i rappresentanti dell'impresa, anche utilizzando i dati che la banca dati nazionale può acquisire attraverso collegamenti con banche dati straniere (*ex* articolo 98, comma 3 del Codice). Si aggiunge quindi al comma 6 un ulteriore indizio dal quale il prefetto può desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa, attraverso il riferimento alla reiterazione di violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici.

Viene inserito il comma 7-*bis*, attraverso il quale si prescrive la comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva a tutti i soggetti istituzionali interessati. Una disposizione analoga (anche se più limitata) è attualmente contenuta nell'articolo 93 del Codice, dedicato ai poteri

di accesso e di accertamento del prefetto. Il Governo ritiene preferibile abrogare tale disposizione ed inserire l'elenco delle autorità che dovranno essere informate della misura interdittiva dell'articolo 91.

L'articolo 5 modifica gli articoli 92 e 93 del Codice antimafia, che dettano i termini per il rilascio dell'informazione antimafia e disciplinano i poteri di accesso e accertamento del prefetto. In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 92 con le medesime finalità per le quali l'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 88, ovvero disciplina espressamente i termini e le attività del prefetto rispetto ad un soggetto non censito dalla banca dati nazionale.

In base alle novelle, se il soggetto cui l'informazione antimafia si riferisce è censito dalla banca dati nazionale il prefetto deve rilasciare l'informazione liberatoria immediatamente (comma 1), se la consultazione della banca dati dà esito positivo. Il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia (liberatoria o interdittiva) solo dopo aver effettuato le necessarie verifiche se la consultazione della banca dati rileva l'esistenza di cause ostative. In questo caso il prefetto ha a disposizione 45 giorni che – in caso di verifica complessa – possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni (comma 2).

Per quanto riguarda, invece, il soggetto non censito dalla banca dati nazionale, lo schema di decreto esclude che il prefetto possa rilasciare immediatamente la comunicazione liberatoria ed impone al prefetto di effettuare le stesse verifiche previste per l'ipotesi in cui dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa (comma 2, ultimo periodo). Conseguentemente, il prefetto anche in questo caso dovrà rilasciare la comunicazione (liberatoria o interdittiva) entro 45 giorni dalla richiesta, prorogabili al massimo di ulteriori 30.

La lettera *b*) abroga il comma 6 dell'articolo 93 che attualmente elenca i soggetti cui il prefetto deve comunicare l'informazione antimafia interdittiva. Tale abrogazione è giustificata dall'inserimento

del comma 7-*bis* nell'articolo 91 del codice (vedi sopra, articolo 4, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto).

L'articolo 6 modifica l'articolo 99 del Codice, relativo alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale della documentazione antimafia. In particolare, lo schema di decreto correttivo sostituisce il comma 2-*bis*, recentemente introdotto dal c.d. decreto-legge semplificazioni (decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 6, comma 3-*bis*).

Con la modifica lo schema di decreto legislativo dispone che fino all'attivazione della Banca dati (e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del primo dei regolamenti attuativi), i soggetti pubblici di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia.

Le prefetture potranno rilasciare la documentazione – nel rispetto dei termini fissati dal Codice antimafia – utilizzando il collegamento informatico al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno – direzione centrale della polizia criminale (articolo 8, legge n. 121/1981) nonché i collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate e le prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno (in modo da attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle cause interdittive e rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte) in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.

L'articolo 7, al pari dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, interviene sull'assistenza legale fornita dall'Avvocatura dello Stato ai soggetti coinvolti nella procedura di gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. In particolare, la disposizione in commento modifica il comma 2 dell'articolo 114 del Codice antimafia, che – nel Libro III del Codice – chiude il Titolo dedicato all'Agenzia nazionale.

La modifica intende chiarire la natura obbligatoria del patrocinio legale assi-

curato all'Agenzia dall'Avvocatura dello Stato; a tal fine il Governo ripristina il contenuto originario dell'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2010, di istituzione dell'Agenzia.

In particolare, il nuovo comma 2 prevede l'applicazione all'Agenzia nazionale della disposizione che attribuisce all'Avvocatura dello Stato « la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo » (articolo 1, regio decreto n. 1611 del 1933).

Il Capo II reca le disposizioni transitorie e di coordinamento.

L'articolo 8 opera quattro diverse correzioni, prevalentemente formali, al Codice antimafia.

In particolare, la lettera *a*) corregge in vari articoli del Codice un riferimento interno errato.

Infatti, molte disposizioni del Codice (segnatamente gli articoli 84, 92, 93, 94 e 95) nel definire l'informazione antimafia come l'attestazione della sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dell'impresa, fanno salve le disposizioni dell'articolo 91, comma 7.

Tale comma, in realtà, rinvia ad un regolamento l'individuazione delle attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, rispetto alle quali è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione.

Il riferimento normativo è dunque errato e va corretto attraverso l'indicazione del precedente comma 6, in base al quale il prefetto può rilasciare un'informazione antimafia interdittiva se desume un tentativo di infiltrazione mafiosa oltre che da elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata anche da provvedimenti di condanna – anche non definitiva – per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali.

La lettera *b*) modifica l'articolo 101 del Codice, relativo alla facoltà per l'ente lo-

cale sciolto per infiltrazioni mafiose di avvalersi della stazione unica appaltante.

Rispetto alla formulazione attuale, lo schema di decreto sostituisce il riferimento al « commissario » con quello alla « commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale » e stabilisce l'applicabilità della disposizione « salvo che la legge disponga diversamente ». La precisazione è imposta dal fatto che se la disposizione del Codice antimafia prevede la facoltà del ricorso alla stazione unica appaltante, vi sono ipotesi nelle quali il medesimo ricorso è obbligatorio; si pensi, da ultimo, all'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) in base al quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (comma 3-bis).

La lettera c) interviene sull'articolo 108 del Codice antimafia, che disciplina la DIA, Direzione investigativa antimafia.

Lo schema di decreto correttivo, intervenendo sul comma 8, prevede che la Direzione possa avvalersi, oltre che di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.

Infine, la lettera d) modifica l'articolo 116 del Codice antimafia. Si tratta di una disposizione di coordinamento che – al comma 4 – stabilisce che, a partire dalla data di entrata in vigore delle innovative previsioni sulla documentazione antimafia di cui al Libro II, alcuni richiami alla normativa previgente vadano riferiti alle corrispondenti disposizioni nel Codice antimafia.

Dall'elenco di quei riferimenti normativi da considerare « superati » lo schema di decreto elimina l'articolo 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982.

Tale disposizione, infatti, è da ritenersi comunque vigente (non a caso il successivo articolo 9 dello schema ne esclude l'abrogazione) in quanto – come si evince dalla

relazione illustrativa – « attribuisce al Prefetto il potere di segnalare situazioni « a rischio » relativamente ad un ventaglio di fattispecie amministrative più ampio rispetto a quello considerato dal Codice ».

L'articolo 9 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni sulla documentazione antimafia.

In particolare, il comma 1 prevede l'entrata in vigore della riforma dopo 2 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del primo decreto legislativo correttivo (vale a dire, dopo due mesi dalla pubblicazione del provvedimento in commento).

Attualmente invece le previsioni dei capi I (Disposizioni di carattere generale), II (Documentazione antimafia), III (Comunicazioni antimafia) e IV (Informazioni antimafia) del Libro II del Codice antimafia sono destinate ad entrare in vigore dopo 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'ultimo dei regolamenti attuativi della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; tali regolamenti, ad oggi, non sono stati emanati.

Il comma 2 interviene sull'articolo 120 del Codice antimafia che abroga numerose disposizioni incompatibili, tra cui le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965.

In particolare, intervenendo sul comma 2, il decreto correttivo dispone che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla documentazione antimafia, (vale a dire dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame) siano abrogate una serie di disposizioni.

L'articolo 10 esclude che dall'attuazione del decreto legislativo possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude evidenziando l'esigenza di procedere ad alcune audizioni dei soggetti che operano nel settore della lotta alla mafia, al fine sia di valutare la congruità delle disposizioni in esame sia l'esigenza di prevedere ulteriori modifiche al Codice antimafia alla luce del primo anno di applicazione del medesimo.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, dopo aver preso atto della relazione, assicura l'intento del Governo di ascoltare e

valutare tutte le osservazioni che verranno fatte sullo schema di decreto in esame al fine di migliorarne eventualmente il contenuto.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che le audizioni da svolgere debbano anche tener conto delle modifiche che il Parlamento intende apportare al Codice antimafia attraverso il disegno di legge « anticorruzione » attualmente all'esame del Senato verificando se gli adempimenti ivi previsti a carico dell'amministrazione pubblica ed in particolare del Ministero dell'interno per quanto riguarda la tenuta della banca dati siano concretamente sostenibili. A tale proposito osserva che occorrerà verificare l'efficacia di tutte quelle disposizioni che pongono a carico delle amministrazioni pubbliche degli adempimenti, che finiscono per condizionare, ad esempio, la realizzazione di appalti pubblici, senza prevedere termini perentori ovvero sanzioni nel caso di inadempienza.

Chiede pertanto che sul punto intervenga in Commissione il Ministro dell'interno al fine di chiarire se l'amministrazione che dirige sia in grado di adempiere a tutte le incombenze previste dal Codice antimafia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta al fine di procedere in sede consultiva.

La seduta sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 19 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori, gli onorevoli Cavallaro e Costa, hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) dopo aver rilevato l'ottimo lavoro svolto dai relatori, del quale condivide in primo luogo la condizione volta a sottolineare l'esigenza di un esercizio congiunto delle deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, rappresenta l'esigenza di integrare la proposta di parere inserendovi una condizione volta ad assicurare che le questioni sollevate dalla proposta di parere relativamente alla delega sui giudici di pace siano tenute in debito conto nel momento in cui verrà esercitata la delega inerente agli uffici giudiziari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che nella proposta di parere viene sostanzialmente considerato fuori delega il criterio relativo alla individuazione del numero minimo di 100.000 abitanti per ciascun circondario, senza tuttavia fare presente che in alcuni casi viene derogato tale criterio senza darne alcuna giustificazione.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame sia il risultato della scelta del Governo di privilegiare le esigenze di risparmio della spesa rispetto a quella dei cittadini di poter accedere senza eccessive difficoltà al servizio giustizia. Inoltre ritiene che la scelta di non attuare congiuntamente le deleghe relative agli uffici dei giudici di pace ed agli uffici giudiziari determini una situazione di grave incertezza circa la sorte di quelle sedi degli uffici di giudice di pace accorpate in circondari di tribunale che successivamente potranno essere soppressi in seguito all'esercizio della seconda delega. Sottolinea infine come l'accorpamento degli uffici dei giudici di pace possa determinare un eccessivo aggravio del carico di lavoro di tali giudici in alcune materie come ad esempio in quella edilizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere la proposta di parere dei relatori con particolare riferimento alla condizione di cui al n. 1) e ritiene che non vi siano motivi che impediscano di esercitare le due deleghe in modo congiunto o almeno coordinato.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di condividere le condizioni apposte nella proposta di parere nonché l'opportunità dell'esercizio congiunto delle deleghe. Ricorda come il rappresentante del Governo abbia anticipato parte del contenuto del prossimo schema di decreto legislativo, che prevedrebbe la soppressione di molte se non di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Ritiene che questo dato, in aggiunta alla soppressione di molti uffici del giudice di pace, desti forti preoccupazioni atteso che in questo modo si determineranno rilevanti disfunzioni del servizio giustizia in ampie zone del territorio. Cita a titolo esemplificativo il territorio della provincia di Lecce che inspiegabilmente sarebbe privato di tutti i giudici di pace e di tutte le sezioni distaccate di tribunale.

Preannuncia comunque a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori che contiene delle condizioni molto significative.

Angela NAPOLI (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dai relatori, auspicando che il Governo voglia tenere seriamente conto delle condizioni apposte, volte ad apportare significative correzioni al provvedimento anche in materia di lotta alla criminalità organizzata. Sottolinea come si debba evitare che comuni come Taurianova, più volte sciolti per infiltrazioni mafiose e situati in territorio ad alta densità criminale, siano privati dell'ufficio di giudice di pace che rappresenta l'unico presidio di legalità. Ritiene che potrebbero essere utili ulteriori audizioni per affrontare tale tema.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che il Governo debba fornire ulteriori chiarimenti in merito allo schema di decreto

legislativo che riguarda la riorganizzazione territoriale dei tribunali, dal momento che le notizie circa la possibile soppressione di tutte le sezioni distaccate appare particolarmente allarmante. Sottolinea avrebbero dovuto dimostrare maggiore coraggio, poiché dalle condizioni apposte, tutte condivisibili, dovrebbe logicamente derivare l'espressione di un parere contrario. Ritiene infatti che il provvedimento in esame sia fortemente dannoso e che, a fronte di risparmi di spesa assolutamente trascurabili, rischi di generare disservizi che priverebbero alcune zone del territorio di un importante presidio di giustizia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere gli interventi dei colleghi Molteni e Sisto, ritenendo inaccettabile che si lascino senza uffici giudiziari alcune zone del territorio caratterizzate da un'altissima densità criminale, come la Calabria. Si sofferma inoltre sui forti disservizi che il provvedimento in esame determinerebbe nel territorio di Pesaro. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere presentata ritenendo che si debba esprimere un parere contrario sul provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (PD) dopo aver osservato che il Governo con il provvedimento in esame ha dato attuazione a principi e criteri di delega eccessivamente generici, dichiara di condividere la proposta di parere presentata dai relatori e, in particolare, la condizione di cui al n. 1), ritenendo che l'esercizio disgiunto delle deleghe possa determinare un mutamento della natura del giudice di pace, che perderebbe la caratteristica di giudice di prossimità. Condivide il richiamo nel parere all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che nel procedimento di adozione dello schema di decreto in esame non si sia dato il giusto rilievo alle regioni, per quanto la materia rientri in parte anche nelle loro competenze. Ritiene inoltre che si sarebbero dovuti coinvolgere finanziariamente gli enti locali in merito alle spese per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, prevedendo

in questi casi la possibilità di derogare ai principi del patto di stabilità.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere dei relatori, ritenendo tuttavia che si sarebbe dovuta porre come condizione principale quella volta ad evidenziare il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, sottolineando in maniera decisa l'eccesso di delega nella parte in cui viene utilizzato il criterio del numero minimo dei 100.000 abitanti per circondario.

Andrea ORLANDO (PD) ritiene che opportunamente nella proposta di parere siano stati evidenziati tutti i punti critici dello schema di decreto legislativo in esame, prevedendo delle condizioni volte a migliorare tale testo senza tuttavia esprimere un parere contrario. Quest'ultimo avrebbe vanificato il lavoro fin qui svolto al fine di pervenire ad una riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace che non ne faccia venir meno il ruolo essenziale di giudice di prossimità. Evidenza come oggi siano contrari alla delega proprio quei gruppi che costituivano la maggioranza quando nel settembre del 2011 venne approvata la delega medesima.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di parere da lui presentata insieme al correlatore, onorevole Cavallaro, è il risultato di un lavoro di sintesi, considerato che egli, al contrario del correlatore, avrebbe preferito presentare una proposta di parere contrario, ritenendo insuperabili i rilievi circa la scelta di attuare disgiuntamente le deleghe senza peraltro rispettarne i principi e criteri direttivi. Tuttavia, una volta presentata una proposta di parere condizionata, ritiene essenziale che il rappresentante del Governo chiarisca quale sia l'intenzione dell'Esecutivo circa le condizioni apposte al parere e, in particolare, se vi sia l'intenzione del Governo sia di dare attuazione ad esse sia di tenerne conto in occasione della presentazione dello schema di decreto relativo agli uffici giudiziari di

primo grado. Solo una volta verificata l'intenzione del Governo di recepire tutte le condizioni previste nella proposta di parere si potrà procedere alla sua votazione. Qualora il Governo invece non ritenesse di poter assicurare il rispetto di tali condizioni, diverrebbe opportuno presentare una proposta di parere contrario.

Per quanto attiene alla proposta di parere ritiene che debba essere integrata dando risalto al mancato rispetto del criterio della dimensione del territorio, che invece costituisce uno dei principi cardine della delega.

Andrea ORLANDO (PD) concorda con l'onorevole Costa sull'opportunità che il Governo già in questa sede rappresenti la sua posizione in merito alla proposta di parere presentata dai relatori.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara di non essere in grado di rappresentare l'intenzione del Governo circa le condizioni apposte nella proposta di parere senza avere prima conferito con il Ministro della giustizia, che si trova all'estero. Dichiara che lo schema di decreto legislativo in materia di uffici giudiziari è di prossima presentazione, essendo oramai terminata l'istruttoria ed essendo quindi stati forniti al Ministro gli elementi necessari per dare attuazione alla delega. Ciò significa che nei fatti vi sarà quel coordinamento tra le due deleghe da tutti richiesto. Naturalmente il Governo terrà conto di come i due decreti legislativi andranno ad integrarsi con tutte le conseguenze che potranno prodursi sul territorio.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, ritiene che sia opportuno approvare un parere favorevole con delle condizioni che mettano in evidenza tutte le incongruità del testo piuttosto che un parere che si limiti ad esprimere una mera contrarietà rispetto allo stesso. Dopo aver ricordato l'esigenza di procedere comunque ad un riordino territoriale degli uffici giudiziari, a partire da quelli del giudice di pace, auspica che il Governo tenga conto delle

condizioni apposte al parere non solo al fine di modificare lo schema di decreto in esame ma anche in vista dell'adozione dello schema di decreto legislativo relativo alla geografia giudiziaria in generale.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene opportuno che il Ministro chiarisca quanto prima le sue intenzioni circa l'eventuale recepimento delle condizioni che verrebbero inserite nel parere della Commissione, consentendo in tal modo alla Commissione stessa di votare la proposta di parere più consapevolmente.

Carolina LUSSANA (LNP) condividendo gli interventi degli onorevoli Molteni e Paolini, e apprezzando il lavoro svolto dai relatori, ritiene opportuno approvare un parere contrario senza attendere ulteriormente che al di fuori delle Aule parlamentari si incontrino il Ministro e i rappresentanti dei gruppi di maggioranza, come è continuamente avvenuto finora, in riunioni alle quali il gruppo della Lega non è stato mai invitato. Chiede piuttosto che il Ministro della giustizia intervenga quanto prima in Commissione al fine di annunciare le sue intenzioni circa la soppressione di tribunali e sedi distaccate.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno che il sottosegretario riesca a sentire il Ministro della giustizia prima della prossima seduta prevista per domani mattina.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver sottolineato che le critiche allo schema di decreto legislativo hanno la loro origine in una delega che è stata approvata dalla maggioranza di centrodestra senza dare alcuna possibilità al Parlamento di confrontarsi su di essa, ricorda che la commissione ministeriale che ha elaborato il testo in esame è stata nominata dal Ministro Nitto Palma e sottolinea come la questione dell'esercizio disgiunto delle due deleghe possa essere meglio affrontato qualora il Governo si dichiarasse disponibile ad attendere almeno fino al 10 luglio prossimo il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di

decreto legislativo in esame. In tal modo sarebbe possibile un miglior coordinamento tra le due deleghe, considerato che lo schema di decreto legislativo relativo agli uffici giudiziari sembra essere di prossima presentazione.

Fa presente all'onorevole Lussana che il provvedimento è all'esame della Commissione da oltre un mese e che quindi vi sono state tutte le condizioni per consentire ai gruppi di rappresentare le proprie posizioni su di esso.

Andrea ORLANDO (PD) replica all'onorevole Lussana come non vi sia l'esigenza di procedere ad incontri paralleli e come, piuttosto, sussista l'esigenza che il Ministro chiarisca alla Commissione le intenzioni del Governo anche in relazione al prossimo schema di decreto legislativo prima di procedere alla votazione della proposta di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD), *relatore*, osserva come il disegno di legge C. 5287, di conversione del decreto legge n. 58 del 2012, sia stato adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 maggio e successivamente approvato senza modifiche in prima lettura dal Senato (A.S. 3304) nella seduta del 14 giugno 2012.

Passando al contenuto del decreto legge, rileva che l'articolo 1, comma 1, autorizza, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione UNSIMIS in Siria, disposta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, i costi della missione sono stati quantificati considerando la presenza media di dieci militari per la restante parte del corrente anno finanziario, « tenuto conto che la stessa risoluzione 2043 (2012), nel prevedere la missione per un periodo iniziale di novanta giorni, già considera la possibilità di successivi aggiornamenti delle relative previsioni a seguito dei rapporti che il Segretario generale dovrà presentare al Consiglio ogni quindici giorni ».

Il comma 2 dell'articolo 1, lettera *a*) reca talune disposizioni riguardanti il personale impiegato nella missione in esame (lettera *a*)).

Rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia la successiva lettera *b*), che richiama le disposizioni di carattere penale applicabili alla missione e, segnatamente, l'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 209 del 2008 e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge n. 152 del 2009. Si tratta delle disposizioni relative all'applicazione del codice penale militare di pace, alla

punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni ed alla non punibilità del militare che, nel corso delle operazioni, ordina di fare o fa uso delle armi nel rispetto delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti).

L'articolo 2 prevede la clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-06755 *Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Foggia.*

5-06756 *Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Teramo.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 19 giugno 2012, a pagina 36, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: « personalità giuridica » sono sostituite dalle seguenti: « capacità giuridica ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. (Atto n. 455).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera *l*), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

rilevato che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera *l*), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera *b*), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera *b*), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza,

anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpate adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;

per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera *b*), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;

non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario;

il predetto parametro, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega;

non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera *b*), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;

nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

il principio di cui alla lettera *o*) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va

pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;

sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

2) siano valutati attraverso parametri oggettivi, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;

3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;

4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera *b*), tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio ed Attività produttive.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Stefano Stefani, di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, illustra l'emendamento predisposto dal presidente Stefani, in qualità di relatore, al fine di recepire tale condizione *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, presidente Stefano Stefani, di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.

C. 5108 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Finanze.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. (C. 5180 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.05 alle 17.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	30
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	33
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata <i>United Nations Supervision Mission in Syria</i> (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
 DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	36
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO (PD), *relatore*, richiamando le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, osserva come senza dubbio il provvedimento in esame presenta profili finanziari meritevoli di approfondimento. Nel ricordare come nel corso della passata legislatura si fossero stanziati risorse per queste finalità, da ripartire sull'intero territorio nazionale, sottolinea la rilevanza sociale delle disposizioni in esame, che intendono garantire forme di assistenza per le persone affette da disabilità grave che siano prive di sostegno familiare, facendo appello alla sensibilità dei deputati dei diversi schieramenti politici per individuare i necessari mezzi di copertura finanziaria. Sul punto, ritiene che si debba compiere, anche da parte del Governo, uno sforzo di fantasia, al fine di evitare che l'esame del provvedimento si concluda con una semplice affermazione di principio circa l'inidoneità della copertura prevista dall'articolo 9, che prevede l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi. A tale riguardo, ritiene che occorrerebbe svolgere un serio approfondimento acquisendo valutazioni puntuali dell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non essendo ipotizzabile che il Governo possa esprimere perplessità sull'idoneità della copertura proposta facendo genericamente riferimento all'effetto di dissuasione dal gioco che deriverebbe dall'aumento dell'aliquota del prelievo erariale unico. Osserva, infatti, che un'analoga valutazione si dovrebbe esprimere anche sulle disposizioni, adottate in passato dal Governo, che hanno incrementato le accise sugli alcolici e sui tabacchi. Con specifico riferimento alla materia dei giochi, ricorda come la raccolta annua derivante dai giochi ammonta a circa 80 miliardi di euro, a fronte dei quali si registrano introiti per l'Erario pari a circa 9 miliardi di euro, e, pur esprimendo un giudizio generalmente negativo sul fatto che lo Stato di fatto istighi i cittadini al gioco, ritiene che sia ipotiz-

zabile la devoluzione di una modesta quota degli introiti del settore ad una causa meritevole, come quella perseguita dal provvedimento in esame. Reputa, invece, che l'estensione al Fondo costituito dal provvedimento dell'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi possa non determinare effetti finanziari significativi, in quanto si può ipotizzare non tanto un incremento delle risorse devolute dai privati, quanto piuttosto una diversa distribuzione delle somme già erogate. Giudica, infine, necessario riconsiderare le disposizioni dell'articolo 6, in quanto non ritiene possibile utilizzare la riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità con finalità di copertura di spese permanenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO pur evidenziando il carattere etico del provvedimento, fa presente che, come anche in altre circostanze, è costretto a rilevare problemi di copertura. Rappresenta come il Governo sia sottoposto, unitamente con il Parlamento, a molteplici pressioni per dare risposte a giuste istanze di carattere sociale, richiamando in proposito la recente manifestazione di malati di sclerosi multipla, dei cui rappresentanti rende noto di avere ricevuto una delegazione. Rileva quindi la necessità di una relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volta a chiarire l'effettiva portata finanziaria del provvedimento. Con riferimento alle coperture individuate, evidenzia come l'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati potrebbe non essere in grado di garantire il gettito sperato in considerazione del forte calo dei consumi. Ricorda come diversa sia stata la scelta del Governo nel decreto-legge n. 201 del 2011, limitata ad un intervento sul tabacco trinciato. Con riferimento al proposto aumento delle aliquote del prelievo erariale unico sui giochi, avverte che occorre evitare di favorire indirettamente il gioco illegale rendendo meno attrattivo quello legale.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario un approfondimento in ordine

all'utilizzo con finalità di copertura delle maggiori entrate derivanti dai giochi, ricordando come nel decreto-legge n. 138 del 2011 si fosse richiesto di realizzare maggiori entrate nei settori dei giochi e dei tabacchi per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro annui. Sottolinea, peraltro, come solo una modesta quota della raccolta complessiva, pari a circa 80 miliardi di euro, sia destinata all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto le vincite ammontano a circa 61 miliardi di euro, mentre l'Erario incassa meno di 9 miliardi di euro. Ritiene, pertanto, ipotizzabile una riduzione della quota della raccolta destinata ai giocatori, che potrebbe scendere al 70 per cento, ed un incremento fino al 20 per cento del prelievo erariale unico. Rileva, inoltre, come sia stato prospettato l'inserimento della cura della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza e si rendano pertanto necessarie adeguate risorse per le conseguenti terapie, ritenendo che vi siano margini per interventi correttivi, anche in considerazione dell'andamento crescente della raccolta. A suo avviso, è quindi opportuno affrontare un dibattito serio su questi temi, coinvolgendo anche i rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento a quanto osservato dal deputato Nannicini, fa presente che la materia dei giochi è di competenza della Commissione finanze.

Alberto GIORGETTI (PdL) fa presente che la Commissione finanze sta preparando una risoluzione in Commissione sul tema dei giochi. Evidenzia quindi come le scelte effettuate negli anni passati non sono il frutto di una visione consolidata ed immutabile, ma sono state imposte dalla necessità di contenere il fenomeno dei giochi e delle scommesse illegali. Sottolinea in proposito come un eccessivo livello di tassazione renderebbe i giochi leciti non più competitivi rispetto a quelli illeciti. Rileva come, più che aumentare la tassazione sulle scommesse legali, occorrerebbe impegnarsi a fare emergere il sommerso,

garantendo in tal modo ulteriori entrate per l'erario. Ritiene che agendo su talune lacune normative la questione potrebbe utilmente essere affrontata. Con riferimento alle scommesse in via telematica, rileva come vi siano ulteriori difficoltà di tipo tecnico, che vanno oltre il livello della tassazione, il cui aumento anche in questo caso favorirebbe il campo dell'illegalità. Con riferimento alla ludopatia, ricorda che non vi sono risorse adeguate per le regioni per fronteggiare tale tema, anche se la patologia è già stata inclusa in un progetto nazionale. Rileva tuttavia come il tema debba essere riportato nella giusta dimensione e ricorda che sul punto permane la competenza normativa nazionale anche rispetto a quanto stabilito in sede europea.

Maino MARCHI (PD) reputa opportuno che il confronto e l'approfondimento sul tema dei giochi avvengano con il coinvolgimento della Commissione finanze, competente in materia, ricordando altresì come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, abbia approvato lo scorso anno una specifica relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito e come presso il Senato siano in discussione proposte di legge che affrontano anche il tema delle ludopatie. In ogni caso, rileva come in questi ultimi anni si è registrato un crescente aumento della raccolta, al quale non hanno fatto riscontro né un analogo incremento delle entrate erariali né un apprezzabile contenimento del gioco illegale.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur ritenendo importante la discussione svoltasi, che attiene in definitiva alle possibili coperture, rileva come il provvedimento in esame sia troppo importante per dipendere da ciò e ribadisce l'urgenza di individuare una soluzione positiva.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di deliberare la richiesta di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettersi entro dieci giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che in data 9 novembre 2011, la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3626 e abb., recante autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio e che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Governo, avvalendosi di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, aveva formulato delle considerazioni critiche sul provvedimento. Segnala che, di conseguenza, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di scrivere al Presidente della IV Commissione per informarlo dell'impossibilità, allo stato, di formulare un parere idoneo a superare i predetti rilievi critici, assicurando la conformità del provvedimento all'articolo 81 della Costituzione, e per invitarlo quindi ad adottare le determinazioni più opportune relativamente al testo del provvedimento. Fa presente che, in data 21 giugno è pervenuta una lettera da parte del Presidente della IV Commissione con cui comunica che la Commissione difesa ha provveduto, sulla base dei rilievi formulati, a riconsiderare il testo del provvedimento al fine di approfondire le criticità rilevate nel corso dei lavori della

Commissione bilancio in ordine alla quantificazione degli oneri recati dal progetto di legge in questione ed alla relativa modalità di copertura. Segnala che il Presidente fa presente tuttavia che, a seguito delle sedute della Commissione difesa del 19 e 20 giugno, nel corso delle quali si è dibattuto sulla possibilità di presentare una nuova proposta emendativa da parte del relatore, quest'ultimo ha ritenuto di ritirare il proprio emendamento. Evidenzia che la Commissione non ha dunque apportato alcuna modifica al testo, ritenendo, in particolare, non opportuno individuare una diversa ed adeguata copertura finanziaria del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come, allo stato, non può che procedersi all'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3626 e abb., recante Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

in via preliminare, il provvedimento andrebbe corredato da un'apposita relazione tecnica che quantifichi l'impatto finanziario delle disposizioni in esso contenute;

l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri, a valere sul fondo europeo per la pesca e sul fondo europeo per lo sviluppo regionale, è rimessa ad una successiva intesa tra la Marina militare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata, in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia in quanto si rinvia a un provvedimento successivo, tra l'altro privo di natura nor-

mativa, la determinazione della copertura finanziaria sia in quanto la fattispecie oggetto del provvedimento non sembra rientrare tra quelle finanziate dai fondi europei sopra richiamati;

ritenuto che la copertura finanziaria del testo unificato in esame contrasti con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE CONTRARIO ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS).

C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, fa presente, con riferimento agli articoli 1 e 2 recanti invio di osservatori militari dell'ONU in Siria e riduzione delle spese per la missione UNIFIL in Libano, che le norme autorizzano, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare italiano alla missione UNSMIS in Siria, disposta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012. Le norme prevedono, quindi, che al personale che partecipa alla missione si applichino l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge n. 108 del 2009, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di trattamenti indennitari specifici per le missioni internazionali, prevedendo, in

particolare, che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se il militare non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; e l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 209 del 2009, e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009, recanti entrambi norme in materia di applicabilità delle sanzioni penali del codice penale militare di pace al personale inviato in missione. Segnala che viene disposta, quindi, la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, relativa alla missione UNIFIL in Libano. Ricorda che tale somma è riferita quanto ad euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e quanto ad euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico. Segnala che la relazione tecnica afferma che la disposta autorizzazione di spesa di euro 826.686 è configurata come limite massimo di spesa. Osserva che, per quanto concerne la copertura della spesa autorizzata, la relazione tecnica afferma che a questa si è provveduto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, relativa alla missione UNIFIL in Libano. Fa presente, pertanto, che la relazione tecnica evidenzia che il contingente di personale medio della missione UNIFIL autorizzato dal decreto-legge n. 215 del 2011 è ridotto da 1.100 unità per anno a 1.094 unità per anno. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che la riduzione delle spese per il supporto logistico nella missione UNIFIL in Libano, prevista a copertura di una quota degli oneri in esame per la missione in Siria, non pregiudichi la copertura dei fabbisogni a suo tempo quantificati con riferimento alla predetta missione. In caso contrario, infatti, potrebbero determinarsi i presupposti per una reinte-

grazione del relativo stanziamento al fine di corrispondere a detti fabbisogni. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico. Al riguardo, osserva che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, sono allocate nel capitolo 1188, relativo al Fondo per le missioni di pace, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Da una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo presenta una disponibilità di competenza nell'esercizio in corso pari a 658.824.907 euro, al netto delle risorse accantonate per far fronte al presente provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in merito alla richiesta di confermare l'adeguatezza della restante quota degli stanziamenti alla copertura dei fabbisogni minimi di supporto logistico per la missione UNIFIL rinvia ad una nota del Ministero della difesa, che deposita agli atti della Commissione. Per quanto riguarda, invece, la segnalata differenza temporale del periodo, fa presente che i giorni indicati in relazione, pari a 232, corrispondono a quelli intercorrenti tra il 14 maggio ed il 31 dicembre 2012, estremi compresi.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5287 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la partecipazione

italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, nonostante l'intervenuta riduzione delle spese per il supporto logistico della missione UNIFIL, la restante quota degli stanziamenti risulta adeguata alla copertura dei fabbisogni minimi di supporto logistico della medesima missione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Atto n. 480.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non procederà all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-Regioni. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenziando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che, considerato l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei crediti, l'attività prevista dalla normativa in esame potrebbe creare un aggravio di carattere amministrativo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente di essere già in grado di formulare una proposta di parere nei termini seguenti:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (atto n. 480);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei crediti, di cui al presente schema di decreto legislativo, utilizzando le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Atto n. 479.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non procederà all'espressione dei propri rilievi

fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-Regioni. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, evidenziando che esso è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 4 a 6, recanti competenze in materia di attuazione del provvedimento in esame; osserva che la relazione tecnica preliminarmente precisa che per ciascun intervento previsto dal decreto in esame è già disponibile la copertura finanziaria e, di seguito, fornisce informazioni dettagliate sugli articoli del provvedimento ma non considera le disposizioni in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle risorse finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, che possono essere destinate all'utilizzo di esperti esterni al Consiglio, come precisato dall'articolo 5. Ciò con particolare riferimento all'ammontare e alla finalizzazione attuale di tali risorse. Con riguardo all'articolo 7, recante disposizioni in materia di formazione, evidenzia come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili sono pari a 40 milioni di euro. Più in particolare, la relazione tecnica precisa che, per la corrente programmazione della Politica agricola comune, l'intervento in esame può essere finanziato con i Programmi di sviluppo rurale (Misura 111), che attingono al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per la futura programmazione (2014-2020), si prevede comunque l'utilizzo delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nell'ambito delle disposizioni della futura Politica agricola comune. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia la quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica effettivamente utilizzabili per il finanziamento delle disposizioni in esame in quanto non destinata già ad altri programmi di spesa o ad altri interventi. Inoltre andrebbe chiarito se tali risorse

siano idonee a finanziare gli interventi previsti dalle norme in esame, tenuto conto del costo degli stessi e della loro modulazione temporale. Circa gli articoli 8 e 9, recanti disposizioni in materia di certificato di abilitazione, non considerate dalla relazione tecnica, rileva che le norme appaiono estendere l'attività di certificazione già attualmente in capo alle regioni limitatamente alla fase di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. A suo parere, è pertanto necessario che il Governo precisi le modalità di finanziamento dell'attività in esame. Relativamente all'articolo 11, recante disposizioni in materia di informazione, osserva come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro e sono a valere sui Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito ai costi delle attività previste dalla disposizione in esame, con particolare riferimento ai soggetti a cui è attribuito il compito delle campagne informative, ai costi eventualmente a carico dell'Istituto superiore di sanità per l'istituzione e la gestione dei casi di avvelenamento acuto. Inoltre, al fine di accertare l'effettiva copertura finanziaria degli interventi, ritiene che andrebbe precisata la quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica effettivamente disponibile per essere destinata agli interventi in esame. Con riferimento agli articoli 12 e 25, commi 2 e 3, recanti controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, non ha rilievi da formulare, nel presupposto che l'attività posta a carico delle regioni possa essere effettivamente finanziata attraverso tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, anche con riguardo ai profili di allineamento temporale fra oneri ed introiti tariffari. In merito all'articolo 13, recante divieto di irrorazione aerea, disposizione non considerata dalla relazione tecnica,

ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari in capo alle regioni per l'attuazione delle disposizioni in esame, nel caso in cui le competenze previste non siano già di fatto esercitate da tali soggetti. Sugli articoli 14 e 15, recanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente acquatico e riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, segnala che la relazione tecnica precisa che le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro, limitatamente al settore agricolo, a valere sui Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se a valere sulle risorse indicate dalla relazione tecnica possano essere finanziate tutte le attività previste dalle norme in esame. Inoltre, a suo parere sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica destinabile al finanziamento delle attività in esame, precisando se il profilo di cassa di tali spese sia compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili. Circa l'articolo 16, recante disposizioni in materia di dati di produzione, vendita ed utilizzazione, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, segnala che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 già prevede la disciplina in esame in materia di trattamento dei dati di vendita e di registro dei trattamenti effettuati. Ritiene pertanto opportuno che il Governo precisi l'eventuale portata innovativa della disposizione. Con riferimento all'articolo 17, concernente la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, segnala che la relazione tecnica precisa che le risorse disponibili ammontano a 230 milioni di euro a valere su Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, a valere sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca

quale parte delle risorse indicate dalla relazione tecnica sia effettivamente destinabile al finanziamento degli interventi in esame e se la modulazione temporale di tali risorse sia coerente con il profilo di cassa degli interventi. Inoltre, dal momento che le norme in esame non precisano le modalità di svolgimento delle attività in questione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la spesa sia riconducibile ad un'azione amministrativa o, piuttosto, a finanziamenti in favore di soggetti privati. Con riguardo agli articoli 19 e 29, recanti disposizioni in materia di difesa integrale, segnala come la relazione tecnica all'articolo 19 precisi che le risorse disponibili sono pari a 40 milioni di euro, a valere sui Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, dei programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. In particolare, la relazione tecnica sottolinea che l'obbligo, dal 2014, dell'applicazione da parte degli operatori dei principi della difesa integrata comporterà la messa a punto di strumenti previsionali, sistemi di monitoraggio, di diagnosi precoce e allerta, di informazioni e di sperimentazione. L'applicazione dei principi di difesa integrata, il cui elenco è riportato nell'allegato II del decreto in esame, richiede l'allestimento di un sistema di reti di assistenza tecnica operanti a livello nazionale provinciale, per mettere gli operatori nelle condizioni di decidere, in base alle informazioni ricevute e ai risultati del monitoraggio, se e quando effettuare un trattamento fitosanitario e con quali prodotti intervenire. Al riguardo, premesso che reputa necessario che il Governo precisi la quota delle risorse destinabili agli interventi in esame ed il relativo allineamento temporale rispetto alle spese da sostenere per i medesimi interventi, segnala che, come risulta dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la difesa integrata rientra tra le azioni già previste da altri strumenti normativi ed attuate da tempo. A suo parere sarebbe pertanto opportuno che il Governo chiarisca il coordinamento tra gli interventi in esame

e quelli già definiti e finanziati in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di agricoltura biologica, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle risorse a valere sulle quali le regioni potranno finanziare le attività di promozione ed incentivo dell'agricoltura biologica. In relazione all'articolo 22, recante disposizioni in materia di indicatori, segnala come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro, a valere sui Programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Inoltre, la relazione tecnica precisa che l'attività di raccolta dati per la valutazione dei risultati conseguiti, mediante l'utilizzazione di indicatori armonizzati, non comporta oneri, essendo svolta con le risorse relative alle attività comuni. Tali attività sono costituite essenzialmente da *reporting* e scambio delle informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri. Dovranno essere valutati i risultati conseguiti attraverso le misure previste dai Piani d'azione nazionale e dovranno essere comunicati i relativi dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Al riguardo ritiene necessario che il Governo precisi quale quota delle risorse indicate sia destinata al finanziamento in esame e se la relativa modulazione temporale sia compatibile con il profilo di cassa delle relative spese. Non ha nulla da osservare sugli articoli 23 e 25, comma 1, recanti disposizioni in materia di controlli, dal momento che l'attività di coordinamento dei controlli deve essere esercitata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come tutti i compiti che il decreto assegna alle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, riguardo alle osservazioni del relatore, preliminarmente conferma che dall'attuazione del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che vengono svolte nei limiti delle risorse finanziarie umane e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6, considerato che l'avvalimento da parte dell'amministrazione proponente di esperti esterni rappresenta per la medesima una mera facoltà, come si evince dall'articolo 5, comma 5, l'ammontare delle risorse da destinare all'utilizzo di detti esperti è legato esclusivamente alla effettiva disponibilità delle stesse da parte dell'amministrazione proponente, nell'ambito di quelle destinate al funzionamento generale. Rinvia comunque all'amministrazione proponente per eventuali ulteriori delucidazioni. In merito agli articoli 12 e 25, evidenzia che le tariffe sono determinante in base al costo effettivo del servizio e che pertanto è garantita la copertura integrale degli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti; segnala che non sussistono problemi di disallineamento temporale fra il compimento dell'attività da parte dell'amministrazione ed il pagamento della tariffa da parte dell'operatore, in quanto la corresponsione di tale onere procede l'esecuzione della prestazione. Circa gli articoli 14 e 15, conferma che, allo stato, il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dalle norme è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili e si rinvia all'amministrazione proponente per le ulteriori delucidazioni richieste. In merito all'articolo 22, conferma che, allo stato, il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dalle norme sia compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili e rinvia all'amministrazione proponente per gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente di essere già in grado di formulare una proposta di parere nei termini seguenti:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (atto n. 479);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

l'avvalimento di esperti esterni rappresenta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, una mera facoltà che l'amministrazione interessata eserciterà subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito di quelle destinate al funzionamento generale;

le tariffe previste per i controlli di cui all'articolo 12, comma 2, saranno determinate, come indicato all'articolo 25, comma 2, sulla base del costo effettivo del servizio, garantendo la copertura integrale degli oneri sostenuti da parte delle amministrazioni competenti;

il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dagli articoli 14, 15 e 22 è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili per tali attività;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2012.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) osserva come lo schema di decreto in

esame presenti profili di criticità analoghi a quelli che si porranno per il decreto legislativo relativo alla riduzione del numero dei tribunali, che prevede una riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia. Anche con quel provvedimento, infatti, si perseguirà l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, rischiando di creare ostacoli alla domanda di giustizia a livello territoriale. A suo avviso, infatti, nell'accorpamento delle sedi occorre tenere adeguatamente conto delle diverse realtà territoriali e del bacino di utenza delle sedi da sopprimere, considerando anche la distanza dal comune capoluogo di provincia. In questa ottica, segnala, ad esempio, che si disporrebbe la soppressione del Tribunale di Crema, che ha ottenuto ottimi risultati gestionali, verificati anche dagli ispettori del Ministero della giustizia, e ha un numero di sostituti procuratori assai ridotto. Ritiene, pertanto, che dovrebbe valutarsi una diversa articolazione territoriale dei circondari, evitando che i risparmi di spesa per lo Stato, peraltro non consistenti, si traducano in maggiori oneri per i cittadini.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, rileva come le osservazioni svolte dell'onorevole Comaroli possano essere considerate condivisibili, ma evidenzia come esse, più utilmente, dovrebbero essere riferite al prossimo provvedimento del Governo sull'accorpamento dei tribunali. Con riferimento al provvedimento in esame, fa presente di avere avuto modo di verificare il rapporto, a suo avviso molto accurato, sulla produttività degli uffici del giudice di pace predisposto dal Ministero della giustizia e di avere riscontrato livelli molto bassi nel 90 per cento dei casi. Conferma quindi la proposta di parere già formulata nella seduta del 14 giugno 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 giugno 2012.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.25.

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea, anzitutto, la portata di una vicenda drammatica come quella del terremoto del

maggio scorso, che sarebbe riduttivo e sbagliato affrontare come vicenda locale o regionale, sia per l'ampiezza della tragedia che ha colpito le persone e le comunità di sei province italiane, sia per l'inestimabile gravità dei danni subiti dal patrimonio storico, architettonico e artistico, sia, infine, per l'assoluto rilievo economico dei territori colpiti dal sisma, nei quali si produce oltre l'uno per cento del PIL nazionale e che oggi ha estremo bisogno di vedere realizzata in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive.

In secondo luogo, segnala positivamente la grande convergenza di vedute e di propositi che si è manifestata subito sul territorio da parte di tutte le forze politiche e sociali in ordine alla necessità di evitare ogni atteggiamento propagandistico e di puntare alla identificazione delle soluzioni più concrete e più rispondenti alla doppia esigenza di rifuggire ogni forma di assistenzialismo e di garantire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni così duramente colpite dal terremoto.

Si tratta, a suo avviso, di un comportamento positivo, adeguato alla serietà

della situazione e alla necessità di costruire le condizioni affinché sia possibile addivenire in sede parlamentare al miglioramento del testo del provvedimento d'urgenza in esame e alla sua rapida conversione in legge.

Passa quindi ad elencare i punti del decreto-legge che meritano di essere approfonditi e, a suo avviso, migliorati in sede di esame delle proposte emendative che, si augura, siano ridotte nel numero e largamente condivise nel merito.

In tal senso, segnala anzitutto – per il suo rilievo ai fini di una pronta ripresa delle attività produttive – l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge alcune misure in materia di agibilità degli immobili ad uso produttivo contenute nella prima circolare emanata dal presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua qualità di Commissario delegato, anche per consentire un'applicazione omogenea in tutte le province colpite dal sisma, ferma restando la necessità di apportare, comunque, alcuni miglioramenti alle disposizioni del decreto-legge in materia di rilascio della certificazione provvisoria di agibilità sismica degli immobili e di successiva verifica della agibilità sismica degli stessi.

In secondo luogo, segnala la necessità di intervenire sul testo del decreto-legge al fine di assicurare gli stessi benefici e le stesse disposizioni diretti ad assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni contemplati nelle ordinanze emanate all'indomani degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorsi, anche ai comuni ubicati fuori dal cosiddetto « cratere », ove ricorrano i presupposti della distruzione o del danneggiamento causati dal terremoto.

In terzo luogo, sottolinea l'opportunità di calibrare meglio la scadenza dei termini amministrativi, tributari e contributivi sospesi dal decreto-legge. Il differimento al 31 settembre 2012 della scadenza di tali termini, infatti, appare, a suo avviso, del tutto insufficiente a tenere indenni i cittadini e le imprese dal rischio di dover sopportare ulteriori danni amministrativi e finanziari oltre a quelli materiali e

morali causati dal terremoto. Pur apprezzando le difficoltà derivanti dalla difficile congiuntura delle finanze pubbliche, ritiene infatti che il differimento dei termini e la rateizzazione degli oneri dovuti siano misure indispensabili e grandemente attese dalle popolazioni, così come attesa e necessaria è, a suo avviso, la modifica dei coefficienti di legge per la determinazione dell'IMU che consenta di alleggerire il peso di tale imposta per tutti gli immobili – anche quelli non distrutti o gravemente danneggiati – ubicati nelle zone colpite dal terremoto, che hanno comunque visto diminuire grandemente il loro valore e la loro commerciabilità.

In quarto luogo, giudica indispensabile addivenire ad una migliore formulazione delle disposizioni che regolano le attività di quantificazione dei danni, allo scopo di consentire una più agevole e una più rapida definizione degli stessi, stante la necessità di dare risposta al bisogno degli interessati – cittadini e imprese – di fornire al più presto dati certi agli istituti bancari, per avere accesso agevolmente ai finanziamenti indispensabili per la ricostruzione degli immobili e per la ripresa delle attività produttive.

In quinto luogo, ritiene di dover sottolineare la delicatezza del tema relativo alla ricostruzione e al restauro dei beni culturali distrutti o danneggiati dal terremoto, evidenziando, da un lato, che la realizzazione di tali interventi richiede il reperimento di risorse aggiuntive rispetto ai 2,5 miliardi di euro complessivamente stanziati per la ricostruzione e, dall'altro, che la necessità, ampiamente evidenziata dai rappresentanti degli enti locali, di avvalersi di tecnici specializzati per l'approntamento dei progetti di restauro e ricostruzione dei beni culturali rende indispensabile l'introduzione di alcune limitate modifiche alle norme sul pubblico impiego tali da consentire l'assunzione di un numero contenuto di tecnici presso le Soprintendenze interessate, l'erogazione degli emolumenti accessori indispensabili per avvalersi dei funzionari delle Soprintendenze delle regioni limitrofe e il repe-

rimento delle risorse necessarie a consentire l'impiego di esperti di università e centri di ricerca.

In sesto luogo, sottolinea l'importanza della questione della messa in sicurezza degli edifici scolastici che va affrontata con urgenza anche al fine di consentire il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Sotto questo profilo, segnala come molto positivo il contenuto della circolare emanata dal presidente della regione Emilia-Romagna, ritenendo opportuno che esso sia esteso anche alle altre due regioni interessate.

Quanto alle disposizioni di « allentamento » del patto di stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma, ritiene che i 70 milioni complessivamente stanziati dal decreto-legge in esame vadano significativamente aumentati in sede di esame delle proposte emendative, tenendo conto anche della necessità di estendere alle province tale possibilità. Precisa, quindi, che è necessario introdurre a favore dei comuni e dei soggetti gestori di servizi pubblici locali l'ulteriore beneficio di uno specifico indennizzo a vantaggio dei primi per i mancati introiti derivanti dalla prevista sospensione del pagamento dell'IMU ed a vantaggio dei secondi per i mancati introiti derivanti dalla sospensione dei pagamenti delle fatture dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori questioni rappresentate dalla opportunità di introdurre talune ulteriori deroghe in materia urbanistica e di anticipare ed ampliare, a beneficio dei territori colpiti dal sisma, le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea la forte preoccupazione degli amministratori locali, da lui pienamente condivisa, di evitare che l'affidamento dei lavori per la ricostruzione si fondi sul meccanismo del massimo ribasso delle offerte, che rischierebbero di prestare il fianco ai gravi fenomeni di infiltrazioni criminali nel mercato degli appalti pubblici. Aggiunge che, a suo avviso, è opportuno inserire nel decreto-legge, da un lato, norme specifiche

a vantaggio di una piena riattivazione degli impianti idraulici e delle attività svolte dai consorzi di bonifica, così necessari al buon funzionamento delle attività agricole e alla salvaguardia del territorio, dall'altro, norme che garantiscano il ripristino ed il completamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in corso di realizzazione, tenendo indenni i soggetti gestori da eventuali revisioni peggiorative degli incentivi attualmente previsti.

Ritiene infine che nel decreto-legge in esame è affrontata in modo pragmatico, ma anche rassicurante, la materia relativa al trattamento e al trasporto dei rifiuti e del materiale derivante dai crolli degli edifici, ferma restando l'esigenza di estendere, anche alle altre due regioni interessate, le misure previste per la regione Emilia-Romagna in tema di individuazione delle discariche e degli impianti di conferimento dei citati materiali e rifiuti.

Conclude, infine, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulle ragioni che sono alla base della predisposizione di numerose proposte emendative da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria e degli enti locali che, tuttavia, andranno vagliate anche alla luce delle limitate risorse disponibili. Confida, peraltro, che anche grazie al lavoro di raccordo e di sintesi che il relatore sta conducendo, sia possibile addivenire alla predisposizione di un testo migliore di quello emanato dal Governo e condiviso da tutti i rappresentanti dei gruppi.

Armando DIONISI (UdCpTP) fa notare come dalle audizioni svolte siano pervenute all'attenzione della Commissione numerose proposte di modifica del decreto in esame che incidono su diversi profili, dagli interventi a tutela dei beni culturali e degli edifici scolastici danneggiati dal terremoto fino alle misure per la ripresa dell'attività produttiva e dell'attività agricola. Invita peraltro i colleghi a prendere in considerazione le risorse disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, che non sono illimitate, e conseguentemente ad individuare alcune priorità. A

tale riguardo, fa notare come occorra certezza sui tempi e sulle procedure per la ricostruzione, occorra definire un sistema di regole chiare, a partire da quelle relative al livello minimo di sicurezza richiesto agli edifici e agli immobili sede di attività produttive danneggiati dal sisma, ed infine occorra offrire certezza in ordine alle risorse finanziarie in modo da consentire alle imprese di conoscere l'entità dei contributi loro concessi. Nel sottolineare poi come vi sia urgenza di convertire il decreto-legge in esame, rileva la necessità di tempi congrui per l'istruttoria sulle diverse tematiche affrontate dal decreto medesimo. In tale prospettiva, auspica che la Conferenza dei Presidenti di gruppo iscriva l'inizio dell'esame del decreto-legge in Assemblea a partire da lunedì 9 luglio, in modo che la Commissione possa procedere ai dovuti approfondimenti nell'ottica di garantire, in particolare, la ripresa economica dell'area colpita dal sisma e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ritiene, infatti, che occorra concentrare l'attenzione su tali aspetti, pur riconoscendo che ve ne sarebbero molti altri degni di attenzione. Ritiene però che l'individuazione delle priorità in un quadro finanziario non illimitato sia doveroso per dare un segnale non solo ai territori colpiti dal sisma ma anche all'intero Paese, soprattutto dopo l'esperienza registratasi a seguito del sisma de L'Aquila.

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, esprime piena condivisione per le circostanziate considerazioni svolte dal collega Bratti. Nel ricapitolare, inoltre, le questioni a suo avviso prioritarie, dall'agibilità degli immobili alla capacità finanziaria degli enti locali fino alla organicità delle misure per una pronta ripresa delle attività produttive, sottolinea il fatto che il provvedimento d'urgenza in esame deve essere visto come un provvedimento certamente importante, ma finalizzato principalmente ad affrontare la fase dell'emergenza e a far ripartire l'economia dei territori colpiti dal terremoto, al quale dovrà seguire un ulteriore sforzo, prima di tutto in termini di reperimento delle ri-

sorse, capace di conseguire l'obiettivo di un completo ritorno alla normalità di vita e di lavoro delle popolazioni interessate. Ripercorre, quindi, brevemente alcune problematiche relative alle questioni dell'agibilità degli edifici sede di attività produttive – la cui sicurezza va comunque assicurata –, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, compresi quelli ricadenti al di fuori del cosiddetto « cratere », all'ampliamento dei termini amministrativi, tributari e contributivi sospesi dal decreto-legge (evitando di procedere, come in passato si è fatto, con una serie di proroghe successive) e alla rateizzazione dei pagamenti dovuti, a partire da quelli relativi all'IMU. Ricordando quindi la gravità degli effetti del terremoto su un tessuto produttivo diffuso e importante come quello emiliano colpito dal sisma, sottolinea l'esigenza di estendere le misure poste a sostegno delle piccole e medie imprese ubicate nei territori interessati anche a quelle aventi « unità locali » nei medesimi territori, nonché alle grandi imprese alle quali va dato un segnale chiaro, a partire dalle misure che rendono più agevole l'accesso al credito.

Conclude, quindi, sottolineando la rilevanza della questione generale della messa in sicurezza, su tutto il territorio nazionale, del patrimonio edilizio esistente, la quale non va sovrapposta alle pur giuste esigenze di migliorare la sicurezza sismica degli immobili ubicati nei territori colpiti dal terremoto, ma richiede di essere affrontata, in tempi rapidi, con un complesso di misure – dalle agevolazioni fiscali all'introduzione di strumenti per il miglioramento qualitativo delle costruzioni – organiche e capaci di far fare un salto di qualità all'intero Paese.

Carmen MOTTA (PD), ringraziando il relatore per la puntuale ricostruzione del contenuto del provvedimento e per l'evidenziazione delle criticità presenti nel decreto medesimo, sofferma l'attenzione su tre aspetti. In primo luogo, fa notare come il 20 e il 29 maggio si siano verificati episodi di calamità naturale di dimensioni inedite, che hanno colpito un bacino su cui

insistono quasi 900 mila persone e al quale è imputato l'1 per cento del PIL nazionale oltre al 10 per cento di quello regionale. In tale contesto, ritiene che occorra garantire misure efficaci per rispondere alle attese dei cittadini e per far ripartire una zona fondamentale per il Paese. Sottolinea come occorra fare presto e occorra fare bene: in quest'ottica ritiene che la sicurezza degli interventi sia indubbiamente da considerare un principio a cui ispirarsi, coniugato comunque a tempi brevi di realizzazione degli interventi medesimi.

In secondo luogo, richiama l'attenzione sugli interventi sugli edifici scolastici, che rappresentano una priorità in considerazione dell'esigenza di garantire a settembre l'apertura del nuovo anno scolastico anche nelle zone colpite dal sisma. Al riguardo, rileva come vi siano in quelle zone sia edifici scolastici sui quali occorre intervenire sia edifici scolastici per i quali è necessario pensare a nuove soluzioni, che non devono essere a tempo indefinito, in modo da garantire a tutti il diritto allo studio, salvaguardando comunque la sicurezza sia delle famiglie sia dei ragazzi che si recheranno a scuola.

In terzo luogo, richiama l'attenzione sui beni culturali danneggiati dal sisma. Ritiene che, sotto tale profilo, il provvedimento presenti una carenza sostanziale, non prevedendo modifiche al decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui ha tagliato risorse finanziarie e umane al Ministero per i beni culturali. In assenza infatti di una modifica al decreto richiamato, i comuni colpiti dal sisma finiranno per trovarsi in una situazione di grave difficoltà, in quanto la carenza di personale e di risorse presso le Soprintendenze ai beni culturali, alle quali i comuni dovranno necessariamente rivolgersi, non potrà che avere ripercussioni sulla rilevazione dei danni subiti dai beni culturali, e quindi conseguentemente sull'individuazione delle risorse necessarie per ricostruirli.

Raffaella MARIANI (PD), preliminarmente, dichiara di condividere appieno le

osservazioni e le proposte formulate dai colleghi del gruppo del Partito Democratico. Esprime, quindi, un giudizio favorevole sulla scelta di fondo operata dal Governo in carica, contrariamente a quanto fatto in occasione del tragico terremoto de L'Aquila, di regolare con decreto-legge, e non con una lunga serie di ordinanze di protezione civile, le problematiche relative al superamento dell'emergenza e all'avvio della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. Si tratta, infatti, di una scelta che si pone come un modello efficace e non burocratico della capacità dello Stato di rispondere prontamente e in modo trasparente alle calamità naturali, offrendo al tempo stesso una concreta possibilità di mettere in rapporto in modo positivo i bisogni dei cittadini e delle imprese e l'attività delle istituzioni democratiche e della politica, chiamate a « fare sintesi » e ad identificare le soluzioni migliori per la ricostruzione ed il ritorno alla normalità di vita e di lavoro.

Sotto questo profilo, il Partito Democratico intende fare in modo che questo provvedimento, migliorato ove necessario, si ponga come motore di una nuova esperienza di impegno dell'intero sistema della Protezione civile italiano, fondato sul pieno accordo con le comunità locali ed i rappresentanti delle istituzioni territoriali. Al tempo stesso, segnala l'esigenza di restituire centralità al ruolo delle istituzioni scientifiche, quali supporto insostituibile di un rinnovato sistema di Protezione civile, in grado di affrontare le emergenze con scelte chiare e lungimiranti e capace di restituire fiducia nelle istituzioni e nell'attività dei pubblici uffici. Da questo dipende, infatti, a suo avviso, in misura non irrilevante, la crescita ed il radicamento di quella cultura della prevenzione che è indispensabile su tutto il territorio nazionale per evitare nuove tragedie e per dare concreta attuazione a quel Piano straordinario per la messa in sicurezza dal rischio sismico ed idrogeologico che costituisce una tra le più evidenti priorità del Paese.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, preliminarmente, ritiene sia incongruo paragonare la situazione attuale a quella del terremoto de L'Aquila, prima di tutto in considerazione del fatto che in Abruzzo i danni avevano colpito le persone e molto meno le attività produttive, mentre in Emilia-Romagna la situazione è esattamente opposta. Inoltre, anche la scelta di intervenire con decreto-legge invece che con ordinanze presenta, oltre ad alcuni vantaggi, anche alcuni rischi, a partire dalla oggettiva difficoltà di porre rimedio in tempi rapidi ad eventuali incongruenze ed « errori » contenuti in un provvedimento di rango legislativo. Quanto al decreto-legge in esame, rileva anzitutto che esso va inteso come un provvedimento finalizzato ad affrontare e ad avviare il superamento dell'emergenza in atto, ferma restando la necessità di rimettere la normativa della successiva fase del completamento della ricostruzione e del pieno ritorno alla normale attività di cittadini ed imprese ad una successiva « legge per la ricostruzione » dei territori colpiti dal sisma. In secondo luogo, osserva che il buon esito del lavoro istruttorio che la Commissione sta svolgendo dipende anche e soprattutto dalla adeguatezza dei tempi a disposizione dell'organo parlamentare. A tale riguardo, fa notare come qualsiasi accelerazione all'*iter* dell'esame in Assemblea rischi di produrre un allungamento dei tempi di esame del decreto e quindi di incrementare le probabilità di richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione. Nel merito, osserva che i miglioramenti da apportare al testo del provvedimento d'urgenza in esame debbono porsi come primo obiettivo quello di predisporre un testo che sia di effettivo ausilio ai commissari delegati, anche per evitare che nelle tre regioni coinvolte si adottino, a fronte di problemi comuni, scelte operative diverse e, in quanto tali, di difficile comprensione da parte delle rispettive popolazioni. Osserva, inoltre, che se è vero che bisogna operare alacremente affinché sia garantita il regolare avvio delle attività per il nuovo anno scolastico, è anche vero che bisogna evitare inutili allarmismi sullo stato del

patrimonio di edilizia scolastica e sulla capacità di realizzare i necessari interventi di adeguamento degli edifici, intervenendo con un piano di progressiva messa in sicurezza degli stessi. Quanto alle modifiche da apportare al testo per assicurare una rapida ripresa delle attività produttive, sottolinea la necessità di individuare soluzioni migliorative alle disposizioni contenute nel decreto in tema di agibilità sismica degli immobili sede di attività produttive e del connesso livello minimo di sicurezza degli edifici. Al riguardo, rileva infatti che le norme attualmente previste rischiano oggettivamente, anche in considerazione della particolare struttura del sistema produttivo emiliano, di tradursi in difficoltà e ostacoli insuperabili soprattutto per le piccole e piccolissime imprese. Conclude, quindi, segnalando la necessità di introdurre nel decreto-legge disposizioni che consentano agli enti locali, del tutto sprovvisti delle necessarie risorse finanziarie, di porre in essere quegli indispensabili interventi di ripristino della viabilità locale e provinciale che, per chi conosce la realtà economica e produttiva emiliana, è tuttora indispensabile per la piena ripresa delle attività economiche. Auspica quindi, in un'ottica di fattiva collaborazione, un confronto costruttivo con il Governo per migliorare il testo del decreto legge in esame: in tale prospettiva invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sulle richieste di modifica del decreto legge in esame fino a valutare l'ipotesi di far confluire nel testo del decreto medesimo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legge recanti misure per lo sviluppo e la crescita che incidono sul tema della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa notare come sia sicuramente opportuno puntare alla definizione completa dell'eventuale nuovo testo del decreto legge già in Commissione, in modo da garantire un *iter* rapido in Assemblea. In tale ottica auspica che la Conferenza dei

Presidenti di gruppo conceda tempi adeguati all'esame in Commissione.

Quanto alle modifiche al decreto legge in esame, nel manifestare la disponibilità ad una attenta valutazione delle stesse, precisa come la questione del differimento dei termini amministrativi, tributari e contributivi sia degna di attenzione, fermo restando che l'intervento è sicuramente più agevole con riferimento agli obblighi tributari.

Con riferimento poi alla proposta di far confluire nel testo del decreto in esame talune disposizioni del decreto legge recanti misure per lo sviluppo e la crescita che hanno comunque un'incidenza sull'attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, fa presente l'esigenza di seguire

un criterio ben preciso, che potrebbe essere individuato nella natura specifica e non generale della norma che si intende trasferire nel decreto in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nomina n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda di avere svolto, nella seduta 19 giugno scorso la relazione introduttiva e che il giorno successivo la Commissione ha svolto l'audizione del professor Cardani, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995. Anche alla luce degli elementi di valutazione acquisiti nel corso della suddetta audizione, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di

nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Avverte che la proposta di nomina in oggetto risulterà approvata e si intenderà espresso parere favorevole, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997 e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, ove essa consegua il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti della Commissione, vale a dire almeno 29 voti favorevoli. Dà conto, quindi, delle sostituzioni.

Carlo MONAI (IdV) avverte che, pur presente, non prenderà parte alla votazione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di nomina in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	39
Maggioranza dei due terzi	29
Hanno votato sì	36
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Cesaro, Cicu in sostituzione di Lupi, Compagnon, Crosio, D'Alessandro, Desiderati, Di Vizia, Galati, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Grassano, Landolfi, Laratta, Lazzari in sostituzione di Piso, Lovelli, Lusetti, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta,

Osvaldo Napoli in sostituzione di Bergamini, Nicco, Nizzi, Papa, Pionati, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo e Zampa.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa MARCHIONI (PD), *relatore*, prima di illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 sono state adottate due deliberazioni del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza e alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile conformi alla

nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, in corso di esame da parte del Parlamento.

Il provvedimento d'urgenza in esame « supera » i provvedimenti commissariali già adottati, prorogando, innanzitutto, lo stato di emergenza e autorizzando i presidenti delle regioni interessate ad assumere importanti poteri di intervento in relazione alle necessità. Il decreto-legge, inoltre, sulla scorta di precedenti decreti emanati in occasione di altri eventi sismici (da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2009 riguardante gli eventi sismici che colpirono l'Abruzzo), reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione. A differenza di quest'ultimo decreto, che individuava nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, il presente decreto sostanzialmente demanda l'attuazione delle misure ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che operano come commissari delegati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Attività produt-

tive segnala, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 1, 10, 11, 12 13 e 16 del decreto-legge in titolo.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, evidenzia che, in ragione dell'entità dei danni provocati e per favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati, lo stato di emergenza è prorogato al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio (comma 1) alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il Fondo è ulteriormente rimpinguato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, con un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, sulla scorta di quanto previsto per il nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze definito dal decreto-legge n. 59 del 2012.

L'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere

concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese (comma 1). Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi (commi 2 e 3) e sono dettate specifiche procedure per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, anche attraverso la possibilità di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 (commi 4, 5, 6 e 7). Vengono quindi previste norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (commi 8, 9 e 10). Si dispone, inoltre, in ordine alla delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, il ricorso a procedure semplificate (articoli 11 e 12). Da ultimo, il comma 13 autorizza i Presidenti delle regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 4 prevede che i Presidenti delle regioni interessate, d'intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e definiscano le modalità organizzative atte a consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. Il comma

3 intende accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le predette regioni nell'ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non in contrasto con termini fissati a livello comunitario. Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 5 interviene in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

L'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto mi-

nisteriale 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (comma 1). Il comma 2 dispone l'introduzione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), di norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture, relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Successivamente, l'AEEG dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, ed introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria. L'onere sarà riversato sulle specifiche componenti tariffarie delle bollette. Il comma 3 esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il comma 4 proroga al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, mentre ai sensi del comma 5 sono sospese le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore. Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013. I commi 8-14 sospendono e differiscono numerosi adempimenti a carico delle aziende zootecniche ubicate nei territori interessati dal sisma, dispongono che le stesse possano derogare alle norme sull'allevamento, e che gli aiuti da erogare o gli investimenti già erogati non vadano persi per il mancato rispetto, da parte degli agricoltori richiedenti, dei correlati obblighi. Il comma 15 dispone

che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma si sospenda temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia) e si applichi, invece, il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

L'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa. Infine, è previsto che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Alla concreta attuazione della disposizione si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, che stabilirà i criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi

in conto interessi. All'onere recato dall'articolo 11 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti. Con propri atti, la regione dovrà stabilire, tra l'altro: l'ammontare dei contributi massimi concedibili; le spese ammesse; i criteri di valutazione; la documentazione istruttoria; la procedura; le condizioni per l'accesso, l'erogazione e la revoca dei contributi; le modalità di controllo e di rendicontazione. Il comma 3 riguarda gli aspetti contabili dell'operazione e dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge).

L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata partecipata al 100 per cento da ISMEA, al fine di abbattere, per le imprese agricole che hanno subito danni, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

L'articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle

politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del programma di sviluppo rurale 2007-2013.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.

La promozione di tali iniziative è effettuata per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2011. In particolare, il comma 2 prevede che la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine Italia, di cui al comma 1, è autorizzata ad affidare un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma. Per l'affidamento dell'incarico, da effettuarsi nell'anno 2012 con procedura d'urgenza, è previsto il limite di spesa di euro 300.000,00 e, comunque, deve essere effettuato nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo

degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma nonché di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine, vengono fornite norme di classificazione dei « rifiuti » derivanti da crolli e demolizioni e individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività o di ricostruzione con modifiche sostanziali, al fine di consentire alle aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso di potere ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive.

L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

In attesa dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, si riserva di formulare la proposta di parere, ove i tempi lo consentano, sul testo eventualmente modificato del decreto-legge in titolo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) concorda con la proposta della relatrice di esprimere il parere la prossima settimana.

Fabio GARAGNANI (PdL), nel concordare anch'egli sull'opportunità di deliberare il parere la prossima settimana, lamenta l'assoluta mancanza di coinvolgimento delle forze politiche di opposizione a livello regionale nelle decisioni sull'emergenza terremoto assunte a qualsiasi livello istituzionale. Sottolineato che nella gestione delle emergenze è indispensabile il contributo di tutti, chiede che sia posto riparo a questa grave anomalia.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede alla relatrice di conoscere la quantità complessiva delle risorse destinate agli interventi nelle regioni terremotate. Chiede altresì di approfondire i contenuti dell'ordinanza

della Protezione civile del 2 giugno 2012, con particolare riferimento alla nuova fattispecie della « agibilità sismica » posta a carico dei titolari di attività produttive. Raccomanda infine che, nella ripartizione dei fondi per la ricostruzione, si tenga adeguatamente conto delle province di Mantova e di Rovigo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE;

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	64

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati taluni emenda-

menti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Al riguardo, avverte che – secondo le intese informali intercorse tra i gruppi – oggi si svolgeranno eventuali interventi sul complesso delle proposte emendative presentate, il cui esame sarà rinviato ad altra seduta, che dovrebbe essere convocata per la prossima settimana, secondo le determinazioni che saranno assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione prevista per domani.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'illustrare le proposte di modifica da lui presentate sul provvedimento, si sofferma, innanzitutto, sul proprio emendamento 1.1, con il quale intende evitare un'interpretazione del testo che sottragga gli enti di previdenza ed assistenza privatizzati al perimetro della finanza pubblica. Soffer-

mandosi poi sul suo emendamento 4.1, evidenza che esso è teso a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4, al fine di evitare un'applicazione affievolita del principio del sistema contributivo *pro rata* nei confronti delle casse privatizzate. Nel far notare, quindi, che l'emendamento a sua prima firma 4.2 è volto ad eliminare la possibilità di calcolare i patrimoni ai fini dell'equilibrio di bilancio delle casse in questione, osserva che tale eventualità è tuttavia ripresa da due sue proposte di modifica successive – gli emendamenti 7.1 e 7.2 – con le quali tale facoltà è ammessa – in misura percentuale o, in determinati casi, per intero – come incentivo all'avvio di processi di accorpamento delle stesse casse. Osserva, infine, che il suo emendamento 4.3 mira ad anticipare al 2012 l'applicazione del sistema contributivo per le casse privatizzate, al fine di garantire una disciplina uniforme per tutti i lavoratori, ai quali detto sistema si applica a partire dall'emanazione del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia ».

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).

C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 5287, di conversione in legge del decreto-legge n. 58 del 2012, è stato adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 maggio e successivamente approvato in prima lettura dal Senato, nella seduta del 14 giugno 2012, nell'ambito di un articolato iter di esame, in cui è emersa la sostanziale unanimità di consensi da parte dei gruppi parlamentari: la larga convergenza parlamentare si è incentrata, in particolare, sulla necessità di una reazione da parte della comunità internazionale a fronte all'escalation della crisi siriana.

Nello specifico, rileva che il provvedimento autorizza, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 826.686 euro per la partecipazione di personale militare alla missione umanitaria in Siria, disposta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012. Ricorda, in proposito, che tale risoluzione ha conferito alla missione il mandato a monitorare la cessazione della violenza armata in ogni sua forma e di supportare la piena attuazione del « Piano in sei punti » dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite, con il quale si conta di porre fine alla situazione di crisi dell'area.

Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, i costi della missione sono stati quantificati considerando la presenza media di dieci militari per la restante parte del corrente anno finanziario, « tenuto conto che la stessa risoluzione n. 2043 del 2012, nel prevedere la missione per un periodo iniziale di novanta giorni, già considera la possibilità di successivi aggiornamenti delle relative previsioni »: si prefigura, dunque, una possibile proroga della missione stessa, in base alle effettive esigenze operative che emergeranno nell'ambito del Piano dell'ONU.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della Commissione, se-

gnala che l'articolo 1, al comma 2, reca talune disposizioni riguardanti il personale impiegato nella missione in esame. In particolare, per quanto riguarda il personale e rileva che trova applicazione, innanzitutto, quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge n. 108 del 2009: si tratta di disposizioni che concernono il trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, la non applicabilità, all'indennità di missione, della riduzione del 20 per cento, la corresponsione dell'indennità di impiego operativo in maniera uniforme, il trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui si attribuiscono incarichi di vertice, la valutazione dei periodi di comando.

In conclusione, preso atto del contenuto del decreto-legge e atteso che esso reca disposizioni dirette ad assicurare la partecipazione di personale militare ad una missione internazionale delicata e importante, sia per un'ineludibile questione di carattere umanitario, sia in funzione del mantenimento della stabilità e sicurezza nell'area, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione: propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, attesa la necessità di dare sostegno alla partecipazione dell'Italia ad una importante e delicata missione internazionale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, giudicando inutile stanziare risorse economiche per missioni internazionali di questo tipo, dal momento che esistono questioni politiche nazionali di ben altra importanza, meritevoli di adeguata copertura finanziaria. Si riferisce, ad esempio, alla necessità di salvaguardare i requisiti previdenziali pre-vigenti per talune categorie di soggetti prossimi alla pensione o alla problematica della ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali, temi

sui quali la Commissione X è impegnata da tempo, registrando una scarsità di risorse che non ritiene giustificabile, a fronte dell'importanza di tutelare i tanti lavoratori coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, ricorda che nella notte di domenica 20 maggio la terra ha violentemente tremato, a causa di due forti scosse, in Emilia Romagna e che il 29 maggio vi è stata una nuova violenta scossa, con lo sciame sismico che, da allora a oggi, sta proseguendo. Fa notare che nella storia dei territori colpiti – classificati dal 2003 a rischio sismico medio basso – si contano solamente due precedenti. Evidenzia che tale terremoto ha colpito al cuore la regione, portando con sé il dolore profondo per il decesso di ventiquattro concittadini, molti dei quali erano operai che svolgevano il proprio turno di lavoro. Dopo aver segnalato che vi sono stati oltre 700 feriti, fa presente che a essere colpite sono stati in particolare i comuni della provincia di Modena, di Ferrara, di Bologna, ma anche quelli del reggiano e del mantovano, nonché Rovigo. Segnala, quindi, che sono ormai 27.000 gli sfollati collocati in campi di accoglienza, strutture coperte, alberghi e palestre; in questi mesi, peraltro, si è operato in primo luogo nel campo dell'assistenza alla popolazione, così duramente colpita, con un'azione perseguita in modo efficace coordinato.

Evidenzia dunque che, nell'ambito del sistema regionale della protezione civile integrato con il livello nazionale, i volontari della protezione civile sono ad oggi oltre 5.000. Fa notare che, assestata la situazione per quanto riguarda l'assistenza, che comunque rimane la priorità stante il ripetersi giornaliero (gli esperti prevedono per mesi) di scosse di assestamento, il secondo obiettivo è stato quello della verifica dei danni e dunque dell'agibilità di edifici, abitazioni, scuole, municipi, capannoni, beni pubblici, e chiese, infrastrutture, impianti sportivi. Sottolinea che il lavoro incessante di tecnici suddivisi in squadre sta, giorno per giorno, completando il censimento dei danni, segnalando che il quadro che se ne ricava è davvero preoccupante. Mette in evidenza che ci sono interi centri storici distrutti, moltissimi capannoni lesionati, edifici storici, chiese, rocche completamente distrutte: allo scorso 20 giugno, sono stati eseguiti oltre 41 mila sopralluoghi su abitazioni private, opifici industriali, opere pubbliche; si tratta di un terremoto che per la prima volta ha specifiche connotazioni industriali, atteso che sono 5.000 le imprese colpite, 500/600 le imprese industriali danneggiate, 25.000 i lavoratori interessati, a fronte di un'area che produce oltre l'1 per cento del PIL nazionale, con punte di eccellenza dell'sistema industriale italiano (biomedicale, ceramica, agro-alimentare meccanica).

Segnala che le conseguenze del sisma sono in via di quantificazione, ma le prime stime parlano di danni per diversi miliardi. Richiama, quindi, il testo della dichiarazione del presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, con la quale si evidenzia l'emergenza nazionale e la necessità di rispondervi in modo solidale, sulla base delle reali necessità, affinché la regione non sia lasciata sola nella sua opera di ricostruzione. Nel sottoscrivere tale dichiarazione e nel prendere atto di un rapporto positivo con il Governo e con lo stesso Presidente della Repubblica, rivolge anche un ringraziamento sentito ai sindaci, che, in situazioni drammatiche, ritiene si stiano ancora dimostrando il

primo presidio dello Stato. Si rivolge poi alla protezione civile, ai vigili del fuoco, ai volontari, che ritiene abbiano dimostrato un impegno immediato ed efficace nel dare assistenza e solidarietà, ponendo in risalto la risposta composta e dignitosa, improntata alla volontà di ripartire, delle popolazioni.

Ora si tratta, a suo avviso, di passare rapidamente ad affrontare la seconda fase della ricostruzione, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e l'emanazione delle prime ordinanze che prevedono lo stanziamento di un fondo iniziale di 50 milioni. Nel far notare che la ricostruzione si preannuncia difficile e richiederà tempo, evidenzia che essa deve iniziare presto e bene. Fa notare il paradosso per il quale nelle catastrofi si riesce a comprendere meglio e di più ciò che fonda il tessuto connettivo di una società: il lavoro, inteso come capacità di guadagnarsi da vivere, come strumento principale dell'integrazione sociale del senso di sé di una comunità. Si riferisce al lavoro dei dipendenti, degli operai, degli impiegati, degli artigiani e dei commercianti, che in quelle terre rappresentano una parte assai rilevante del tessuto produttivo. Tuttavia, evidenzia che l'esigenza primaria di riprendere a lavorare tende a scontrarsi con l'esigenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, aprendo profonde contraddizioni di fronte ad un fenomeno così indecifrabile come il terremoto.

Fa notare che il provvedimento in esame intende rispondere alle priorità individuate: in esso si prevedono anzitutto disposizioni in materia di sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, sostegno al credito per far riprendere l'economia, riconoscimento degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, sostegno ai lavoratori e alle imprese, allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, definizione delle risorse per la ricostruzione, affidamento alle regioni e ai comuni del governo delle risorse, semplificazione delle procedure.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia anzitutto - per le connessioni

che esso può presentare rispetto alla ripresa delle attività produttive del territorio e, dunque, dei livelli occupazionali dell'area interessata dall'evento sismico – l'articolo 10, che dispone che l'apposito Fondo di garanzia nelle predette zone operi in favore delle micro, piccole e medie imprese, con le intensità massime consentite dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Al contempo, segnala che l'articolo 11 dispone l'autorizzazione di spesa a favore della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lombardia e della Regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori colpiti dall'evento calamitoso, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici. Sottolinea, infine, l'articolo 15, che prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

Evidenzia poi che venerdì scorso si è riunito il « tavolo » regionale e che in quella sede si è fatto il punto sulla gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte. Fa notare che si è così prevista l'istituzione di tavoli provinciali al fine di accelerare tutte le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, nonché la definizione delle procedure accelerate per il ricorso agli ammortizzatori sociali, sia ordinari che in deroga. Segnala, inoltre, che per i lavoratori somministrati ogni datore di lavoro sottoscriverà un accordo specifico, mentre i lavoratori della filiera operanti in aziende non toccate dal terremoto, ma impossibilitate a continuare l'attività per cause riconducibili all'evento sismico, potranno accedere in deroga alla CIGO. Sottolinea, quindi, che dalla verifica tecnica sono emerse varie problematiche:

la prima riguarda il sostegno al reddito per i lavoratori avventizi dell'agricoltura e stagionali, non in possesso dei cosiddetti requisiti soggettivi; la seconda riguarda la sospensione dell'applicazione delle sanzioni in materia e la richiesta di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma; la terza attiene alla possibilità di richieste di CIGS anche brevi.

Evidenzia che il « tavolo » si è riunito nuovamente anche per esaminare i contenuti del decreto in esame, formulando alcune richieste di modifica e integrazione, che giudica condivisibili. Ritiene, infatti, che la sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi fino al prossimo settembre sia assolutamente insufficiente, proponendo di estenderla fino al 31 dicembre 2013. Prospetta, altresì, l'esigenza di provvedere all'estensione delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finanziate con risorse proprie, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma, comprese le spese per personale, indispensabili a far fronte al notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo.

Fa notare che il « tavolo » richiede anche di implementare ed estendere il Fondo di garanzia a tutte le imprese, nel presupposto che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale: si tratta, a suo giudizio, di anelli fondamentali della catena di subfornitura di molte filiere, per le quali, essendo piccole e medie imprese, l'accesso al credito rappresenta un elemento fondamentale.

Condivide, poi, la proposta di assicurare nell'area colpita dal sisma il mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti e la permanenza di competenze e forza lavoro nell'area, prevedendo un credito d'imposta per le nuove assunzioni. In considerazione, poi, dell'esigenza di sostenere il livello d'investimenti necessari per la ricostruzione e per gli adeguamenti antisismici, fa notare che si richiede la previsione di forme di agevolazioni contributive e fiscali per le imprese. Fa poi

presente che si propone di affrontare la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro anche mediante specifiche previsioni di legge che prevedano la destinazione di una parte delle risorse dell'INAIL a tali importanti finalità.

Rileva, quindi, che il sisma ha colpito un territorio tra i più industrializzati, in una fase di crisi economica, con seri rischi di deindustrializzazione: per questa ragione, ritiene che si debba mettere in campo, per il breve e medio periodo, un pacchetto di misure sul versante fiscale e del costo del lavoro, al fine di sostenere le aziende. Fa notare che quelle testé richiamate sono indicazioni ampiamente condivise, che propone sin d'ora di inserire nella propria proposta di parere, che si riserva di formulare nella prossima seduta, anche alla luce dell'esito dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia e partecipata illustrazione del provvedimento in esame, sul quale ritiene che la Commissione sia chia-

mata a svolgere una riflessione seria ed approfondita.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che i veri nodi da sciogliere, in vista del sostegno ai territori colpiti dall'evento sismico, vanno individuati, da un lato, nella questione della semplificazione delle procedure burocratiche (sia a favore delle imprese che dei cittadini), dall'altro, nelle modalità di finanziamento degli interventi di ricostruzione, tenuto conto delle forme di contabilità speciali a cui confluiscono le risorse e viste le entrate provenienti dalle erogazioni liberali (effettuate in favore delle stesse regioni).

Pur richiamando l'esigenza di dare concreto seguito a tutte le altre misure previste nel provvedimento, ritiene, pertanto, che siano queste le problematiche più urgenti da affrontare in tempi rapidi, al fine di garantire una reale ripresa delle attività nelle zone interessate dal sisma.

Silvano MOFFA, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica.

1. 1. Cazzola.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'articolo 8, comma 15-bis, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « 15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

4. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: « 37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

*** 1. 2. Lo Presti, Muro.**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'articolo 8, comma 15-bis, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « 15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

4. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: « 37-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

*** 1. 3. Mancuso.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non possono essere poste a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

1. 4. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a nove, e di controllo, che non può essere

superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.

* **2. 1.** Lo Presti, Muro.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a nove, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.

* **2. 2.** Mancuso.

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Cazzola.

Al comma 5, capoverso comma 24, alinea, sopprimere le parole da: ai fini fino a: complessivo.

4. 2. Cazzola.

Al comma 5, capoverso comma 24, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 2013 con le seguenti: 1° gennaio 2012.

4. 3. Cazzola.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli

enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo *con le seguenti:* L'ottanta per cento delle quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.

6. 1. Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5.

6. 2. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

ART. 7.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, inserire il seguente capoverso:

36-ter. Le associazioni e le fondazioni di cui al comma 36, che si accorpano tra loro o che aderiscono al citato Fondo intercategoriale, sono autorizzate a calcolare, nella misura del 50 per cento del loro valore complessivo, i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'esigenza di assicurare, tramite i previsti bilanci attuariali cinquantennali, l'equilibrio finanziario ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.

7. 1. Cazzola.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 36-bis, inserire il seguente capoverso:

36-ter. Le associazioni e le fondazioni di cui al comma 36, che si accorpano tra loro o che aderiscono al citato Fondo intercategoriale, sono autorizzate a calcolare, nella misura del 50 per cento del loro valore complessivo, i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'esigenza di assicurare, tramite i previsti bilanci attuariali cinquantennali, l'equilibrio finanziario ai sensi di quanto disposto dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011. In casi par-

ticolari, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, su richiesta delle associazioni e delle fondazioni di cui al presente comma, il calcolo dell'intero patrimonio disponibile alla data del 31 dicembre 2011 ai fini indicati dal presente articolo.

7. 2. Cazzola.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. I costi delle risorse umane, strumentali e di funzionamento della sezione della

COVIP di cui al comma 2 sono poste a carico degli enti vigilati. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

13. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02897 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione dei principi della legge n. 194 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di seppellimento dei feti abortiti	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	74
5-06443 Farina Coscioni: Iniziative volte al completamento delle procedure transattive a favore dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-06008 Farina Coscioni: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	77
5-05944 Palagiano e Zazzera: Interventi per tutelare i cittadini portatori di protesi e istituzione di un registro nazionale degli impianti protesici	69
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
5-06097 Palagiano: Monitoraggio sull'omogeneità dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	81
5-01683 Alessandri e Polledri: Istituzione di un registro tumori e altre iniziative per il monitoraggio sulle malattie oncologiche più frequenti nelle zone ad alto rischio di inquinamento ambientale come quella di Sarmato in Emilia Romagna	70
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	83

RISOLUZIONI:

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.	
7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.	
7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2012	73
AVVERTENZA	73

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.40.

5-02897 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione dei principi della legge n. 194 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di seppellimento dei feti abortiti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, in quanto al suo quesito, che pure è molto chiaro, di fatto non è stata data adeguata risposta. Infatti, si chiedeva quali siano le iniziative del Governo anche normative affinché le questioni richiamate nelle premesse all'atto di sindacato ispettivo relativo alle modifiche apportate dal consiglio regionale della Lombardia al regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali dei prodotti abortivi avvengano nel pieno rispetto della normativa vigente, recata dalla legge n. 194 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Nel caso da lei denunciato con la sua interrogazione, si segnala che la regione Lombardia, nel febbraio 2007, modificando il regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali del 2004, ha previsto che si applichi lo stesso trattamento anche per i casi in cui non sia stata avanzata richiesta da alcuno. La sua interrogazione verteva infatti proprio su questo punto, e cioè su quale fosse la posizione del Governo rispetto a questa lamentata uniformità di trattamento che il regolamento della regione Lombardia di fatto impone, dando carico alla Asl, alla azienda ospedaliera e al comune di trattare i prodotti abortivi e i feti in analogia alle parti anatomiche e riconoscibili e

quindi cremate o sepolte nel cimitero anziché essere smaltiti come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, mentre la risposta del sottosegretario si è limitata ad illustrare la procedura seguita presso quella regione ai fini del seppellimento dei feti abortiti.

5-06443 Farina Coscioni: Iniziative volte al completamento delle procedure transattive a favore dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, con la quale ha reso noto che il decreto per la definizione dei criteri e degli importi per le transazioni è stato firmato il 4 maggio scorso ed è stato registrato dalla Corte dei conti in data 5 giugno e sarà prossima la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; a questa seguirà quindi la stipula degli atti transattivi, con speranza di soddisfazione delle persone vittime del sangue infetto e delle loro famiglie. Auspica in proposito che il contenuto del provvedimento consenta indennizzi congrui. Ricorda, infine, che l'atto di sindacato ispettivo porta la data del 19 marzo di questo anno.

5-06008 Farina Coscioni: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta, nella

quale non si fa cenno delle iniziative del Governo per proseguire la discussione in Assemblea delle mozioni presentate in materia di attuazione della legge n. 194, avviata lo scorso 21 maggio, nelle quali si fa riferimento anche alla questione dell'obiezione di coscienza.

Ciononostante, prende favorevolmente atto della posizione espressa oggi dal Governo, in base alla quale si ribadisce l'esigenza che sia garantito il diritto della donna alla interruzione della gravidanza e che il diritto del medico all'obiezione di coscienza non possa prevalere sul primo. I dati citati dal Governo, che riprendono quelli riportati nell'ultima Relazione presentata al Parlamento lo scorso agosto 2011 sullo stato di attuazione della legge n. 194, confermano la tendenza alla crescita del numero degli obiettori di coscienza, che passano dal 58,7 per cento del 2005 al 70,5 per cento del 2007, per arrivare addirittura al 71,5 per cento nel 2008. Secondo alcune stime si prevede, poi, che nei prossimi anni molti medici non obiettori di coscienza vadano in congedo e quindi, in mancanza di un adeguato monitoraggio, sussiste il serio rischio che il diritto della donna ad interrompere la gravidanza possa subire una grave contrazione.

Dopo aver osservato che l'aumento costante del numero dei medici che esercitano il diritto all'obiezione di coscienza è dovuto alle maggiori prospettive di carriera che si offrono loro – si può parlare nei fatti di obiezione di convenienza –, ritiene quanto mai urgente che si reintroduca all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione delle mozioni sopra ricordate. Infine, è a suo avviso necessario che si dia seguito al monito contenuto nella raccomandazione 1163 approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa lo scorso 7 ottobre 2010, con cui si invitano i paesi membri a elaborare normative complete e chiare che riconoscano e regolino l'obiezione di coscienza nell'ambito sanitario e ha espresso forte preoccupazione per il fatto che una non adeguata disciplina della medesima danneggia e discrimina la popolazione femminile.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per una precisazione, assicura che per quanto riguarda l'aspetto della formazione specialistica dei medici i percorsi formativi non hanno mai trascurato questo settore.

5-05944 Palagiano e Zazzera: Interventi per tutelare i cittadini portatori di protesi e istituzione di un registro nazionale degli impianti protesici.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto, ritenendo la risposta prolissa, generica e inconcludente. Infatti, la prima parte della risposta si è limitata a ripercorrere la normativa che regola i dispositivi medici, peraltro a tutti nota. Quello che è risultato del tutto assente, nella risposta del Governo, è invece il riscontro da parte delle regioni sulla attività da queste svolta al fine di monitorare attentamente tutti i pazienti a cui sia stata impiantata una protesi d'anca. Non sono infatti sufficienti gli avvisi pubblicati sul sito web del Ministero, né le circolari del medesimo con cui si è richiamata l'attenzione degli operatori sanitari esecutori di impianti De Puy sull'importanza di invitare i pazienti a sottoporsi al programma di *follow up* sanitario. È necessario un riscontro, così come avviene negli altri Paesi europei, dove tutti coloro che hanno subito un intervento di questo genere devono sottoporsi ad un attento e costante monitoraggio. Insiste, infine, sulla necessità che anche l'Italia si doti di un registro delle protesi impiantate.

5-06097 Palagiano: Monitoraggio sull'omogeneità dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, dalla quale emerge con chiarezza che dal 2005 la regione Campania non ha più erogato risorse finanziarie ai centri di procreazione medicalmente assistita, mentre l'articolo 18 della legge n. 40 del 2004 prevede che il Fondo per le tecniche di procreazione assistita sia ripartito tra le regioni, cosa che è stata regolarmente effettuata dal Ministero. Tale situazione comporta che, in Campania, le coppie sono costrette a rivolgersi ai centri privati poiché ai centri pubblici non arrivano fondi dalla regione; in proposito ricorda che nella città di Salerno i centri privati sono molto numerosi mentre di centri pubblici ve ne è uno solo. È anche per queste ragioni che molte coppie si recano nelle regioni del Nord con un notevole aggravio di costi. In conclusione, ritiene grave che il Ministero non intervenga per porre rimedio a questa incresciosa situazione.

5-01683 Alessandri e Polledri: Istituzione di un registro tumori e altre iniziative per il monitoraggio sulle malattie oncologiche più frequenti nelle zone ad alto rischio di inquinamento ambientale come quella di Sarmato in Emilia Romagna.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), replicando, si dichiara molto più che insoddisfatto della risposta, dalla quale si evince che il Ministero, nel chiedere elementi informativi proprio alla Asl che non ha attivato il registro tumori non può che aver ricevuto una risposta quanto meno incompleta. Ciò che invece sarebbe stato necessario capire è quali siano le zone di insorgenza di determinate patologie oncologiche e se vi è correlazione con gli insediamenti produttivi della medesima zona.

Non ritiene inoltre significativo che alcune aree siano state restituite all'uso agricolo, quando peraltro nella zona c'è anche la centrale nucleare ormai in disuso, chiamata « Arturo ». In conclusione, si augura che la decisione di non istituire un registro dei tumori non sia dovuta all'interesse di qualcuno a non far effettuare i controlli necessari a tutelare la salute dei cittadini della zona.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Paola BINETTI (UdCpTP), intervenendo per una breve precisazione, ritiene offensive le affermazioni dell'onorevole Farina Coscioni relative alle supposte motivazioni legate alla carriera che indurrebbero i medici ad esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.

7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.

7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Luciana PEDOTO (PD), nell'illustrare la risoluzione di cui è prima firmataria, fa presente che le ulcere cutanee sono una patologia complessa, di alto significato sociale in quanto colpiscono maggiormente le persone anziane ed incidono fortemente sulla spesa pubblica assistenziale. Le esigenze cliniche dei pazienti devono confrontarsi con una politica sanitaria stretta tra la tecnologia d'eccellenza e il contenimento dei costi. L'incidenza della patologia in oggetto aumenta con l'aumentare dell'età ed è di solito recidiva, per cui ci si aspetta un aumento in valore assoluto dei casi patologici nonché un aumento della spesa sanitaria, anche per via dell'innovazione tecnologica e farmacologica che permette di ottenere grandi risultati di salute ma a costi necessariamente più alti.

Ritiene, poi, centrali alcune questioni, prima fra tutte la riorganizzazione dell'assistenza, essenziale per rispondere in modo appropriato alla domanda di salute e contenerne i costi, ma anche l'integrazione ospedale-territorio e l'integrazione socio-sanitaria. Il tema dell'integrazione tra ospedale e territorio è di centrale importanza per un sistema sanitario, perché i bisogni stanno cambiando, e si spostano sempre di più verso le cronicità e verso le multi patologie. E non è possibile pensare che lo specialista curi solo la fase acuta e abbandoni il paziente al momento delle dimissioni. Lo specialista e il medico di famiglia devono lavorare insieme, in costante contatto, e condividere le informazioni sul paziente anche attraverso i sistemi informatici.

Altra questione di primaria importanza è lo sviluppo compiuto di un'assistenza integrata, e a tale riguardo fondamentale risulta il ruolo delle professioni sanitarie non mediche. Alcune regioni hanno avviato sperimentazioni positive, mentre in molte altre parti di Italia non è stato invece compiuto questo importante investimento sul personale delle professioni sanitarie. Un investimento partito con l'istituzione del corso di laurea a garanzia dell'efficacia del profilo professionale finale, sviluppato poi sotto il profilo organizzativo e manageriale con il fine di

giungere ad un sensibile miglioramento della qualità delle cure per il paziente e ad un sostanziale miglioramento del lavoro del medico, che può contare oggi su un *team* maggiormente aggiornato e specializzato, vincente in un approccio multidisciplinare. Ritiene, quindi, chiaramente necessario organizzare nuovi centri dedicati, individuando lo specialista responsabile, che curi coi presidi sanitari appropriati la lesione cutanea prima che possa aggravarsi e cronicizzarsi.

In questo caso il concetto di appropriatezza significa, ad esempio, evitare quel falso risparmio della garza semplice col mercurio cromo e procedere con il rimborso, o le forniture per tutti i pazienti affetti dall'ulcera degli arti inferiori, del presidio sanitario più efficace ed avanzato.

È chiaro che tutte queste innovazioni possono trovare maggior efficacia se si prevedono delle linee guida nazionali con attuazione regionale accompagnate a una normativa che consenta il costante aggiornamento dei LEA che devono tener conto dei nuovi bisogni e delle nuove tecnologie in un mondo che cambia rapidamente.

Pertanto, sono state presentate diverse risoluzioni, sulle quale richiama l'attenzione dei colleghi e per le quali auspica, dopo il dibattito, l'approvazione da parte di tutta la Commissione.

Gianni MANCUSO (PdL), illustrando la risoluzione di cui è primo firmatario, tiene ad evidenziare l'importanza crescente assunta negli ultimi anni della patologia delle ulcere cutanee, soprattutto in funzione del progressivo aumento della popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronico-disabilitanti. Ricorda, infatti, che sono circa 2 milioni le persone affette in Italia da tale patologia che, nella maggior parte di casi, colpisce le persone anziane, con una l'incidenza che varia tra lo 0,3 per cento a 60 anni e l'1 per cento a 65, fino a raggiungere il 5 per cento a 90 anni. Evidenzia quindi come le difficoltà che si incontrano nell'assistenza di un paziente siano spesso legate al fatto che le esigenze cliniche devono sempre confrontarsi con la politica

sanitaria, costantemente impegnata nel gestire il difficile equilibrio tra un'offerta di eccellenza e il contenimento dei costi e come, quindi, l'impatto socio economico delle ulcere cutanee sia elevato.

Fa presente poi che nel nostro paese la raccolta di dati in materia non è ancora precisa e uniforme, mancano ambulatori dedicati e non c'è comunicazione e integrazione tra le strutture esistenti sul territorio, mancano linee guida regionali, non vi è alcuna rimborsabilità per i pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, ad eccezione dei diabetici, e che la normativa vigente garantisce ai pazienti un livello minimo assistenziale (LEA). Ricorda infatti i pazienti affetti da queste lesioni vengono trattati, generalmente, a domicilio, dal medico curante e da un infermiere con la saltuaria consulenza dello specialista ospedaliero in quanto mancano servizi e centri dedicati, evidenziando come nel biennio 1996/1997 siano stati spesi 10 miliardi di lire per i soli pazienti ricoverati. Per queste ragioni, impegna il Governo a ad inserire la tematica delle ulcere cutanee e le problematiche sociali ed economiche a esse relative nel Piano sanitario nazionale indicando quali obiettivi una maggiore integrazione tra territorio e ospedale; la creazione di un percorso diagnostico-terapeutico e una maggiore integrazione territorio-ospedale, trasferendo prestazioni a livello territoriale, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza; l'aggiornamento del personale medico e infermieristico, al fine di accelerare la guarigione, diminuire i costi sociali, prevenire le recidive e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), poiché molto è stato già detto dai colleghi che l'hanno preceduta, intende solo aggiungere che non sono solo le persone anziane a soffrire di tale patologia ma anche le persone affette da patologie neuromuscolari e neurovegetative e che con la sua risoluzione intende impegnare chiaramente il Governo a garantire la rimborsabilità delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti di medicazione tec-

nicamente avanzati e a definire meglio le figure professionali che possano trattare questi pazienti, non potendo gravare solo sul personale medico. Ricorda infatti che nella quasi totalità dei Paesi europei esiste una normativa per il rimborso dei prodotti «avanzati» di medicazione delle ulcere cutanee croniche, intesa a sgravare il Servizio sanitario nazionale dai costi di gestione e a fornire un servizio di buon livello ai pazienti.

Ciò premesso si augura che il Governo assuma iniziative per assicurare una adeguata tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee croniche, provvedendo a redigere l'elenco dei farmaci e delle terapie anche le più innovative per il trattamento delle ulcere cutanee croniche rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e promuova una razionalizzazione dei protocolli di cura, allo scopo di ridurre i tempi di ospedalizzazione nonché di contenere la spesa sanitaria pubblica.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) ringrazia i colleghi che hanno presentato le interessanti risoluzioni testé illustrate che hanno evidenziato un problema reale, legato principalmente all'adeguamento da parte delle regioni del prontuario delle medicazioni. È necessario inoltre attivare progetti per l'assistenza domiciliare integrata, anche al fine di contenere i costi della sanità pubblica, che si ridurrebbero anche del 20 per cento. A tale riguardo, fa presente che le medicazioni interattive avanzate si devono sostituire ogni 4-5 giorni e che quindi il lavoro da parte del personale sanitario può tranquillamente essere svolto al domicilio del paziente, con importanti risultati anche per quanto riguarda i tempi di guarigione che risultano molto più brevi. Nell'auspicare una maggiore attenzione da parte delle regioni a queste nuove terapie e a questi macchinari innovativi, ribadisce l'importanza dell'aggiornamento del prontuario e dell'attivazione di progetti di assistenza domiciliare integrata, come già fatto in molte regioni, come la Liguria, il Piemonte, il Friuli-Venezia-Giulia e altre

regioni del nord, ma anche in alcune zone della Sicilia orientale.

Vittoria D'INCECCO (PD) concorda con il deputato Stagno d'Alcontres testé intervenuto ed evidenzia, anche per esperienza personale di medico, come l'assistenza a questi malati può essere effettuata in ambulatorio solo ove ciò sia consentito dalle condizioni di autonomia del paziente, mentre in molti altri casi è effettivamente opportuno il trattamento a domicilio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver annunciato che anche il collega Patarino sta presentando una risoluzione a sua firma che verrà discussa congiuntamente a queste non appena essa sarà assegnata alla Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Doc. CCXXXVIII, n. 2.

PETIZIONI

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

ALLEGATO 1

5-02897 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione dei principi della legge n. 194 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di seppellimento dei feti abortiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, in via preliminare si osserva quanto segue.

L'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, fa riferimento, come ribadito poi nel comma successivo (« espulsione o estrazione di feto ») a situazione di prodotti abortivi che, anche se di età inferiore alle 20 settimane, sembrano esulare certamente da esiti di interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni, pertanto sembra riferito ai casi di natimortalità.

Nel merito dei quesiti posti, si comunica che ogni iniziativa parlamentare di tipo normativo, volta a garantire un aggiornamento sistematico della normativa nazionale in materia di Polizia mortuaria – ad oggi disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 – è vista con favore dal Governo.

Fatte salve le considerazioni di carattere generale sopra rese, di seguito si forniscono le informazioni acquisite direttamente dalla prefettura di Cremona in ordine alla convenzione citata nell'atto ispettivo in esame, non tralasciando tuttavia di ricordare a questa Commissione che i comuni in quanto responsabili della gestione dei servizi cimiteriali e in questo ambito possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Venendo alle informazioni della prefettura di Cremona si comunica che « Le procedure di trasporto e sepoltura dei prodotti abortivi seguono le disposizioni di cui al Regolamento regionale della Lom-

bardia 9 novembre 2004, n. 6, pertanto l'Azienda Ospedaliera di Cremona, su cui ricade l'onere dell'inumazione dei prodotti abortivi, quando i familiari non manifestino la volontà di provvedere con i propri mezzi, presenta agli aventi diritto un'apposita « nota informativa » (tradotta in sei lingue ed avente la forma di un modulo opzionale) attraverso la quale gli stessi possono esprimere la propria preferenza in ordine alle modalità di trasporto e inumazione.

In particolare, gli aventi diritto scelgono l'ente che dovrà procedere tra il comune di Cremona, che vi provvede con propri mezzi di trasporto e con il personale dipendente dai Servizi cimiteriali, e l'associazione « Difendere la vita con Maria » che vi provvede – secondo il testo della convenzione – a mezzo di un'agenzia funebre appositamente incaricata.

Le opzioni in discorso si basano, quindi, su due distinte convenzioni, stipulate l'una, con il Comune, l'altra con l'Associazione sopra citata. La prima risale al 2008 ed è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2012; mentre quella con l'associazione, scaduta il 30 marzo 2012, è stata prorogata, con apposito atto deliberativo degli Istituti Ospitalieri, fino al 1° aprile 2013.

Il prelevamento presso il nosocomio ed il trasporto dei prodotti abortivi presso l'obitorio degli Istituti Ospitalieri avviene, ad opera del personale sanitario, mediante l'utilizzo di speciali contenitori biodegradabili.

Gli stessi contenitori, quindi, vengono collocati dai volontari dell'Associazione

ovvero da personale incaricato dal Comune, in altri contenitori, che restano presso l'obitorio per essere ritirati da personale appartenente ai servizi cimiteriali ovvero dalle agenzie funebri eventualmente incaricate dall'Associazione per procedere alla loro successiva inumazione.

Può accadere che tutti i prodotti abortivi, contenuti in due distinti contenitori, siano trasportati, nello stesso giorno, presso la camera mortuaria del cimitero, a cura del personale addetto ai Servizi cimiteriali del comune di Cremona.

Presso il citato cimitero, quindi, si provvede all'inumazione dei feti affidati alla responsabilità del Comune, il quale procede attraverso la deposizione del contenitore in una fossa comune e, al successivo spandimento di un idoneo strato di terra.

Al termine della sepoltura del predetto primo contenitore, accade sovente che si proceda, subito dopo, e nella medesima fossa, alla sepoltura del secondo contenitore, contenente i prodotti abortivi affidati alle « cure » dell'Associazione « Difendere la vita con Maria » la quale, pertanto, procede con la celebrazione di un rito funebre e la collocazione, a proprie spese, della copertura a mezzo di lastra marmorea, esclusivamente per i prodotti abortivi alla stessa affidati ».

Dalle valutazioni sopra rese, il Ministero della salute non ravvisa condizioni oggettive di pregiudizio per la compiuta attuazione della legge n. 194 del 1978 né del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

ALLEGATO 2

5-06443 Farina Coscioni: Iniziative volte al completamento delle procedure transattive a favore dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame comunico quanto segue.

Il decreto per la definizione dei criteri e degli importi per le transizioni da corrispondere ai soggetti che hanno presentato domanda di transizione, come previsto dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, è stato già firmato dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in data 4 maggio 2012 ed è stato registrato dalla

Corte dei conti in data 5 giugno 2012; non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, si provvederà all'avvio della successiva fase di stipula degli atti transattivi con i soggetti che risulteranno ammessi, a seguito della relativa istruttoria.

Si ritiene pertanto che l'attuazione del decreto sia la misura adeguata per corrispondere alle legittime situazioni di aspettativa dei soggetti danneggiati.

ALLEGATO 3

5-06008 Farina Coscioni: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, consente l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza, e prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate assicurino l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti, secondo le modalità delineate dagli articoli 5, 7 e 8.

Lo stesso articolo 9 della legge n. 194 del 1978 stabilisce che l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

È opportuno rammentare quanto precisato nella 1^a edizione (1998) del Codice deontologico della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), che in riferimento al « Rifiuto d'opera professionale », precisa (articolo 19): « Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita ».

In occasione della pubblicazione del Codice, il Presidente dell'ordine dei medici ha ribadito la necessità di « individuare un punto di equilibrio che consenta a tutti i soggetti coinvolti di poter esercitare i loro diritti senza che ciò implichi difficoltà rilevanti e restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali riconosciuti che porterebbero a inevitabili contenziosi ».

A fronte dei dati relativi all'obiezione di coscienza, come pubblicati nell'ultima Relazione al Parlamento del 4 agosto 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », si evince che gli obiettori negli anni sono andati aumentando, raggiungendo oltre il 70,7 per cento fra i ginecologi, oltre il 51,7 per cento fra gli anestesisti ed il 44,4 per cento del personale non medico.

Occorre ricordare che, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, sancito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta alle regioni e alle aziende sanitarie locali adottare misure utili a controllare e a garantire l'attuazione della legge n. 194 del 1978, anche attraverso la mobilità del proprio personale.

Per gli aspetti di competenza questo Ministero, ritiene che sia corretto assicurare il giusto equilibrio tra i diversi valori in gioco, nel senso che il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza non deve prevalere sul diritto all'assistenza e alle cure e viceversa.

Si ricorda inoltre, che la promozione e la tutela della salute della donna, è uno degli obiettivi strategici affrontati dal Progetto obiettivo materno infantile, adottato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, tale principio è stato ribadito nell'Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, relativo alle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli

interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Per quanto riguarda il quesito « se corrisponda al vero che nelle scuole di specializzazione non si insegnino più come praticare una interruzione volontaria di gravidanza », occorre precisare che questo Ministero non ha conoscenze di dettaglio tali da poter confermare o confutare in maniera inequivocabile tale situazione.

Tuttavia, risulta che già nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono affrontate le questioni relative all'interruzione volontaria di gravidanza, sia per quanto attiene agli aspetti normativi sia per quanto attiene agli aspetti tecnici, con riguardo all'approccio chirurgico e medico.

Quanto all'insegnamento di tale pratica nelle scuole di specializzazione di ginecologia ed ostetricia si fa presente che, attualmente, la materia della formazione medica specialistica è disciplinata dal decreto ministeriale 1° agosto 2005 « Rias-

setto delle scuole di specializzazione di area sanitaria » che, oltre ad individuare le scuole di specializzazione di area sanitaria, ne definisce il profilo specialistico, gli obiettivi formativi.

Non vi è dubbio tuttavia che l'aspetto della medicina periconcezionale faccia parte del bagaglio culturale e tecnico richiesto allo specialista in ginecologia ed ostetricia.

Inoltre, tutti i testi di ginecologia ed ostetricia in uso presso le università italiane, sia nel corso di laurea in medicina e chirurgia sia nelle scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, dedicano specifici capitoli all'interruzione di gravidanza, affrontando la questione sotto molteplici aspetti, tra i quali anche quello normativo ed epidemiologico e quello, ovviamente, relativo alle tecniche dell'aborto indotto prima e dopo i novanta giorni, intendendo in tal senso sia le tecniche chirurgiche sia quelle farmacologiche.

ALLEGATO 4

5-05944 Palagiano e Zazzera: Interventi per tutelare i cittadini portatori di protesi e istituzione di un registro nazionale degli impianti protesici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, ricordo quanto segue.

I dispositivi medici sono regolati in via generale dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE), come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 2010.

Tale normativa dispone che i dispositivi siano suddivisi in quattro classi di rischio (I, IIa, IIb e III) secondo regole di classificazione che si basano sulla durata dell'utilizzo e sulla vulnerabilità del corpo umano e tengono conto dei rischi potenziali connessi con la elaborazione tecnologica dei dispositivi e con la loro fabbricazione. Per ognuna delle suddette classi viene definita la procedura che il fabbricante deve seguire per la marcatura CE del dispositivo stesso. I dispositivi protesici impiantabili appartengono alla classe III, corrispondente al livello più elevato di rischio, e possono essere immessi in commercio e circolare liberamente se muniti di certificato CE rilasciato da un organismo notificato, accreditato in Europa dalle Autorità sanitarie dei Paesi membri. I dispositivi medici sono soggetti a controllo da parte delle Autorità nazionali solo successivamente all'immissione in commercio, mediante attività di sorveglianza sul mercato e di vigilanza sugli incidenti. La vigilanza è sempre condotta in contraddittorio con i fabbricanti e le misure restrittive possono essere adottate solo in caso di situazioni che non siano sanate con le azioni correttive che il fabbricante deve individuare e mettere in atto.

Nel merito della questione in esame, in data 24 agosto 2010 la società Johnson &

Johnson, distributore in Italia delle protesi De Puy, su iniziativa del fabbricante, ha diramato un avviso urgente di sicurezza relativo al richiamo volontario di tutti i prodotti ASR (sistema di protesi di rivestimento ASR e sistema acetabolare ASR XL), sulla base dei dati acquisiti presso il Registro nazionale delle articolazioni di Inghilterra e Galles. L'avviso prevedeva anche la raccomandazione di non impiantare i dispositivi ASR ancora disponibili e di avviare un programma di «*follow up*» in linea con quanto indicato nel protocollo suggerito dall'Agenzia regolatoria dei farmaci e dei prodotti sanitari britannica (MHRA), mediante i *Medical Device Alerts* del 22 aprile e del 25 maggio 2010.

In data 31 agosto 2010 il Ministero della salute ha provveduto a pubblicare sul proprio portale *web* l'avviso di sicurezza con il quale ha informato direttamente non solo tutte le strutture utilizzatrici del dispositivo, ma anche le strutture presso le quali era operativo un reparto di ortopedia e che avrebbero potuto ricevere il prodotto da terzi o avere in cura pazienti portatori di tali protesi.

In data 7 novembre 2011 il Ministero della salute ha emanato una circolare in cui si richiamava l'attenzione di tutti gli operatori sanitari esecutori di impianti De Puy ASR e ASR XL, sull'importanza di invitare i pazienti a sottoporsi a programma di «*follow up*» sanitario.

In data 24 gennaio 2012 il Ministero della salute ha emanato una seconda circolare, con la quale si fornivano ulteriori raccomandazioni, al fine di attivare un controllo diretto da parte dell'autorità

competente sul «*follow up*» clinico-diagnostico, rafforzando il coinvolgimento del territorio (medici di medicina generale) e chiedendo riscontro alle regioni sui seguenti punti:

- conferma di inizio «*follow up*»;
- numero delle revisioni effettuate;
- ragioni cliniche delle revisioni chirurgiche.

A seguito di quest'ultima circolare si è provveduto, altresì, all'inoltro alle regioni interessate dei dati di commercializzazione delle protesi, forniti dal fabbricante De Puy per il tramite del distributore Johnson & Johnson e aggiornati al 24 gennaio 2012. Da tali dati risulta che sono state commercializzate nel territorio nazionale 4.546 protesi dei tipi sopra menzionati: di queste 2.130 risultano non utilizzate e rese dopo l'azione di richiamo iniziata nel 2010, la cui chiusura è stata ufficialmente comunicata in data 1° luglio 2011.

Nel mese di marzo 2012 la Direzione generale per la salute e i consumatori (DG SANCO) della Commissione Europea, sulla scorta di numerose manifestazioni di attenzione provenienti dalla comunità scientifica e da alcune Autorità europee, ha avviato un'azione per coordinare le valutazioni e le raccomandazioni sul «*follow up*» dei pazienti a cui siano state impiantate protesi d'anca del tipo Metallo su Metallo, tra le quali rientrano anche le protesi De Puy.

La riflessione in corso presso le Autorità europee e la comunità scientifica è oggi orientata verso tutti gli impianti protesici d'anca, pur partendo da casi relativi a particolari tecnologie e produzioni.

Per tale attività, alla quale anche l'Italia collabora, la DG SANCO ha ottenuto l'autorizzazione a sottoporre la questione alla valutazione dell'organo scientifico della Commissione Europea (SCENHIR).

L'obiettivo è quello di elaborare linee guida sull'appropriatezza dell'utilizzo delle protesi d'anca in generale, e di quelle

Metallo su Metallo in particolare, con riguardo al tipo di materiale e alla combinazione dei materiali, alla reattività e alla tossicità correlate, alle dimensioni delle protesi, alle relative problematiche di attrito.

In data 14 maggio 2012 è stata presentata al Consiglio superiore di sanità la richiesta di un parere in merito all'opportunità di adottare eventuali ulteriori misure di tutela della salute pubblica.

Si osserva inoltre che il Ministero della salute è favorevole ad ogni iniziativa anche parlamentare finalizzata alla istituzione di registri per gli impianti protesici, in considerazione che il registro consente di realizzare la raccolta di dati che riguardano classi ampie e molto diversificate di dispositivi, di possibili correlazioni epidemiologiche e patologiche, di contesti organizzativi e territoriali.

Da ultimo segnalo che, nell'ottica della sperimentazione su dispositivi di particolare rilevanza, il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, dal 2006 ha finanziato tre studi successivi sugli impianti di protesi d'anca, aventi i seguenti scopi:

- 1) eseguire un'analisi epidemiologica e una mappatura nazionale degli interventi di sostituzione protesica dell'anca, proponendo un modello di flusso informativo;
- 2) sviluppare e testare il modello proposto, basato sull'utilizzo delle Schede di dimissione ospedaliera, integrate da un set minimo di informazioni aggiuntive relative al paziente.

Queste informazioni si sono rivelate indispensabili sia per identificare il dispositivo impiantato e avviare l'implementazione nelle tre regioni che già hanno attivato un Registro (Lombardia, Emilia Romagna, Puglia), che per identificare una procedura atta a creare un collegamento con il Repertorio nazionale dei dispositivi medici, costituendo così un primo nucleo del futuro Registro nazionale.

ALLEGATO 5

5-06097 Palagianò: Monitoraggio sull'omogeneità dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 18 della legge n. 40 del 2004 prevede che « al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004... ».

Si precisa che la somma di 6,8 milioni, a seguito dei tagli che si sono avvicinati negli anni, nel 2011 si è ridotta a euro 390.570,00, regolarmente erogati da questo Ministero, infatti la somma disponibile è stata puntualmente ripartita alle regioni; il conseguente utilizzo come è noto, rientra tra le competenze esclusive organizzative delle regioni stesse.

Va detto inoltre, che la norma in questione non prevede alcuna attività da parte del Ministero volta ad acquisire uno specifico rendiconto da parte delle regioni.

Il Ministero tuttavia, ha avviato una ricognizione sull'utilizzo di detti fondi, contenuta nella Relazione che annualmente il Ministro della salute presenta al Parlamento; nella Relazione si fa riferimento infatti alle informazioni ricevute

dalle regioni e contestualmente si segnalano le regioni dalle quali non si è avuta risposta in merito all'utilizzo dei fondi in questione.

La Relazione al Parlamento è da considerarsi uno strumento istituzionale basato sulle evidenze del sistema di sorveglianza, che può indirizzare in modo coerente sia la scelte programmatiche di sanità pubblica centrali sia quelle regionali, finalizzate a correggere e risolvere le criticità, pianificare gli interventi più adeguati di prevenzione, raccomandare le procedure più appropriate in termini di maggior tutela della salute della donna e di maggiore efficienza del settore.

Per gli aspetti di competenza regionale, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha comunicato le informazioni fornite dal Coordinatore dell'area generale di coordinamento assistenza sanitaria della regione Campania.

La regione Campania, con delibera n. 2042 del 28 dicembre 2005, ha provveduto al riparto delle somme assegnate dal Ministero della salute di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 40 del 2004 (pari ad euro 1.402.236,00), per favorire l'accesso delle coppie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) presso le aziende sanitarie regionali.

Alcune strutture sanitarie, nonostante i finanziamenti, risultano aver sospeso l'attività: pertanto, con l'approvazione del Piano di rientro è stata effettuata una rivisitazione dei centri operanti, con spostamenti di attività e di personale.

La regione Campania, in considerazione della richiesta di alcune aziende sanitarie di attivare e/o riprendere le at-

tività di PMA, ha istituito, con provvedimento del 30 dicembre 2011, la commissione regionale per la PMA, con il compito di fornire supporto alle decisioni regionali per aggiornare le linee guida in materia, al fine di istituire un registro dei centri PMA nella regione e per individuare i meccanismi per il contenimento della migrazione extra regionale.

La predetta commissione regionale supporterà l'Area generale di coordinamento

assistenza sanitaria anche nella valutazione di nuove ipotesi di riparto delle risorse.

Da ultimo, i fondi assegnati per gli anni successivi al 2005, erogati dal Ministero della salute, sono stati acquisiti nel bilancio regionale e saranno erogati non appena definiti i criteri di riparto, alla luce delle nuove richieste e del riassetto della rete ospedaliera e territoriale della regione Campania.

ALLEGATO 6

5-01683 Alessandri e Polledri: Istituzione di un registro tumori e altre iniziative per il monitoraggio sulle malattie oncologiche più frequenti nelle zone ad alto rischio di inquinamento ambientale come quella di Sarmato in Emilia Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai fini di una completa risposta all'atto ispettivo in esame, si espongono le informazioni raccolte a livello locale dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Piacenza.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Piacenza ha mantenuto attivo, negli anni, un sistema di monitoraggio rivolto al controllo della situazione sanitaria della popolazione residente nel comune di Sarmato, raccogliendo dati per accertare l'insorgenza di qualunque evento correlabile all'inquinamento ambientale del territorio comunale.

Non sono mai emerse differenze significative nella frequenza di patologie correlabili agli inquinanti ambientali tra la popolazione di Sarmato e quella residente nel resto della provincia di Piacenza.

La stessa Azienda USL ha attivato, da circa due anni, il Registro Tumori relativo all'intera provincia di Piacenza, in quanto la contenuta popolazione di Sarmato (inferiore ai 3.000 abitanti), non consente di sviluppare un registro dedicato al solo territorio comunale.

In effetti, i dati ricavati non permetterebbero alcuna attendibile elaborazione statistica, in quanto essi acquistano validità solo se relativi alla popolazione residente in aree di adeguate dimensioni, quali una regione, una provincia, una città metropolitana.

La sezione provinciale di Piacenza dell'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna ha

precisato che la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, nell'ambito della redazione del Piano strutturale comunale, attualmente in corso e a cui prende parte la stessa Sezione.

L'attività di controllo sugli insediamenti produttivi, sulle attività agricole e sugli allevamenti, sulle acque reflue, eccetera, viene costantemente eseguita all'ARPA.

In merito ai siti richiamati nell'atto ispettivo, si segnala che l'area della discarica di Agazzino è stata sottoposta a ripristino e restituita all'uso agricolo.

Il nuovo impianto di compostaggio della ditta Maserati di Berlasco è costantemente monitorato dalla Sezione ARPA di Piacenza.

Analoghi controlli di ispezioni riguardano la centrale termoelettrica della ditta Sarmato Energia s.p.a.

La stessa Sezione segue le varie fasi della dismissione dello stabilimento Eridania.

Quanto all'utilizzo agronomico dei rifiuti, non sono stati utilizzati, negli ultimi 8/9 anni, fanghi di depurazione in agricoltura nei terreni del comune di Sarmato.

Inoltre, ai fini della razionalizzazione dei consumi energetici, diversi insediamenti sono stati dotati di impianti fotovoltaici.

L'Azienda USL di Piacenza ha precisato di non aver ravvisato, fino ad oggi, la necessità di effettuare indagini ambientali

nel territorio del comune di Sarmato, in virtù dello studio ambientale effettuato dall'ARPA nel triennio 1999-2001.

Tale studio ha contemplato tutte le matrici ambientali e tutte le possibili fonti di emissioni inquinanti.

Nella stessa occasione venne effettuato il monitoraggio della mutagenicità di diverse matrici ambientali prelevate nel territorio comunale, nonché delle emissioni/

immissioni di ammine alifatiche e di altri composti cancerogeni.

I dati forniti dallo studio hanno evidenziato che si rendeva necessaria la ridistribuzione delle attività produttive in altre aree della provincia, ma quanto alla qualità dell'aria, non è risultata una situazione di criticità differente da quella esistente nella fascia di pianura del territorio provinciale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori: audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Veneto 85

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 giugno 2012.

Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori: audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Veneto.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 giugno scorso il relatore, onorevole Beccalossi, ha svolto la relazione introduttiva.

Dal successivo dibattito è emersa la necessità di procedere ad alcune audizioni; che si sono svolte il 20 giugno. In particolare, la Commissione ha incontrato gli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna e Lombardia e i rap-

presentanti delle organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare), dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) e dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, nel riservarsi di presentare una proposta di parere, ricorda di aver invitato i gruppi – a seguito delle audizioni svolte – a valutare le proposte emendative che sarebbe possibile presentare unitariamente da parte dei componenti della Commissione. Sottolinea infatti che questo sarebbe un modo per rafforzare il medesimo parere presso la Commissione di merito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), rilevando che la Commissione lavora sin dall'inizio della legislatura per esprimere posizioni unitarie, si riserva di svolgere le verifiche sollecitate dalla relatrice.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) annuncia che sta approfondendo le proposte emendative da presentare.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5262, a firma dei deputati Delfino e Naro, recante « Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche ».

Vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, tale proposta è stata abbinata alle medesime, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	96
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	100

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. COM(2011)650 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
Comunicazione della Commissione – Programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 » (COM(2011)808).	
Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809).	
Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione « Orizzonte 2020 » (2014-2020) (COM(2011)810).	
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)811).	

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 » (COM(2011)812).	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (COM(2011)817).	
Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (COM(2011)822) (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	104
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	109
ERRATA CORRIGE	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gozi, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

L'articolo 1 precisa che le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa eco-

nomica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio e ne disciplina le modalità di riparto e di finanziamento. Ulteriori disposizioni riguardano l'intestazione ai Commissari delegati di apposite contabilità speciali.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese. L'articolo reca, altresì, la disciplina per l'accertamento dei danni e definisce le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari, norme transitorie

nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive e lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature.

L'articolo 4 detta disposizioni per la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e per definire le modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici; nell'ambito di tale piano si provvede, tra l'altro, alle esigenze connesse agli interventi di ricostruzione, ripristino e conservazione del patrimonio culturale danneggiato. Si prevedono, inoltre, alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato e la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali.

L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interes-

sati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.

L'articolo 8 elenca, tra l'altro, una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (commi 1 e 4), reca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (comma 2), esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma (comma 3), sospende e differisce adempimenti a carico delle aziende zootecniche (commi 8-14), sospende temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma (comma 15).

L'articolo 9 autorizza il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012.

L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree col-

pite dal sisma, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare al fine di abbattere, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e danneggiate, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

L'articolo 14 dispone che lo Stato assicuri la quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. A tal fine sono previste disposizioni in materia di classificazione dei « rifiuti » derivanti da crolli e demolizioni ed è individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la

realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali.

L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Dal punto di vista dell'esame del contenuto del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, osserva che il decreto-legge reca alcune disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.

In particolare, l'articolo 2, che disciplina le modalità di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, prevede che tale Fondo venga alimentato con le risorse eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002. Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE), istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri in caso di catastrofi naturali che provochino danni diretti stimati in oltre 3 mld. di euro o superiori allo 0,6 per cento del RNL dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia determinato profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. L'intervento del Fondo avviene sotto forma di convenzione, con l'obiettivo di aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: *a*) ripristino delle infrastrutture nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; *b*) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; *c*) messa in sicurezza delle infra-

strutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane dal primo danno. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione. Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro.

L'articolo 4, comma 4, inoltre, consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, tra l'altro, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non siano in contrasto con termini fissati a livello comunitario.

L'articolo 8, al comma 8, differisce al 30 novembre 2012 taluni adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche, e, al comma 10, consente lo spostamento e stazionamento di animali in deroga alla direttiva 2008/120/CE. I commi 11 e 12 del medesimo articolo 8 dispongono rispettivamente in merito agli aiuti chiesti in base al Regolamento (CE) n. 73/2009 – che ha stabilito norme comuni sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori – e alla rinuncia alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure del PSR. Si ricorda che la possibilità di concedere deroghe alla normativa di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 è espressamente contemplata dall'articolo 75 del Regolamento n. 1122/2009, in cui si prevede che l'agricoltore continui a godere del diritto all'aiuto – per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale – anche nel caso in cui non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Queste ultime sono individuate dall'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 73/2009 (al quale l'articolo 75 del Regolamento n. 1122/2009 rinvia espressamente) che riconosce come causa di forza maggiore la

« calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda ».

Infine, l'articolo 17, che è volto a definire una specifica disciplina in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, nonché gli articoli 18 e 19, ed i commi 11 e 12 dell'articolo 3, che recano disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali, intervengono in ambiti regolati da normativa nazionale emanata in attuazione di direttive comunitarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è il testo unificato di tre proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), elaborato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) e adottato come testo base.

Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Esso persegue lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come si evince dal richiamo effettuato dall'articolo 2 al Regolamento (CE) n. 443/2009 che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove. Inoltre, essa si pone l'obiettivo di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione

COM(2010)186 della Commissione che definisce una strategia diretta a favorire lo sviluppo e la diffusione di veicoli non inquinanti ed efficienti sul piano energetico (« veicoli verdi »).

Il Capo I (Artt. 1-7) reca le disposizioni generali e i principi fondamentali.

In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento. In particolare vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive, oggetto del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

L'articolo 2 indica le finalità del provvedimento nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

L'articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.

L'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.

L'articolo 5 prevede che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.

Il Capo II (Artt. 8-11) reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.

L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.

L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione sepa-

rata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'individuazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Capo III (Artt. 12-14) prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.

In particolare, l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.

L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013.

L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati a energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire

nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie.

In particolare, l'articolo 15 prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.

Ricorda, quanto ai documenti all'esame dell'UE, che il 28 aprile 2010 la Commissione ha presentato una strategia per promuovere l'uso di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire, nel lungo termine, la «decarbonizzazione» del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050). La strategia sottolinea la necessità di un quadro politico nel settore dei veicoli, che riguardi: i veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica; i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno; i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL, GNC e biogas).

La strategia individua una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica riguardanti in particolare: la standardizzazione di ricarica che assicuri l'interoperabilità e la connettività tra la colonnina di ricarica e il caricatore a bordo; le infrastrutture, al fine di creare un'adeguata rete di ricarica per le batterie; la produzione e la distribuzione di energia elettrica, prevedendo, tra l'altro, le «reti intelligenti» e protocolli di comunicazione tra rete e veicolo per programmare automaticamente la ricarica nei momenti non di punta o quando l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili è in eccedenza; il riciclaggio e il

trasporto delle batterie che hanno esaurito la propria capacità di stoccaggio. Infine, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità regionali e locali nel favorire l'introduzione sul mercato di tecnologie di propulsione alternative e a basso consumo energetico in occasione di appalti pubblici, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 soprattutto in ambiente urbano.

Il 28 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il Libro bianco « Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile » (COM(2011)144) che individua 40 iniziative da realizzare entro il 2020 al fine di favorire la realizzazione di uno spazio europeo unico dei trasporti più concorrenziale e una rete di trasporti pienamente integrata. Il Libro bianco inserisce tra gli obiettivi da raggiungere la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti del 60 per cento. Tra le misure prospettate figura anche l'esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città.

Il 6 giugno 2012 il gruppo di alto livello CARS 21 ha presentato in una relazione finale alla Commissione europea la visione per il futuro dell'industria automobilistica nel 2020, fornendo raccomandazioni per compiere progressi rapidi in materia di elettromobilità e di carburanti alternativi (idrogeno, metano, biocombustibili e carburanti sintetici) per i motori a combustione interna. Sulla base di tali proposte, la Commissione intende presentare, entro l'autunno 2012, un piano d'azione a sostegno dell'industria automobilistica europea.

Ricorda infine che nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 19 ottobre 2011 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte relative all'attivazione di un nuovo « meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe facility*) che prevede uno stanziamento di 9,1 miliardi di euro per progetti infrastrutturali energetici, orientati alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima energia per il 2020 (COM(2011)658). Per ciò che concerne le reti elettriche, la Commissione

ritiene necessario potenziarle, modernizzarle e ampliarle sia per mantenere i livelli esistenti di sicurezza del sistema, sia per favorire l'integrazione del mercato, ma soprattutto per favorire il trasporto e la distribuzione dell'elettricità da fonti rinnovabili, destinata a più che raddoppiare nel periodo 2007-2020.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 20 giugno, una proposta di parere favorevole, che ha sottoposto alla valutazione dei colleghi ai fini della sua approvazione, tenuto conto del fatto che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 19 giugno.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno richiamare, sul tema in esame, alcune considerazioni, sia con riferimento alle valutazioni svolte in passato dalla XIV Commissione che rispetto all'attualità europea.

Ricorda infatti che, in sede di esame – nella fase ascendente – della Comunicazione della Commissione europea sulla revisione della procedura Lamfalussy e sul rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza, la XIV Commissione sin dall'ottobre 2008 aveva individuato alcune debolezze del sistema di vigilanza bancaria, che sono poi emerse con evidenza con lo scoppiare della crisi. Nel parere espresso il 24 giugno 2009 – che meriterebbe di essere ricordato nelle premesse al parere formulato dal relatore – si rilevava infatti come l'intervento proposto dalla Commissione europea apparisse condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti, e si invitava il Governo a promuovere un'attenta riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea compiti specifici sulle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Ritiene che su questo punto – sulla necessità di rafforzare il potere di supervisione bancaria a livello europeo – si possa registrare una sostanziale convergenza dei gruppi politici, come peraltro emerso nel corso del dibattito, svoltosi ieri in Assemblea, sulle mozioni aventi ad oggetto la politica europea dell'Italia e la ratifica del *Fiscal compact*. Il gruppo del PD riterrebbe peraltro opportuno estendere tale vigilanza anche agli operatori finanziari, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni di autorità. Invita sul punto il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una osservazione in tal senso, che riprenda i contenuti dell'osservazione *a)* formulata nel richiamato parere del 24 giugno 2009. Si tratta cioè di mettere in evidenza il fatto che l'Italia procede all'attuazione della direttiva 2010/78/UE nel proprio ordinamento ma contemporaneamente – an-

che alla luce dei contenuti del rapporto presentato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy – ritiene necessario proseguire i negoziati per giungere, entro il dicembre 2012, al rafforzamento di poteri di vigilanza integrati.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che nella proposta di parere formulata dal relatore, si sottolinea, in premessa, la necessità di una immediata revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, che in base ai regolamenti istitutivi delle autorità europee dovrebbe essere avviata dalla Commissione europea entro il 2 gennaio 2014, al fine di operare una maggiore concentrazione delle funzioni di vigilanza in capo ad un'unica autorità a livello europeo.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea la necessità, in questa fase complessa, e tenuto conto delle attuali dinamiche dei mercati finanziari, definire non solamente le caratteristiche che dovrà avere l'autorità tenuta a vigilare, ma anche – e soprattutto – quale debba essere l'oggetto della verifica. Occorre cioè comprendere quali siano le storture dei mercati – quali quelle verificatesi nei mercati statunitense e anglosassone – che non debbono riproporsi; si riferisce, in particolare, al mercato dei derivati, che tanti danni ha provocato e può ancora provocare.

Gianluca PINI (LNP) con riferimento al parere richiamato dal collega Gozi, approvato nel giugno 2009, osserva come la XIV Commissione avesse sin da allora ben presente l'insufficienza degli strumenti di controllo sia a livello europeo che nazionale. Oggi si manifesta con impellenza la necessità di distinguere la vigilanza che deve rivolgersi ai grandi gruppi bancari – che si dedicano prevalentemente ad attività di carattere speculativo – e quella rivolta alle banche di credito, spesso di minori dimensioni, a carattere locale e mutualistico, che svolgono funzioni di credito per le PMI e le famiglie. Parimenti occorrerebbe sottolineare la necessità di

pervenire, a livello nazionale, ad una maggiore uniformità e trasparenza nelle attività di vigilanza; osserva infatti come troppo spesso si sia assistito a evidenti disparità di trattamento nella valutazione degli istituti di credito da parte della Banca d'Italia.

Mario ADINOLFI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, e ritiene che si debba prestare particolare attenzione a non focalizzarsi esclusivamente sui prodotti derivati, che spesso hanno natura assicurativa, e dei quali solamente alcune tipologie espongono a rischio gli istituti di credito e, conseguentemente, i risparmiatori; ricorda peraltro che la crisi che ha investito l'economia europea è nata negli Stati Uniti come crisi del credito, con particolare riferimento ai prestiti *subprime*. Né ritiene convincente la distinzione della vigilanza su banche d'affari e banche commerciali, che assume carattere politico, tenendo presente che anche piccoli istituti di credito cooperativo locale possono provocare grandi danni.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) prende atto del dibattito svoltosi e delle osservazioni dei colleghi, che in gran parte condivide; si riserva pertanto di formulare una nuova proposta di parere che tenga conto di tali rilievi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Atto n. 479.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 479 introduce una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate sia in ambito agricolo che extra agricolo. Scopo è quello di ridurre l'impatto sia sulla salute umana che sull'ambiente, diminuendo i conseguenti rischi. Allo stato tali prodotti sono disciplinati solo relativamente alla immissione in commercio, ed ai controlli sulla presenza di residui tollerati negli alimenti.

Il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/196) ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il termine prescritto per il recepimento era il 26 novembre 2011

Passando al dettaglio del contenuto del provvedimento, ricorda quanto segue.

L'articolo 1 indica il contenuto del provvedimento, volto a ridurre l'utilizzo dei fitosanitari ed ad incentivare il ricorso a metodi di difesa alternativi.

L'articolo 2 circoscrive l'ambito d'applicazione delle norme ai prodotti fitosanitari, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore. Rilevante è l'esplicito richiamo al « principio di precauzione » come possibile causa di interventi limitativi.

L'articolo 3 reca le definizioni necessarie all'applicazione del decreto, che ricalcano quelle dell'articolo 3 della direttiva, ma che hanno anche una maggiore estensione rinnovando definizioni scritte all'articolo 3 del decreto legislativo n. 194/95 sulla commercializzazione dei fitofarmaci, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 sui procedimenti di autorizzazione. La definizione del « fitofarmaco » riproduce quella di cui all'articolo 2, par. 1 del reg. n. 1107/2009.

L'articolo 4 attribuisce la programmazione, l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste ai tre dicasteri dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute, per quanto di competenza di ciascuno. L'attività menzionata potrà av-

valersi del « Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari », che l'articolo 5 prevede sia istituito dai due dicasteri dell'agricoltura e dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore: 23 il numero massimo dei componenti, sei dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni e i restanti dalle amministrazioni centrali.

Il Consiglio è tenuto a proporre un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere adottato con decreto del Mipaaf entro il 26 novembre 2012 (così l'articolo 6 che ne prevede il contenuto, le modalità di revisione e la trasmissione alla Commissione UE). Il Piano indicherà misure, tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi, che devono in ogni caso essere riferiti ai seguenti settori: protezione degli utilizzatori, tutela dei consumatori, salvaguardia dell'ambiente, conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Nelle fasi di definizione e di modifica del Piano si applicano disposizioni volte a garantire la partecipazione del pubblico secondo le modalità previste nel codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006 di recepimento della direttiva 2003/35/CE).

In particolare l'articolo 2 della direttiva (che mira a rendere pienamente operativo l'articolo 7 della convenzione di Aarhus del 1998) prevede che « Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi » in materia ambientale.

L'attuazione di tale disposizione trova una garanzia generale nel disposto dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che include, tra i principi sulla produzione del diritto ambientale, il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.

L'articolo 7 detta le regole secondo le quali le regioni dovranno procedere alla definizione di un sistema di formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti di prodotti fitosanitari, distinto in formazione di base

e di aggiornamento, nelle materie elencate nell'allegato I. L'omogeneità della formazione sarà assicurata dalla individuazione, nel Piano, di requisiti validi per l'intero territorio nazionale. La formazione si concluderà con il rilascio di una abilitazione, attestante il possesso delle conoscenze richieste: le regioni e province autonome sono le autorità responsabili, tenute ad istituire il descritto sistema entro il 26 novembre 2013.

Il possesso del certificato di abilitazione diverrà obbligatorio per tutti gli operatori, a decorrere dal 26 novembre 2015: l'articolo 8 disciplina il certificato d'abilitazione per gli addetti alla attività di vendita o consulenza, e l'articolo 9 regola quello destinato agli acquirenti o utilizzatori professionali. In entrambi i casi la validità del certificato è limitata a cinque anni, ed il rinnovo prevede la partecipazione ad un corso di aggiornamento; restano valide, fino alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 di disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.

L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni aggiuntive a quelle definite con gli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290, che si applicano alla vendita dei prodotti fitosanitari a decorrere dal 26 novembre 2015 (co. 1 e 2). I commi 3-5 regolano le condizioni di vendita agli utilizzatori non professionali, che dovranno essere informati: sui rischi per la salute umana e per l'ambiente, sulle condizioni di stoccaggio, sulla corretta manipolazione e applicazione dei prodotti, sulle condizioni di smaltimento, sulle possibili alternative. Un decreto interministeriale dovrà infine regolare la vendita attraverso canali alternativi a quella diretta (come la vendita *on-line*).

L'articolo 11 specifica quali programmi per informare e sensibilizzare la popolazione debbano essere definiti dal Piano. Il Ministero della salute è il soggetto cui spetta l'adozione di piani di controllo, anche sulla base della relazione annuale

che l'Istituto superiore di Sanità è tenuto a trasmettergli sui casi d'intossicazione acuta; la diffusione dei risultati conseguiti con l'attuazione del piano è invece demandata al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 12 regolamenta i controlli cui debbono essere sottoposte le attrezzature destinate ad una applicazione professionale dei fitosanitari, al duplice scopo: tutelare la salute umana e l'ambiente; garantire una adeguata efficacia dei trattamenti. Dei controlli funzionali (per i quali si veda l'allegato II) debbono essere incaricati idonei Centri, sottoposti a verifica da parte delle regioni e province autonome.

L'articolo 13 vieta l'irrogazione aerea, attribuendo nel contempo alle regioni e province autonome un potere di deroga (previo parere favorevole del Ministero della salute) per i casi, e da esercitare nei modi, dallo stesso articolo stabiliti. È anche previsto il rilascio da parte delle regioni di un'autorizzazione eccezionale (comma 8) in situazione di emergenza fitosanitaria, nel caso non siano disponibili prodotti già registrati.

L'articolo 14 dispone che il Piano definisca misure che tutelino dai fitosanitari sia l'ambiente acquatico che le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, aggiuntive rispetto a quelle già definite con il codice ambientale (d.lgs. 152/06) e con il regolamento sui fitofarmaci (reg. (CE) n. 1107/2009, di abrogazione della dir. 91/414/CE).

L'articolo 15 prevede che per aree specifiche il Piano definisca misure rafforzate di tutela, come limitazioni o divieti dell'uso di fitosanitari. Le aree degne di particolare tutela sono: quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (che necessitano di un'attenzione particolare, come donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani e i lavoratori particolarmente esposti); le aree protette (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) o quelle destinate alla conservazione degli *habitat* e delle specie (di cui alla legge 157/92 sulla caccia ed al decreto del Presidente della Repubblica 357/97 di recepimento della

direttiva *habitat*); le aree trattate di recente e frequentate dai lavoratori agricoli.

L'articolo 16 individua gli obblighi (che saranno definiti nel Piano) in materia di raccolta, conservazione o trasmissione di dati, che sono posti a carico dei soggetti che commercializzano e vendono, o acquistano e utilizzano, prodotti fitosanitari; i primi sono tenuti a trasmettere annualmente i dati di vendita al SIAN (per via telematica) o alle regioni (su supporto magnetico), mentre i secondi sono tenuti alla conservazione, per almeno tre anni successivamente ai trattamenti, del registro dei trattamenti effettuati, nel quale siano riportati cronologicamente i trattamenti eseguiti ed indicati i prodotti utilizzati; la compilazione del registro può essere peraltro curata dai CAA.

L'articolo 17 demanda al Piano la individuazione delle misure atte a garantire la salute umana e la tutela ambientale nelle seguenti operazioni: stoccaggio, manipolazione dei prodotti, smaltimento o recupero delle miscele residue e degli imballaggi, pulizia delle attrezzature impiegate.

L'articolo 18 definisce le metodologie di difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che comprendono: la difesa integrata obbligatoria di cui al successivo articolo; la difesa integrata volontaria, le cui premesse sono state definite con l'articolo 6 della legge n. 4/2011 sull'etichettatura; l'agricoltura biologica disciplinata dal reg. (CE) n. 834/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 19 stabilisce la obbligatorietà, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di applicare i principi generali di difesa integrata stabiliti all'allegato III, inclusi: il ricorso alle specificate tecniche colturali; il monitoraggio degli organismi nocivi; la predilezione per metodi biologici rispetto a quelli chimici; l'utilizzo di prodotti che agiscano selettivamente sugli organismi da combattere e siano applicati alle dosi minime necessarie. Alle regioni spetta il compito di adottare le misure necessarie alla realizzazione della difesa integrata obbligatoria, misure che debbono

essere comunicate entro il 30/4/2013 al Mipaaf. Questi trasmette alla Commissione una relazione sullo stato d'attuazione delle misure (entro il 30 giugno 2013).

L'articolo 20 ancora dispone che sia il Piano a definire ed incentivare l'adesione alla difesa integrata volontaria; le produzioni così ottenute rientrano nel sistema di qualità definito con l'articolo 2 della legge n. 4/2011. La legge febbraio 2011 n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, con l'articolo 2, commi 2-6, ha istituito un «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», con adesione su base volontaria, che garantisce la produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi (di produzione e di difesa) volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione. I prodotti conformi al Sistema, in ragione della loro specificità, possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il Piano conterrà anche gli orientamenti necessari alla promozione dell'agricoltura biologica, prodotta secondo la disciplina stabilita con il reg. (CE) n. 834/2007 (articolo 21).

L'articolo 22 prevede la selezione di un sistema di indicatori atti a valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi ed a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze.

I controlli (articolo 23) sono affidati a Stato, regioni e province autonome, che saranno coordinati dal Piano.

Con l'articolo 24 è definito il quadro sanzionatorio che prevede l'applicazione di un'ammenda per le seguenti ipotesi di violazioni: mancato possesso del certificato di abilitazione; la sanzione si applica anche al distributore che si avvalga del personale in difetto (commi 1 e 5); inadempienze del distributore (comma 2); mancata informazione, su quanto di dovere, degli utilizzatori professionale e di quelli non professionali (commi 3 4); non corretta etichettatura dei prodotti venduti agli utilizzatori non professionali (comma 6); utilizzo di attrezzature prive dei periodici controlli funzionali (comma 7); irrogazione aerea priva di autorizzazione o

difforme dall'autorizzazione (commi 8 e 9); inosservanza delle norme a tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti d'approvvigionamento di acqua potabile (comma 10); violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati di vendita (comma 12); violazione dell'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti (comma 13). La reiterazione di qualunque violazione comporta l'applicazione della pena accessoria della sospensione o revoca dell'abilitazione alla vendita o all'acquisto e utilizzo (di cui agli artt. 8 e 9). Anche la reiterazione delle ultime due ipotesi di violazione comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione: la sospensione tuttavia non può eccedere i sei mesi.

L'articolo 25 reca le norme di copertura, stabilendo che le amministrazioni interessate debbano svolgere i compiti loro attribuiti con le risorse disponibili e in condizioni d'invarianza della spesa pubblica. La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all'attuazione di determinati articoli prevedendo che la copertura sia rinvenuta nelle risorse disposte dai Piani di sviluppo rurale (a tal fine viene individuata la specifica misura del Piano sul quale graverà la spesa). I controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti sono invece a carico degli operatori, cui verranno applicate le tariffe da determinarsi e che saranno aggiornate ogni tre anni.

L'articolo 26 dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione, incompatibili con lo schema in esame: articolo 23 sul rilascio del certificato di abilitazione alla vendita; articolo 26 sulle condizioni per il rilascio di autorizzazione all'acquisto; articolo 27 sull'organizzazione dei corsi di aggiornamento; articolo 42 che regola l'obbligo di trasmissione dei dati di vendita e di utilizzazione.

Sotto il profilo della compatibilità del provvedimento in esame in relazione alla normativa comunitaria, ricorda che lo schema di decreto recepisce la direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro

normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (di cui alla decisione n. 1600/2002/CE). La direttiva n. 128 è diretta a regolare l'utilizzo di tutti i pesticidi, ma attualmente la sua applicazione è circoscritta ai soli fitosanitari (secondo la definizione di cui al reg. (CE n. 1107/2009), e solo in futuro se ne prevede l'estensione anche ai biocidi.

Sulla base dell'esame dell'articolato dello schema di decreto in esame sembra evidenziarsi una piena aderenza dello stesso alla struttura e al contenuto della direttiva comunitaria a cui dà attuazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Atto n. 480.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame intende superare le disposizioni attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, che aveva recepito nell'ordinamento la precedente disciplina comunitaria sull'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti. Il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE (la materia è poi confluita, come si è già detto, nella direttiva 2008/55/CE). Tali disposizioni non vengono esplicitamente abrogate dalle norme in esame; l'articolo 18 dello schema prevede infatti

che essa continuino ad applicarsi fino al 1° gennaio 2012.

Segnala quindi che il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.

Passando all'esame dettagliato del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 dello schema fissa l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa: essa è applicabile anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti in specifiche ipotesi. In precedenza (articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 69 del 2003) essa riguardava solo le imposte sul reddito e sul capitale, le imposte sui premi assicurativi, i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise ed altri prelievi.

Sono escluse dalle procedure di mutua assistenza recate dallo schema le somme relative a contributi previdenziali obbligatori, a corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di documenti e certificati, a diritti contrattuali percepiti a titolo di corrispettivi per pubblici servizi e a sanzioni pecuniarie penali. Si ricorda in merito che l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 16/2012 ha recentemente precisato che non sono rateizzabili i pagamenti dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Ricorda inoltre che l'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies* del decreto-legge n. 16/2012 ha introdotto norme volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l'accesso al beneficio della rateizzazione del *quantum* dovuto.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE, viene definito il titolo uniforme (UIPE) e il modulo standard di notifica (UNF); il titolo uniforme è il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Tale atto è l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito; non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro. Per « modulo standard di notifica » si intende quel modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare. Si definisce altresì la rete CCN, ovvero quella piattaforma europea comune basata su una rete comune di comunicazione, al fine di assicurare la trasmissione di dati tra le autorità richiedenti e quelle adite.

L'articolo 3 reca le norme di organizzazione, individuando l'autorità centrale competente per l'Italia nel Direttore Generale delle finanze, e abilitando alla ricezione/formulazione delle domande di assistenza gli uffici di collegamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché il Dipartimento del MEF, per i crediti derivanti dai tributi di rispettiva competenza secondo l'ordinamento giuridico (per il Dipartimento delle finanze la competenza concerne i tributi locali). Il D.Lgs. n. 69/2003 demandava l'attività di assistenza, in genere, al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 dello schema si occupa della procedura di assistenza per la richiesta di informazioni tra Stati Membri; a tal fine gli uffici di collegamento nazionali forniscono all'autorità richiedente di altri Stati membri le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni che regolano l'anagrafe tributaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973). In tale attività essi si avvalgono di specifici poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, ovvero del potere di richiedere a soggetti

operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo i dati, le notizie e i documenti relativi ai rapporti e alle operazioni con i clienti, nonché alle garanzie prestate. La relazione illustrativa specifica che tale previsione si rende necessaria per agevolare i flussi informativi anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in ottemperanza alle disposizioni europee. Sono altresì previsti casi in cui le informazioni non vengono fornite, in ottemperanza all'articolo 5 della direttiva (ad esempio, ove possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o per esigenze di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico).

Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, in ordine alle informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato e in relazione alla presenza in Italia di funzionari stranieri durante le indagini e i procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 7 dello schema disciplina le procedure di assistenza per le richieste di notifica formulate da uno Stato membro a un altro Stato membro. Accanto alla specificazione delle condizioni alle quali è possibile accedere alla procedura, la norma proposta supera il decreto legislativo n. 69 del 2003 – in ottemperanza alle citate prescrizioni della direttiva – specificando che tale richiesta deve essere accompagnata dal modulo standard di notifica (in luogo di indicare gli elementi della domanda di notifica). L'effettuazione delle notifiche ai destinatari è affidata agli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze e mediante le proprie articolazioni territoriali. È previsto invece, per i tributi locali, che il Dipartimento delle finanze si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le norme sulla notifica delle cartelle di pagamento nel procedimento di riscossione tramite ruolo. Le spese di notifica sono a carico del debitore nella misura di 5,88 euro; l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata (aggiornabile con decreto del MEF). È prevista l'applicazione di una sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria (da 100 a 1000 euro) in caso di omessa o tardiva notifica, salve specifiche ipotesi.

L'articolo 8 si occupa delle attività di assistenza per il recupero dei crediti. In conformità alla direttiva, sono stabilite le condizioni per formulare la domanda di recupero, che risultano più articolate rispetto a quelle richieste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2003. Si conferma l'avviamento della procedura se il credito — o il titolo che ne permette l'esecuzione — non sono contestati nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede. Si procede altresì se essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente, o le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. Le domande di recupero sono accompagnate dal citato « titolo uniforme » che, come già detto, costituisce la principale novità del provvedimento in esame, rispetto alla disciplina attuale (in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva). Esso ha efficacia immediatamente esecutiva (senza necessità di previo riconoscimento diretto del titolo esecutivo). Di conseguenza, come specifica la relazione illustrativa, è sufficiente il titolo — senza preventiva notifica di cartella di pagamento o altra forma di intimazione — perché l'agente della riscossione proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo può anche essere iscritta l'ipoteca sui beni immobili del debitore. Il decreto legislativo n. 69 del 2003 prevedeva invece l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento. Gli uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano le somme da recuperare

in carico agli agenti della riscossione con modalità demandate a provvedimento secondario. Ove il titolo uniforme riguardi crediti diversi, rientranti nella competenze di più Uffici di collegamento, la riscossione avviene mediante un unico affidamento a all'agente della riscossione, individuato dal predetto provvedimento.

Analogamente all'articolo 7, per i tributi locali il Dipartimento delle finanze si avvale di Equitalia S.p.A. Si stabilisce che all'agente della riscossione spettino: il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, come previste da legislazione vigente. La possibilità di rateizzare i pagamenti è accordata nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Inoltre, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero si applicano gli interessi di mora.

Con l'articolo 9 si disciplina l'ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro. L'articolo in esame prefigura due ipotesi: in primis si disciplina il caso del debitore che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente. In tal caso si deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti. È prevista dunque la sospensione della procedura instaurata dagli Uffici di collegamento, salva domanda contraria dell'autorità richiedente, fino alla decisione dell'organo cui compete la risoluzione della controversia. Nel caso in cui il recupero sia avviato — a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente — e l'esito della contestazione sia favorevole al debitore, l'autorità richiedente restituisce l'importo recuperato ed ogni somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono anche l'adozione di misure cautelari. Se oggetto di contestazione è la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro

adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro, il debitore deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti. Un'ulteriore ipotesi di sospensione del recupero è prevista ove vi sia, con l'autorità competente dello Stato membro richiedente, una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi, e l'esito di tale procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale io stata richiesta l'assistenza (salvo il caso di estrema urgenza per frode o insolvenza).

L'articolo 10 si occupa delle ipotesi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero; nel dettaglio, ove ciò implichi una modifica dell'importo del credito, gli Uffici devono proseguire l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo, sulla base del nuovo titolo uniforme. Nel caso in cui la modifica della domanda comporti un aumento del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo.

Per quanto riguarda l'adozione di misure cautelari per garantire il recupero delle somme, l'articolo 11 affida agli Uffici di collegamento il compito di richiedere – ai sensi delle norme interne, ovvero dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – l'adozione delle misure cautelari, su domanda dell'Autorità richiedente di altro Stato membro e sulla base di precise condizioni (nel caso di contestazione del credito o del titolo al momento della presentazione della domanda, ovvero se il credito non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente). Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, è previsto che le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richie-

dente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

Ai sensi dell'articolo 12, le procedure di assistenza si attivano solo se il periodo che intercorre tra il momento in cui il credito è diventato esigibile nello Stato richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia inferiore o pari a superiore a cinque anni; in caso di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di controversia. La disposizione fissa altresì la decorrenza di tale periodo nel caso di dilazioni. Rispetto alla legislazione vigente, si segnala l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della procedura, che si verifica qualora i crediti siano di importo totale inferiore a 1500 euro, in ossequio all'articolo 18 della direttiva.

L'articolo 13 reca disposizioni di coordinamento relative ai flussi informativi, alla trasmissione telematica di dati e atti tra autorità competenti, nonché in materia di prescrizione dei crediti; essa, in particolare, è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Si affida al Dipartimento delle finanze il compito di comunicare annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari in viale e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

L'articolo 14 disciplina il regime linguistico, mentre l'articolo 15 si occupa di segreto d'ufficio e scambio informativo, in particolare prevedendo che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi delle procedure disciplinate dalle norme proposte siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata, alle informazioni di analoga natura, dalla legislazione interna.

In materia di spese, l'articolo 16 affida agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le

disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; ove il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano la successione di leggi nel tempo; in particolare, si prevede che le disposizioni in commento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2012. In ordine alla decorrenza delle norme in commento, ricorda che l'analisi di impatto della regolamentazione esplicitamente prevede l'applicazione retroattiva della disciplina proposta. Rimane applicabile la vecchia disciplina (di cui al citato decreto legislativo n. 69 del 2003) alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente alla predetta data.

Da ultimo, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal punto di vista dell'esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, rileva che le disposizioni inserite nello schema di decreto appaiono pienamente conformi al contenuto della Direttiva 2010/24/UE, che stabilisce la disciplina relativa all'assistenza che i paesi membri devono fornire per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure applicate in un altro paese dell'UE.

Tuttavia segnala che l'articolo 16, relativo alle spese, non riproduce integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 2 della direttiva nella parte in cui questa prevede espressamente che « gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva ». Potrebbe risultare pertanto opportuno integrare in tal senso l'articolo 16 del decreto onde evitare dubbi interpretativi in merito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

COM(2011)650 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) valuta condivisibili e apprezzabili le osservazioni formulate nella proposta di parere e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Comunicazione della Commissione — Programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 ».
(COM(2011)808).

Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020.
(COM(2011)809).

Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione « Orizzonte 2020 » (2014-2020).
(COM(2011)810).

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.
(COM(2011)811).

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 ».
(COM(2011)812).

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
(COM(2011)817).

Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
(COM(2011)822).
(Parere alle Commissioni VII e X).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) « Orizzonte 2020 », un pacchetto di proposte accompagnate da una comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 808), presentate il 30 novembre del 2011. Trattasi anzitutto di una proposta di regolamento istitutivo (COM(2011) 809), una proposta di regolamento concernente le regole di partecipazione al programma e di diffusione dei risultati (COM(2011) 810), nonché una proposta di decisione recante specifica attuazione del programma (COM(2011) 811). Integra il pacchetto una proposta di regolamento del programma di ricerca e formazione della CECA (COM(2011) 812), disciplinata nell'ambito del trattato Euratom. Completano infine l'iniziativa della Commissione Europea

due proposte concernenti l'Istituto Europeo di innovazione e Tecnologia (IET), alla luce del ruolo che quest'ultimo è chiamato a ricoprire all'interno di Orizzonte 2020: una proposta di regolamento che modifica quello istitutivo dell'IET COM(2011) 817, e una proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dello stesso COM(2011) 822.

Elaborato al termine di un'ampia consultazione con le parti interessate, il programma quadro Orizzonte 2020 intende sostenere la ricerca e l'innovazione unificando e al contempo aumentando sensibilmente i finanziamenti attualmente erogati dall'UE nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013, con una dotazione finanziaria pari a circa 87 miliardi di euro.

L'insieme di proposte della Commissione persegue gli obiettivi stabiliti dalla strategia per la crescita e l'occupazione « Europa 2020 » e dalle relative iniziative faro, che attribuiscono alla ricerca e all'innovazione un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (per i quali si prevedono stanziamenti pari 490,9 miliardi di euro, con un incremento del 9 per cento al netto dell'aumento degli stanziamenti).

Tra gli obiettivi principali della strategia figura l'incremento della spesa per ricerca e sviluppo (R&S) al 3 per cento del PIL entro il 2020. La proposta, ad avviso della Commissione, è inoltre centrale ai fini della realizzazione e del pieno funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER), nonché della creazione di una leadership industriale e scientifica europea.

Alla luce del Quadro valutativo relativo al 2011, elaborato dalla Commissione europea, che misura le prestazioni degli Stati membri in materia di innovazione, il divario che separa l'Unione e i paesi leader a livello globale (Stati Uniti e Giappone), appare ancora eccessivo e particolarmente marcato nel settore privato. L'Italia rimane un « innovatore moderato », con una prestazione al di sotto della media UE e una spesa per Ricerca e Sviluppo nel 2009 pari all'1,26 per cento del PIL a fronte di un obiettivo per il 2020

dell'1,53 per cento, indicato dal Governo nell'aprile del 2012 nel Programma Nazionale di Riforma (PNR 2012).

Obiettivo generale di Orizzonte 2020 è la promozione dell'innovazione attraverso un approccio ampio, che copra anche processi e sistemi. Il programma intende sostenere l'innovazione dalla ricerca all'adozione commerciale (anche da parte del settore pubblico), prestando particolare attenzione alle attività di sostegno vicine agli utilizzatori finali e al mercato, quali attività di dimostrazione della fattibilità, pilotaggio, verifica teorica (*proof-of-concept*), fissazione di norme tecniche, attività a sostegno dell'innovazione sociale e delle strategie sul fronte della domanda, come la prestandardizzazione o gli appalti precommerciali, gli appalti per soluzioni innovative, la normalizzazione, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto e altre misure incentrate sugli utilizzatori per contribuire ad accelerare l'introduzione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Sarà lasciato un margine sufficiente agli approcci « dal basso verso l'alto » e a meccanismi aperti, semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, agli imprenditori e alle imprese migliori in Europa la possibilità di proporre soluzioni rivoluzionarie di loro scelta.

In tale contesto, la proposta (COM(2011)809) articola il programma *Orizzonte 2020* sulla base di tre priorità interconnesse.

La prima priorità (cui sono destinati 27,8 miliardi di euro) è quella di generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare e ampliare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale, e consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER).

La seconda priorità è quella della *leadership* industriale, volta a sostenere l'attività economica, comprese le PMI, e alla quale sono destinati 20,3 miliardi di euro). Accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese rafforzando l'innovazione attraverso investimenti strategici nelle tecnologie chiave sia nei settori maturi sia in quelli emergenti. Inoltre, la proposta mira ad attrarre maggiori investimenti privati in ricerca e innovazione.

La terza priorità è quella di innovare per affrontare le priorità politiche e le Sfide per la società identificate nella strategia Europa 2020. Ci si propone di creare una massa critica di risorse e di conoscenze intersettoriali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, desidera sottolineare in particolare due degli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea, ricordando peraltro che le proposte in esame sono assegnate per il merito alla VII Commissione Cultura e alla X Attività produttive:

Il primo obiettivo è quello della semplificazione. Orizzonte 2020 persegue la standardizzazione delle regole di partecipazione introducendo un quadro normativo unico, completo e trasparente, da applicare a tutti i componenti – con talune deroghe specifiche – al fine di una maggiore semplificazione e di una riduzione degli oneri e dei costi amministrativi. Si prevede la creazione di uno sportello unico informatico di facile utilizzo (*e-Orizzonte 2020*). I meccanismi di finanziamento saranno improntati a una maggiore flessibilità, nonché all'accettazione delle preferenze delle parti interessate anche in materia di contabilità, con una semplificazione dei criteri di registrazione delle spese e di rimborso (singoli importi forfettari, un unico tasso fisso per i costi indiretti) risultante altresì in una riduzione del tasso di errore finanziario. La Commissione ritiene possibile ridurre di 100 giorni il tempo medio necessario per l'ottenimento di una sovvenzione nell'ambito di *Orizzonte 2020*. Il sistema di controllo dovrebbe assicurare un'adeguata gestione dei rischi, la legalità e la regolarità delle transazioni, garantendo al contempo l'opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, anche alla luce dei costi di quest'ultimo: ciò dovrebbe tradursi in verifiche ex ante della capacità finanziaria obbligatorie per i soli coordinatori, una strategia di *audit* finanziario di un campione rappresentativo, integrato da una selezione basata sulla valutazione dei rischi connessi, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri gravanti sui partecipanti, una riduzione del periodo limite per i controlli *ex*

post da cinque a quattro anni e un concetto di verifica unica.

Il secondo obiettivo della Commissione europea è di garantire un'intensa partecipazione delle piccole e medie imprese (anche microimprese) a *Orizzonte 2020*, riconoscendo il loro potenziale innovativo e di immissione nel mercato di scoperte tecnologiche rivoluzionarie e innovazioni nei servizi. Tanto la semplificazione delle regole quanto l'allestimento di uno sportello unico dedicato, mirano a favorire PMI. Le azioni dedicate alle PMI nell'ambito della priorità « Sfide per la società » e dell'obiettivo « Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali » dovrebbero ammontare al 15 per cento del loro stanziamento (ovvero circa 8,6 miliardi di euro). A un'azione di *Orizzonte 2020* devono partecipare almeno tre soggetti giuridici indipendenti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali deve essere stabilito in uno distinto Stato membro o un paese associato.

Ai sensi dell'articolo 14 della proposta di regolamento (COM(2011)810), le proposte pervenute saranno valutate e selezionate sulla base dei criteri di (i) eccellenza, (ii) impatto sul perseguimento della strategia Europa 2020 e (iii) qualità ed efficienza dell'attuazione. Qualora si sostenga un'azione indiretta di ampio rilievo per diversi obiettivi specifici, lo stanziamento si compone degli importi rispettivamente assegnati a ciascun obiettivo in questione.

Orizzonte 2020 può trovare attuazione sia per mezzo di partenariati pubblico-privato, sia di partenariati pubblico-pubblico. Particolare attenzione è infine attribuita alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri.

Le attività di comunicazione e diffusione costituiscono parte integrante di tutte le azioni sostenute da *Orizzonte 2020*: un importante valore aggiunto del livello unionale è infatti la possibilità di diffondere e comunicare i risultati su scala continentale per aumentarne l'incidenza.

Entro la fine del 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia del programma *Orizzonte 2020* e una valutazione *ex post* entro la fine del 2023.

La Commissione, giudicando efficace il fondo di garanzia istituito nell'ambito del 7°PQ, prevede un fondo di garanzia che lo sostituisce e gli succede per l'intera durata di « *Orizzonte 2020* ».

Nell'ambito della proposta COM(2011)809) si prescrive il rispetto dei principi etici e della pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale. La Commissione europea non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane, adulte o embrionali, e qualsiasi ricerca su di esse può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Si prevede, altresì, un'efficace promozione della parità di genere.

Il programma quadro di ricerca e innovazione è infine integrato da una proposta di regolamento istitutivo del programma Euratom di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (CECA) per il periodo dal 2014 al 2018.

Con la proposta COM(2011)812 si prevede un regolamento unico che copre tutti gli aspetti pertinenti lo svolgimento di attività di ricerca nei settori dell'energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione. L'obiettivo generale del programma Euratom è migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia (articolo 3). Il programma è attuato mediante azioni indirette nonché azioni dirette di ricerca e innovazione svolte dal Centro comune di ricerca (articolo 6) e mira al coordinamento con le attività di ricerca degli Stati membri. La dotazione finanziaria del programma Euratom è di 1789 milioni di euro (articolo 4), di cui: (a) 709 milioni per azioni indirette di ricerca e sviluppo della fusione; (b) 355 milioni per azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione; (c) 724 milioni di euro per azioni dirette del CCR.

Le azioni indirette del programma Euratom sono in linea con gli obiettivi specifici « sfide della società », « eccellenza scientifica » e « *leadership* industriale » del programma quadro.

Le azioni dirette nucleari del CCR mirano a mobilitare le capacità e le competenze necessarie a contribuire al perseguimento dei più rigorosi standard di sicurezza (safety) nucleare nonché dell'uso pacifico dell'energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa UE e rispondere a eventuali emergenze.

Il programma Orizzonte 2020 intende integrare le attività svolte negli Stati membri in modo coordinato e sinergico con altri programmi unionali in settori quali l'educazione, lo spazio, l'ambiente, la competitività e le PMI insieme con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale. Le proposte sono dunque state elaborate per massimizzare il valore aggiunto e l'impatto unionali, mantenendo il centro d'interesse sugli obiettivi e le attività non altrimenti conseguibili. Secondo la Commissione, solo così è possibile garantire una massa critica ed economie di scala nei settori chiave – come quello nucleare – di mobilitare rapidamente competenze d'eccellenza e multidisciplinari e di utilizzare al meglio il finanziamento pubblico.

Nelle valutazioni di impatto allegate alla proposta di regolamento COM(2011) 809, la Commissione sottolinea la necessità di affrontare a livello UE alcuni fallimenti del mercato che determinano sottoinvestimenti nella ricerca da parte del settore privato, in forza di fattori di rischio, incertezza, obsolescenza e conseguenti perdite.

Dal punto di vista economico, la Commissione stima che entro il 2030 Orizzonte 2020 dovrebbe generare una variazione di 0,92 per cento del PIL, 1,37 per cento delle esportazioni, -0,15 per cento delle importazioni, e 0,40 per cento dell'occupazione.

Per quanto riguarda l'iter delle proposte presso le istituzioni europee, il Consiglio Competitività riunitosi a Bruxelles il 30 e 31 maggio, ha adottato un orientamento generale parziale concernente la

proposta di regolamento che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020. Il testo elaborato dalla presidenza danese recepiva alcune richieste precedentemente emerse, come quella di garantire un ruolo di maggior rilievo alle scienze umanistiche e aumentare dal 15 al 20 per cento la quota dei finanziamenti destinati alle PMI. Cionondimeno, Malta, Lituania e Austria hanno espresso riserve in merito al finanziamento di progetti di ricerca sulle cellule staminali, benché la formulazione ricalcasse fedelmente quella già concordata all'interno dell'attuale programma quadro.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo dovrebbe votare un progetto di relazione nel novembre 2012. La votazione in plenaria è prevista nel dicembre 2012.

Quanto all'esame presso altri Parlamenti nazionali della proposta di regolamento COM(2011)809, nonché di alcune delle altre proposte contenute nel pacchetto, (sulla base dei dati riportati nel sito IPEX), esso risulta concluso dalle seguenti Assemblee parlamentari: Austria (*Nationalrat*), Irlanda (*Dàil Éireann*), Lituania (Parlamento), Polonia (*Sejm*), Portogallo (*Assembleia da República*), Slovenia (*Assemblea nazionale*); l'esame risulta avviato da parte di: Belgio (Senato), Repubblica ceca (Senato), Finlandia (Parlamento), Germania (*Bundestag* e *Bundesrat*), Polonia (Senato), Romania (Senato), Slovacchia (Consiglio nazionale), Svezia (Parlamento), Regno Unito (*House of Lords*).

Presso il Parlamento italiano, ricordo che nel documento finale sulle proposte relative alle future prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2014-2020, approvato il 28 marzo scorso dalla XIV Commissione e dalla Commissione Bilancio, è stato rilevato che il forte incremento in termini percentuali delle risorse destinate alle azioni per la ricerca, l'innovazione, l'istruzione e la cultura, per quanto coerente con la strategia Europa 2020, non appare comunque sufficiente rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento alla mancanza tra gli obiettivi prioritari di riferimenti al patrimonio culturale, all'uso della tecnologia a fini di

innovazione sociale, agli incentivi alla registrazione di brevetti ad alto valore aggiunto e ai temi della salute e dell'alimentazione.

Anche la 7^a Commissione Istruzione del Senato nella sua risoluzione del 13 marzo 2012 sul pacchetto delle proposte relative a Orizzonte 2020 ha sottolineato la mancanza di un esplicito riconoscimento alla valenza delle ricerche svolte a livello nazionale, che nel caso italiano annoverano settori di eccellenza quali, ad esempio, le ricerche sismica e vulcanica, sulla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, nonché di carattere storico, umanistico, letterario o filosofico, carenza che rischierebbe di esprimere implicitamente una valutazione negativa.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea.

COM(2012)85 final.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, dichiara di non essere nelle condizioni di illustrare, nella seduta odierna, i contenuti del provvedimento, e riterrebbe pertanto opportuno rinviarne l'esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, due progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.

Sulla base di una prima valutazione, riterrebbe opportuno svolgere l'esame di conformità al principio di sussidiarietà della Proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)238 definitivo). Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 3 settembre 2012.

Ai fini dell'avvio dell'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sottopone all'attenzione della Commissione i seguenti progetti di atti:

1) la comunicazione della Commissione « Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE », assegnata in sede primaria

alla X Commissione. Il documento ha particolare rilievo in quanto prospetta una profonda revisione della disciplina vigente al fine di perseguire tre obiettivi: 1) promuovere la crescita in un mercato interno competitivo; 2) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; 3) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione. Sarebbero, in particolare, oggetto, di revisione i regolamenti sugli aiuti de minimis e quello sulle esenzioni orizzontali;

2) la proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)860), assegnata in sede primaria alla Commissione finanze. La proposta mira ad introdurre requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di «Fondo europeo di venture capital», creando, in particolare, un passaporto europeo che contribuirebbe ad assicurare parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato nel settore del venture capital. Lo sviluppo del venture capital era indicato nel piano d'azione per le PMI, tra i principali strumenti per il finanziamento delle PMI stesse, riducendone la dipendenza dal credito bancario (che copre attualmente l'80 per cento del fabbisogno di finanziamenti). La proposta in questione è stata indicata dal Presidente Monti come uno dei principali strumenti per rilanciare l'economia europea, purché siano operate alcune modifiche ed integrazioni volte a potenziare ulteriormente lo strumento;

3) il pacchetto di proposte legislative relative alla fissazione dei prezzi e alle informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e alla farmacovigilanza, assegnate in sede primaria alla XII Commissione, che comprende:

una proposta di direttiva relativa alla trasparenza delle misure che discipli-

nano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM (2012) 84). La proposta prospetta una profonda revisione della direttiva 89/105/CEE3 che detta una serie di requisiti procedurali volti a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, tra cui precisi termini per le decisioni di fissazione dei prezzi e di rimborso (90 giorni per la fissazione dei prezzi, 90 giorni per il rimborso o 180 giorni per le decisioni riguardanti contemporaneamente la fissazione del prezzo e il rimborso) ed impone inoltre alle autorità nazionali competenti di motivare ciascuna decisione sulla base di criteri oggettivi e verificabili e di fornire rimedi giuridici adeguati alle aziende richiedenti. In particolare, la proposta in esame prevede: l'adeguamento di varie disposizioni alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in modo da evitare controversie interpretative. Viene, in particolare, chiarito che i termini per le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso comprendono tutte le fasi della procedura decisionale, comprese – se del caso – le valutazioni delle tecnologie sanitarie; modifica dei termini per le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso: i termini applicabili ai medicinali generici sono ridotti a 15-30 giorni se il prezzo del prodotto di riferimento è già stato fissato e il prodotto è già stato incluso nel regime di assicurazione malattia. I termini applicabili a tutti gli altri medicinali sono ridotti a 60-120 giorni. I termini sono tuttavia di 90-180 giorni nei casi in cui le autorità nazionali prevedano, per valutare l'efficacia relativa o l'efficacia a breve e lungo termine dei medicinali, procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie come parte integrante del processo decisionale; la non interferenza dei diritti di proprietà intellettuale con le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso.

una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso

umano soggetti a prescrizione medica che modifica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM (2012) 48), e una proposta modificata di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM (2012) 49). Le due proposte mirano a rafforzare il quadro normativo in materia di comunicazione di informazioni al pubblico sui medicinali soggetti a prescrizione da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, allo scopo di incoraggiare un uso razionale dei medicinali stessi, assicurando nel contempo il mantenimento del divieto legislativo della pubblicità destinata direttamente ai consumatori relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica;

una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 51) e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 52). Le due proposte mirano, in particolare, a colmare le lacune individuate nel sistema di farmacovigilanza dell'UE e a garantire una maggiore traspa-

renza ed efficienza del sistema nei casi in cui siano stati individuati problemi di sicurezza.

Le materie oggetto delle cinque proposte presentano un grande rilievo in quanto attengono ad aspetti fondamentali sul mercato dei farmaci, con particolare riferimento alla fissazione dei prezzi dei farmaci, alla loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia, alle informazioni ai pazienti e alla vigilanza. Si tratta di disposizioni che incidono, per un verso, sulla tutela del diritto alla salute e, per altro verso, sul corretto funzionamento del mercato e sulla spesa sanitaria.

Propone, in conclusione, di sottoporre all'ufficio di presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea richiamati.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 669 del 20 giugno 2012, a pagina 225, seconda colonna, trentaquattresima riga, la parola « Seguito » è soppressa.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)650 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) COM(2011)650;

tenuto conto del Libro bianco sui trasporti del 2011 (COM(2011)144) recante misure strategiche all'orizzonte del 2050, della scheda informativa del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n.11 del 2005, nonché degli indirizzi stabiliti dal documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 28 marzo 2012, in esito all'esame delle proposte relative al Quadro finanziario pluriennale 2007-2014;

premessi che:

la proposta in esame è inclusa nel pacchetto di proposte della Commissione (COM(2011)665, 650, 657, 658) relative al nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe facility*) che finanzierebbe progetti nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;

la dotazione finanziaria complessiva per il meccanismo per collegare l'Europa, per l'intero periodo 2014-2020, sarebbe pari a 40 miliardi di euro in stanziamenti di impegno e sarebbe inclusa nella sottorubrica relativa alla coesione

economica, sociale e territoriale. Non sono, peraltro, chiare le implicazioni e l'impatto della inclusione in tale rubrica, soprattutto con riferimento alla previsione di un unico massimale di spesa e margine disponibile;

un ulteriore stanziamento per il meccanismo per collegare l'Europa, pari a 10 miliardi di euro, sarebbe erogato dal Fondo di coesione a favore dei soli Paesi che, avendo un PIL pro-capite inferiore al 90 per cento della media Ue a 27, beneficino del sostegno di tale ultimo fondo;

nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo, la proposta in esame destina alle reti TEN-T risorse pari a 31,7 miliardi di euro, di cui peraltro 10 miliardi provenienti dal richiamato Fondo di coesione;

gli stanziamenti sopra indicati, pur registrando un aumento significativo rispetto al periodo 2007-2013, restano ampiamente inferiori rispetto sia al fabbisogno complessivo per realizzare le infrastrutture necessarie per fare fronte alla domanda di trasporto nell'UE, stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030, sia alle risorse richieste per il completamento delle reti TEN-T, pari a circa 500 miliardi di euro entro il 2020;

appare pertanto condivisibile il ricorso, prospettato dalla Commissione europea, a strumenti finanziari innovativi, garantiti dal bilancio dell'UE e dalla BEI, quali i *project bond*, al fine di promuovere investimenti privati nel settore delle reti;

alla luce delle modeste risorse previste dal bilancio dell'UE, una significativa emissione di *project bond* sembra tuttavia presupporre un aumento consistente del capitale della BEI a garanzia delle emissioni stesse, che potrebbe essere concordato in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012;

nella definizione di una strategia dell'UE per il rilancio dell'economia europea dovrebbero avere un ruolo centrale gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, in considerazione del loro elevato potenziale di crescita;

considerato che:

appare condivisibile la programmazione, prospettata dalla proposta in esame, della rete dei trasporti su due livelli, consistente in una rete globale (*comprehensive network*) che dovrà essere realizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2050 e in una rete centrale (*core network*) concentrata su quei componenti maggiormente strategici che presentano il più elevato valore aggiunto europeo, da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2030;

la proposta in oggetto prevede, inoltre, la revisione degli orientamenti per individuare i progetti di interesse comune riaffermando, quale strumento quadro per la realizzazione coordinata della rete centrale, il ruolo dei corridoi, comprendenti almeno tre modi di trasporto, che attraversano almeno tre Stati membri;

la previsione di progetti di interesse comune a livello europeo appare conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, in quanto risulta evidente la necessità di un intervento finanziario a livello UE e il suo valore aggiunto nell'ottica del superamento della frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali, al fine di integrare le iniziative adottate a tutti i livelli;

l'impostazione sottesa alla proposta, inoltre, appare complessivamente idonea a favorire la crescita della competitività e il miglioramento dei risultati eco-

nomici delle città e delle regioni dell'Unione europea, l'accessibilità di tutte le regioni dell'UE al mercato interno, la promozione dei concetti operativi e tecnologici più avanzati, la coesione economica, sociale e territoriale del continente europeo, lo sviluppo sostenibile e in particolare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché lo sviluppo equilibrato di tutte le regioni europee, incluse le regioni ultraperiferiche;

rilevata infine l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Comitato delle regioni;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) assicurare che, nell'ambito del negoziato in corso sul quadro finanziario 2014-2020, sia incrementato o quanto meno mantenuto ai livelli proposti dalla Commissione europea lo stanziamento complessivamente riservato al meccanismo per collegare l'Europa;

b) valutare un ulteriore incremento delle quote di cofinanziamento previste dalla proposta in esame a carico del bilancio UE per i progetti TEN.-T di interesse comune, tenuto conto delle degli stringenti vincoli di bilancio che gravano sulle finanze pubbliche degli Stati membri e degli enti locali e regionali;

c) sostenere un più esteso ricorso a nuove fonti di finanziamento al fine di accelerare la realizzazione delle azioni a favore della TEN-T, con particolare riferimento ai *project bond*, al fine di diversificare i rischi e attirare maggiormente gli investimenti privati;

d) assicurare che, nella identificazione dei progetti da finanziare, siano contemplate le priorità degli Stati centrali dell'Unione con quelle delle Stati più periferici, caratterizzati da un sistema di infrastrutture di trasporto più arretrato o che comunque si raccorda in modo meno agevole alla rete centrale, assegnando particolare rilievo alle realtà portuali e ai collegamenti con le isole;

e) assicurare la connessione delle reti TEN-T con quelle dei Paesi vicini, con particolare riferimento a quelli del bacino del Mediterraneo;

f) attribuire carattere prioritario all'interoperabilità delle infrastrutture e

dei sistemi nonché all'intermodalità nella realizzazione di qualsiasi infrastruttura di trasporto, sia di merci che di passeggeri;

g) prevedere, sul piano nazionale, che la selezione dei progetti avvenga sulla base di una valutazione costi-benefici che tenga conto delle potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici e della domanda di mobilità dei territori interessati e, nondimeno, tramite studi di pre-fattibilità, antecedenti all'avvio della progettazione, delle necessità di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-archeologico, nel rispetto delle Convenzioni europee per la protezione del patrimonio archeologico (1992) e del Paesaggio (2000), e individui, in un corretto rapporto tra progettazione e tutela, gli opportuni strumenti di mitigazione e compensazione che, in un ottica di sviluppo sostenibile, rendano l'opera infrastrutturale un possibile strumento di valorizzazione del territorio anche sotto il profilo storico-culturale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	115
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore dell'assistenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

AUDIZIONI

Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Tino Iannuzzi, appartenente al gruppo Partito Democratico, in sostituzione di Antonello Soro, che si è dimesso dall'incarico di deputato.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore dell'assistenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Marco CAUSI (PD) e il senatore Walter VITALI (PD).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 20.40 alle 20.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 giugno 2012.

Orario: dalle ore 13.45 alle ore 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	118
Comunicazioni del Presidente	118

*Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza
del presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 8.50.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione di un ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il DIS che, dopo aver svolto una relazione, risponde alle domande poste dal deputato Massimo D'ALEMA (PD), *Presidente*, dal senatore Achille PASSONI (PD) e dal deputato Ettore ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *Presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Gianfranco Polillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Gianfranco Polillo.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianfranco POLILLO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e svolgere considerazioni, i senatori Elio LANNUTTI (IdV), Adriano MUSI (PD), a più riprese, i deputati Carmen MOTTA (PD), Giuliano CAZZOLA (Pdl) e Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, Gianfranco POLILLO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	120
Audizione dell'ex direttore della discarica di Borgo Montello, Achille Cester (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
AVVERTENZA	121

Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex direttore della discarica di Borgo Montello, Achille Cester.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex direttore della discarica di Borgo Montello, Achille Cester.

Achille CESTER, *ex direttore della discarica di Borgo Montello*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) nonché i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Gianpiero DE TONI (IdV).

Achille CESTER, *ex direttore della discarica di Borgo Montello*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Cester per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONI

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al

ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (relatori: on. Alessandro Bratti; sen. Candido De Angelis).

AUDIZIONI

Audizione del sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, e dell'assessore all'ambiente del comune di Latina, Fabrizio Cirilli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
AVVERTENZA	122

Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.10.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Donato Gentile, *sindaco di Biella*, del dottor Mauro D'Attis, *consigliere del comune di Brindisi* e del dottor Antonio Ragonesi, *responsabile dell'area infrastrutture, sicurezza e protezione civile dell'Anci*.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Ludovico VICO (PD).

Donato GENTILE, *sindaco di Biella*, Mauro D'ATTIS, *consigliere del comune di Brindisi* e Antonio RAGONESI, *responsabile dell'area infrastrutture, sicurezza e protezione civile dell'Anci*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Gentile, il dottor D'Attis e il dottor Ragonesi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della Giunta	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Antonino Lo Presti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma (<i>Esame e conclusione</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	8
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	12

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	24

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
AVVERTENZA	23
ERRATA CORRIGE	23

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	30
Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	33
DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata <i>United Nations Supervision Mission in Syria</i> (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	36
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE;

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	64
---------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
---	----

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
--	----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02897 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione dei principi della legge n. 194 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di seppellimento dei feti abortiti	68
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	74
--	----

5-06443 Farina Coscioni: Iniziative volte al completamento delle procedure transattive a favore dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto	68
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76
--	----

5-06008 Farina Coscioni: Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e formazione specifica presso le scuole di specializzazione	68
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	77
5-05944 Palagiano e Zazzera: Interventi per tutelare i cittadini portatori di protesi e istituzione di un registro nazionale degli impianti protesici	69
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79
5-06097 Palagiano: Monitoraggio sull'omogeneità dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sul territorio nazionale	69
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	81
5-01683 Alessandri e Polledri: Istituzione di un registro tumori e altre iniziative per il monitoraggio sulle malattie oncologiche più frequenti nelle zone ad alto rischio di inquinamento ambientale come quella di Sarmato in Emilia Romagna	70
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	83
RISOLUZIONI:	
7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.	
7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.	
7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2012	73
AVVERTENZA	73
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali degli assessori delle regioni e delle province autonome aventi propri organismi pagatori in merito all'assetto degli organismi pagatori: audizione dell'assessore all'agricoltura della Regione Veneto	85
SEDE CONSULTIVA:	
DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
SEDE REFERENTE:	
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	94

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479. <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i>	96
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Atto n. 480 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i>	100
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. COM(2011)650 def. <i>(Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	104
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	112
Comunicazione della Commissione – Programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 » (COM(2011)808).	
Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809).	
Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione « Orizzonte 2020 » (2014-2020) (COM(2011)810).	
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)811).	
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 » (COM(2011)812).	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (COM(2011)817).	
Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (COM(2011)822) <i>(Parere alle Commissioni VII e X) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i>	104
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea. COM(2012)85 final <i>(Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i> ...	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	109
<i>ERRATA CORRIGE</i>	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	115
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore dell'assistenza <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)</i>	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 118

Comunicazioni del Presidente 118

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Gianfranco Polillo (*Svolgimento e conclusione*) 119**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori 120

Audizione dell'ex direttore della discarica di Borgo Montello, Achille Cester (*Svolgimento e conclusione*) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

AVVERTENZA 121

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALEAudizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci (*Svolgimento e conclusione*) 122

AVVERTENZA 122

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,20



16SMC0006790